

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 maggio 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE n. 525 del 27 aprile 2022.

Modifica dell'art. 1, comma 2, del decreto presidenziale n. 525 dell'8 febbraio 2021, concernente disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall'art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, a valere sul "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19" pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della salute

DECRETO n. 285 del 7 aprile 2022.

Nomina di ispettori REARCH ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011 pag. 8

DECRETO n. 317 del 14 aprile 2022.

Presca d'atto delle graduatorie valide per l'anno 2022 dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania pag. 11

DECRETO n. 347 del 26 aprile 2022.

Adozione del documento "Linee di indirizzo finalizzate alla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a

lungo termine (OTLT) nel paziente adulto in Regione Sicilia" pag. 34

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO n. 114 del 14 aprile 2022.

Autorizzazione del progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane S.p.A., sita in Palermo pag. 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza del 18 marzo 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento c/Arrigo Ettore Fortunato e Rizzo Annunziata pag. 48

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Ramacca pag. 92

Ampliamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Patti pag. 92

Assessorato delle attività produttive:

Rettifica del decreto n. 28 dell'1 febbraio 2022, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Euro CA.PA.SO., con sede in Mussomeli pag. 92

Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.) pag.	92	Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale della struttura Dott. Abate società cooperativa, con sede nel comune di Bivona pag.	94
PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.4 - Avviso pubblico "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche". Rettifica del terzo elenco parziale definitivo delle operazioni ammesse finanziabili e delle operazioni non ammesse pag.	92	Autorizzazione per l'apertura di un dispensario stagionale in località Mazzarò del comune di Taormina. . pag.	94
Approvazione dell'Avviso pubblico "Cluster in Sicilia", in attuazione dell'azione 1.3.1 "Sostegno alla competitività delle imprese siciliane" a valere sul POC Sicilia 2014/2020 e sull'anticipazione FSC 2021/2027 pag.	92	Autorizzazione per l'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Menfi. pag.	94
Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:		Autorizzazione alla casa di cura Musumeci Gecas s.r.l., sita in Gravina di Catania, all'uso di locali e alla rimodulazione di posti letto autorizzati e accreditati pag.	94
Autorizzazione all'Azienda Idrica Com. Agrigentini - AICA allo scarico delle acque reflue urbane in uscita da un impianto di depurazione sito nel territorio del comune di Racalmuto. pag.	92	Modifica del decreto n. 312 del 13 aprile 2022, concernente autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Menfi. pag.	95
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:		Assessorato del territorio e dell'ambiente:	
Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Catania pag.	92	Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione convenzionata nel comune di Erice pag.	95
Modifica ed integrazione dell'allegato A al decreto n. 494 del 14 aprile 2022, relativo all'approvazione dell'Avviso linea di intervento "Giovani e sostenibilità" e linea di intervento "Giovani e cultura e benessere" - Accordo unico di collaborazione ACMO/2021. pag.	93	PAC-POC 2014/2020 - Asse 10 - Azione 1 - Modifica del decreto n. 135 del 9 marzo 2022, relativo alla concessione di un contributo finanziario, impegno di somma e approvazione dello schema di disciplinare di finanziamento per la realizzazione di un intervento nel comune di Torregrotta. . pag.	95
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:		Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del progetto di modifica non sostanziale di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale sito nel comune di Catania pag.	95
Presa d'atto del Disciplinare che regolamenta i rapporti tra il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed il libero Consorzio comunale di Enna per la realizzazione di un intervento di cui al Programma operativo complementare - POC 2014/2020 - Asse 3 pag.	93	Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con condizioni, del progetto relativo alla manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra il comune di Tripi, la S.S. 113 ed il comune di Furnari pag.	95
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:		Conclusione con esito positivo, con raccomandazioni, della procedura di valutazione di incidenza ambientale per il progetto relativo alla riqualificazione ecosostenibile del lungomare di Barcarello, ricadente nel territorio del comune di Palermo. pag.	95
Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di partecipazione presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 42/2021 - Progetto Giovani 4.0 - nuova edizione - Sezione B - PO FSE Sicilia 2014-2020 pag.	93	Conclusione con esito positivo, con condizioni, del procedimento di valutazione di incidenza per il progetto di sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre pag.	96
Approvazione dell'Elenco definitivo dei percorsi formativi di I livello di IV annualità, Misura 4A "Apprendistato per la qualifica ed il diploma" - Programma operativo Garanzia Giovani della Regione siciliana - Fase II - Asse 1 bis . pag.	94	Conclusione con esito positivo, con condizioni, del procedimento di valutazione di incidenza per un progetto di recupero, conservazione e valorizzazione dello Stagnone di Marsala e delle saline pag.	96
Assessorato della salute:		Revoca del decreto n. 64/Gab del 14 febbraio 2018 ed esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica del progetto relativo alla realizzazione di un complesso alberghiero nel comune di Trappeto. pag.	96
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di strutture sanitarie della Regione pag.	94		

CIRCOLARI**Presidenza**

CIRCOLARE 29 aprile 2022, n. 1.

Contributi per l'anno 2022 alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana
..... pag. 97

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE n. 1438 del 26 aprile 2022.

Adozione, per l'anno 2022, dell'aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della performance

organizzativa e individuale (SMVP)" e del documento "Ciclo di gestione della performance", di cui all'art. 7, comma 2, del decreto presidenziale n. 52/2012.

Supplemento ordinario n. 2

Decreti assessoriali**Assessorato della salute**

DECRETO n. 326 del 20 aprile 2022.

Modifica del D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 e s.m.i. e della Tabella C di cui al D.A. n. 858 del 10 maggio 2019, così come modificato dal D.A. n. 1 del 3 gennaio 2022, costituente l'allegato 7 al D.A. n. 22/2019 - Attuazione previsioni di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa tra la Regione siciliana e la Regione Emilia Romagna con l'adesione dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, approvato con D.A. n. 1131 dell'8 novembre 2021.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE n. 525 del 27 aprile 2022.

Modifica dell'art. 1, comma 2, del decreto presidenziale n. 525 dell'8 febbraio 2021, concernente disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall'art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, a valere sul "Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito per fare fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o titolari di partita IVA causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
su proposta dell'Assessore per l'economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante *"Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio"*;

VISTO l'art.10 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto Ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"* ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, concernente *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;*
- VISTO** il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia del 17 giugno 2019, n.17/GAB;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 del 19.03.2020 *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* e ss.mm.ii;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 *"relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»"*, applicabile sino al 31.12.2023 ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;
- VISTO** il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, ed in particolare l'articolo 13 come richiamato dall'articolo 10 comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante *"Legge di stabilità regionale 2020-2022"*, pubblicata nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
- VISTI** in particolare gli articoli 5 comma 2, 6 commi 1 e 2, e 10 commi 1, 3, 5 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 *"recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"*;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 *"che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"*;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 *"Codice dei Contratti Pubblici"*;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 *"Codice Antimafia"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 310 del 23 luglio 2020 (Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 - Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19), che destina 80.500 migliaia di euro per la misura di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione C (2020) 6492 finale del 18.09.2020 che modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5904 che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;
- CONSIDERATO** che devono essere stabilite specifiche disposizioni attuative in ordine alle previsioni del comma 2 dell'art 6 e dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 14 del 14 gennaio 2021 con la quale è stato apprezzato lo schema di Decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia contenente disposizioni attuative in ordine alle previsioni dell'articolo 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- VISTO** il D.P.Reg. 8 febbraio 2021, n. 525 che detta la disciplina attuativa delle agevolazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- VISTO** il D.P.Reg. 31 dicembre 2021, n. 652 che modifica l'articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.Reg. 8 febbraio 2021, n. 525;
- VISTA** la nota prot. n. 769 del 14/01/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito mediante la quale, tra l'altro, è stata rappresentata l'opportunità – condivisa dall'Assessore dell'Economia con nota prot. n. 331 del 17/01/2022 – di destinare alle imprese che hanno avviato l'attività nel 2019 o nel 2020 fino a ulteriori 15 milioni di euro provenienti da eventuali risorse non assorbite dagli Avvisi rivolti alle imprese che hanno avviato l'attività entro il 31 dicembre 2018;
- VISTA** la nota prot. n. 3708 del 21/02/2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito ha rappresentato che allo scopo di destinare fino a ulteriori 15 milioni di euro alle imprese che hanno avviato l'attività nel 2019 o nel 2020 si rende necessario modificare le disposizioni attuative approvate con D.P.Reg. 8 febbraio 2021, n. 525 e ss.mm.ii. nella parte in cui destinano a tali imprese la somma di 5 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 101 del 10/03/2022 con la quale è stato apprezzato lo schema di Decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia di modifica dell'articolo 1, comma 2, del D.P.Reg. 8 febbraio 2021, n. 525 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 70 bis, comma 2 del Regolamento dell'Assemblea Regionale Siciliana, sono decorsi i termini per esprimere il parere da parte della Commissione Bilancio;

DECRETA**Articolo 1****(Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito.**

Misura di cui all'art. 10, commi 1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Modifiche al comma 2 dell'articolo 1 del D.P.Reg. n. 525/2021 e ss.mm.ii.)

1. All'articolo 1, comma 2, del D.P.Reg. n. 525/2021 e ss.mm.ii, dopo le parole "*in favore dei destinatari già operanti al 31 dicembre 2018.*", sono aggiunte le parole: "*Qualora l'importo complessivo delle richieste presentate fino alla data del 3 marzo 2022 dai destinatari già operanti al 31 dicembre 2018 non esaurisca le risorse finanziarie erogabili in loro favore, l'Assessore Regionale dell'Economia può destinare con proprio decreto fino a ulteriori 15 milioni di euro delle risorse residue in favore delle imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 o nell'anno 2020.*".

Palermo, 27 aprile 2022.

MUSUMECI

(2022.17.838)083

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 285 del 7 aprile 2022.

Nomina di ispettori REARCH ai sensi del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

VISTO l'art. 7, c. 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 1991/155/CEE, 1993/67/CEE, 1993/105/CEE e 2000/21/CE;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "*Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'all. I;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (*Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures*) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);

VISTO l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante "*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni per la compilazione delle Schede dati di sicurezza" che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11, per il recepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le

- Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'Autorità Competente Regionale;
- VISTI in particolare i punti f) e g) dell'all. 1 al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1374 del 22.07.11 con il quale si dispone che l'Autorità Competente Regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 621 del 03/03/2022 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 92 del 24 febbraio 2022, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute all'Ing. Mario La Rocca;
- VISTO il Piano Regionale dei Controlli REACH-CLP per l'anno 2021 approvato con DDG n. 402 del 05/05/2021;
- RITENUTO indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
- VISTA la nota prot. 8708 del 23.10.2020 con cui il CEFPAS comunica l'elenco dei partecipanti che hanno completato il corso di formazione di 72 ore per nuovi Ispettori REACH e superato la valutazione di apprendimento;
- VISTA la Delibera n. 973 del 29/06/2021 avente per oggetto il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) pervenuta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
- VISTA la Delibera n. 1092 del 26/07/2021 avente per oggetto il riconoscimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) pervenuta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;
- CONSIDERATO che l'Autorità Competente Regionale per l'attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di REACH e CLP si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. all'interno dei quali operano gli Ispettori REACH formalmente individuati e in possesso della specifica formazione;
- RITENUTO dunque di dover procedere alla nomina dei nuovi Ispettori REACH-CLP in possesso dei requisiti della specifica formazione in materia di REACH e CLP e della qualifica di UPG;

DECRETA

- Art.1 Sono nominati quali "Ispettore REACH" i sottoelencati soggetti, provvisti di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP:
- dott. Ardica Antonia Maria Rita – Tecnico di Laboratorio - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
 - dott.ssa Meschini Lisa – Tecnico di Laboratorio -Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
 - dott. Denaro Dario - Tecnico della Prevenzione Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
- Ai fini dell'identificazione, ciascun Ispettore sarà fornito, a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza, di tessera di riconoscimento che ne attesti la nomina.
- Art. 2 La durata dell'incarico è triennale, con possibilità di riconferma allo scadere del triennio, previa verifica del mantenimento dei requisiti.
- Art. 3 Il personale di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto 7 Allegato A del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.
- Art. 4 I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. con le loro articolazioni garantiranno supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.
- Art. 5 Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli "Ispettori REACH" saranno a carico delle AA.SS.PP. di appartenenza.



Art. 6 - Il presente atto sarà notificato all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta e al sito web dell'Assessorato per la pubblicazione.

Palermo, 7 aprile 2022.

LA ROCCA

(2022.15.760)102

DECRETO n. 317 del 14 aprile 2022.

Presa d'atto delle graduatorie valide per l'anno 2022 dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833;

VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.92, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 31 marzo 2020 e s.m.i. di cui all'Accordo Collettivo Nazionale 20.05.2021;

VISTE le graduatorie dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania valide per l'anno 2022, approvate dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera n. 490 del 24.03.2022;

RITENUTO di prendere atto delle succitate graduatorie per la conseguente pubblicazione;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

VISTO il Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE e il Codice della Privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTE le norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1 Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania valide per l'anno 2022, che fanno parte integrante del presente decreto, approvate dal Direttore Generale dell'Azienda con delibera n. 490 del 24.03.2022;

Art. 2 Le graduatorie potranno essere utilizzate ai sensi dell'A.C.N. 31 marzo 2020 e s.m.i. per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambulatoriali a tempo determinato ed indeterminato.

Il presente decreto e le allegate graduatorie saranno trasmessi al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 14 aprile 2022.

LA ROCCA

GRADUATORIA: ALLERGOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	CAMPIONE PAOLA	14,7240	26/01/1979		
2	BARRESI LORENZO	10,3470	21/01/1961		
3	LIOTTA MARTA	9,1560	17/11/1983		
4	MAUGERI MARIA ELENA	8,0000	21/04/1979	24/07/2012	
5	DI PINO MARINA	8,0000	30/10/1987	11/02/2020	

GRADUATORIA: ANGIOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	PENZO SILVIA	43,6990	24/09/1962		
2	MIRAGLIA MELANIA LUANA	13,6650	18/05/1985		
3	FINOCCHIARO PAOLO MARIA	9,0000	29/06/1964	09/11/1992	
4	COSTANZO LUCA	9,0000	28/05/1984	03/07/2014	
5	STRANO FRANCESCO	9,0000	18/05/1984	18/11/2020	
6	FAILLA GIACOMO	8,0000	24/11/1963		
7	BISICCHIA AMBRA MARIA	7,5900	28/12/1965		

GRADUATORIA: AUDIOLOGIA E FONIATRIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	PENNISI ORAZIO GIUSEPPE	10,0000	28/02/1961	13/12/1995	
2	BONARRIGO MARIA	10,0000	10/02/1971	08/11/2007	
3	ALBERIO ANNA MARIA	9,0000	06/12/1968		
4	MARTINES ANNAMARIA	8,4140	03/07/1968		

GRADUATORIA: BIOCHIMICA CLINICA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	RAPISARDA GIUSEPPE	8,0000	20/06/1965		

GRADUATORIA: CARDIOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	TERRANOVA VALERIA	10,7090	02/11/1983		
2	SALEMI ANTONELLA	9,1230	25/05/1982		
3	D'AGATE VERONICA VALENTINA	9,0180	20/02/1987		
4	CANNAMELA LUIGI	9,0000	15/05/1959	16/07/1987	
5	PANASCIA GIADA	9,0000	04/11/1971	26/10/2000	
6	DAMIANA FISCELLA	9,0000	07/05/1980	23/10/2008	
7	FARO DENISE CRISTIANA	9,0000	06/12/1988	18/12/2019	
8	SALERNO TATIANA	9,0000	28/04/1989	12/10/2020	
9	GUARINO SIMONA	9,0000	06/09/1989	04/11/2020	
10	DE SANTIS JESSICA	9,0000	20/07/1990	18/11/2020	23/07/2015
11	STRANO FRANCESCO	9,0000	18/05/1984	18/11/2020	27/07/2015
12	SIMONA ROSARIA SANALITRO	9,0000	14/08/1985	18/11/2020	24/03/2016
13	GIANNONE MARIA TERESA	8,2760	26/10/1978		
14	BENVENUTO EMANUELE	8,2070	08/01/1983		
15	QUARTARONE LAURA	8,0270	29/09/1980		
16	GRASSO SALVATORE	8,0000	25/08/1963	14/01/1996	
17	SANTANGELO BARBARA RITA MARIA	8,0000	06/07/1971	17/10/2002	
18	RAGUSA ANTONELLA	8,0000	02/07/1974	21/10/2003	
19	PULVIRENTI ANNA	8,0000	28/01/1973	27/10/2005	
20	PATANE' ROSARIA ALBA	8,0000	03/06/1965	29/10/2009	
21	ROMANO CLAUDIA	8,0000	05/07/1982	20/04/2016	
22	VIVONA PATRIZIA	8,0000	28/04/1988	14/11/2019	
23	LUDANYIOVA ZUZANA	8,0000	12/09/1985	18/11/2020	
24	GIANNOTTA DANIELE	7,0000	05/11/1969		
25	ARTALE SALVATORE	6,0000	11/08/1964		

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER I

GRADUATORIA: CHIRURGIA GENERALE

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	CAMARDA ELENA	10,0000	22/10/1981		
2	FICHERA SIMONA AGATA	8,0000	29/10/1980	10/10/2011	
3	RANDAZZO CORRADO	8,0000	06/08/1984	12/07/2017	
4	CHERICI ANTONIO	6,0000	14/01/1959		

GRADUATORIA: CHIRURGIA PLASTICA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	DE PASQUALE ANTONINO	9,0000	30/07/1958	19/10/1985	
2	MAJANI ALDO	9,0000	20/05/1987	09/08/2018	
3	CIRAVOLO VENTIMIGLIA PAOLA MARIA	8,0000	19/10/1969		

GRADUATORIA: CHIRURGIA TORACICA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	PULVIRENTI GIUSEPPA	8,0000	28/04/1965		

GRADUATORIA: CURE PALLIATIVE

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	POLIDORO SABRINA	9,0000	10/09/1974		
2	ZAPPIA ANTONINO	8,0000	14/12/1965		

GRADUATORIA: DERMATOLOGIA					
	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	LAPA FRANCESCO	23,1110	22/11/1975		
2	UMANA MARIANNA	15,2830	29/07/1963		
3	D'AMICO VALENTINA	14,8800	07/11/1981		
4	NOCITA CONCETTA	14,4290	16/12/1961		
5	MIRONA BARBARA	12,4770	02/10/1977		
6	LONGO VALENTINA	11,2130	20/05/1978		
7	TORRISI LEA MARGHERITA	11,1960	19/04/1977		
8	SIINO MARCELLA	10,9080	05/11/1977		
9	RICCIARDI DONATELLA	10,7190	25/10/1974		
10	DONATO ELVIRA	10,4750	02/01/1972		
11	MANGANO ROSARIO	9,0000	27/08/1960	14/12/1989	
12	VERZI' ANNA ELISA	9,0000	27/12/1986	05/07/2016	
13	LICCIARDELLO MATTEO	9,0000	05/12/1987	19/12/2018	
14	CAMA ELENA MARIA	9,0000	22/10/1988	10/11/2020	
15	COPPOLA MARIALORENA	9,0000	11/04/1990	18/11/2020	
16	PRIMA MARIA ELISA	8,6210	16/05/1976		
17	PALAZZOLO AURORA	8,3540	07/01/1959		
18	ROCCARO CARMELA	8,2370	29/02/1956		
19	SPURIO CATENA ALESSIO	8,0000	21/02/1989	19/11/2019	
20	FUSTO CARMELINDA MARIA	8,0000	24/09/1985	19/12/2019	
21	RAMONDETTA ALICE	8,0000	08/06/1990	11/11/2020	
22	D'AGATA ELISABETTA	8,0000	25/07/1988	20/11/2020	
23	CASTORINA PAOLA	7,0900	28/01/1973		
24	CATALFO PIERA	7,0000	30/12/1981		
25	NUOVO ALESSANDRA	6,7190	08/07/1981		
26	ANFUSO RAFFAELLA MARIA CATERINA	6,5630	04/05/1985		
27	BENINTENDE CLARA	6,4590	14/08/1983		
28	SANTAGATI CECILIA	6,0000	23/11/1985	05/07/2016	
29	PAVONE ALESSANDRA	6,0000	26/02/1987	20/11/2020	

GRADUATORIA: DERMATOLOGIA					
	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
	Escluso: AMODEO SABRINA		27/06/1972		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

**GRADUATORIA: DIABETOLOGIA**

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	STRANO ROSSELLA	21,4500	23/09/1983		
2	AIELLO BARBARA	20,2545	28/03/1981		
3	COLLURA DANIELA	18,2840	06/01/1963		
4	NIGRO ANGELA	17,4360	28/06/1974	12/10/2007	
5	INSALACO FEDERICA	17,4360	19/01/1984	17/12/2014	
6	QUARTARARO SIMONA	15,5480	30/07/1976		
7	PERRONE CLAUDIO	14,7120	03/05/1983		
8	CATALDO TANINA	11,0870	30/09/1971		
9	VINCIGUERRA FEDERICA	10,9020	15/05/1985		
10	PARISI MIRIAM	10,6800	19/09/1986		
11	LATINA ADELE	10,3550	10/06/1977		
12	MILLUZZO AGOSTINO	9,7500	03/07/1986		
13	REALE ROBERTA	9,4800	11/12/1983		
14	BORZI' GRAZIELLA	9,1440	07/04/1984		
15	PEZZINO GIULIA	9,0720	02/07/1984	06/07/2016	
16	TATA FEDERICA	9,0720	31/01/1986	03/04/2017	
17	BALLIRO' TERESA	9,0510	28/01/1985		
18	CAMPAGNA CRISTINA	9,0210	09/06/1980		
19	RESTIVO DOMENICO	9,0000	05/06/1965	18/11/1994	
20	POLIDORO SABRINA	9,0000	10/09/1974	10/11/2005	
21	PACE CINZIA	9,0000	16/06/1983	03/06/2015	
22	TAVARELLI MARTINA	9,0000	05/06/1985	06/07/2016	
23	MORETTI DILETTA MARTINA	9,0000	24/01/1988	22/07/2019	
24	STRANO ADRIANA	9,0000	07/11/1991	04/11/2020	27/07/2015
25	CATALDI ALESSIA	9,0000	31/07/1989	04/11/2020	28/07/2015
26	GIUSTI MARIA AUSILIA	9,0000	17/12/1990	04/11/2020	21/10/2015
27	LO GIUDICE FABRIZIO	9,0000	13/01/1991	04/11/2020	25/03/2016
28	MINALDI ELISA	9,0000	06/03/1991	18/11/2020	28/07/2015
29	SAVERINO SERENA	9,0000	21/02/1990	18/11/2020	28/07/2015
30	RUSSO ELEONORA	8,9570	22/06/1980		
31	GIUNTA LORETTA	6,5520	08/08/1977		
Escluso: PAPA GIUSEPPE			07/11/1973		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

COPIA TRATTA
NON VALIDA

GRADUATORIA: ENDOCRINOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	PERRONE CLAUDIO	23,1990	03/05/1983		
2	VECCHIO SANTINA LUISA	16,5480	21/06/1968		
3	COLLURA DANIELA	14,0210	06/01/1963		
4	STRANO ROSSELLA	13,7490	23/09/1983		
5	AIELLO BARBARA	12,9060	28/03/1981		
6	QUARTARARO SIMONA	11,0180	30/07/1976		
7	INSALACO FEDERICA	10,6320	19/01/1984		
8	VINCIGUERRA FEDERICA	10,3140	15/05/1985		
9	CAMPAGNA CRISTINA	9,7440	09/06/1980		
10	PARISI MIRIAM	9,4800	19/09/1986		
11	NIGRO ANGELA	9,2160	28/06/1974		
12	TUMINO DARIO	9,1620	31/10/1987		
13	BORZI' GRAZIELLA	9,1380	07/04/1984		
14	PACE CINZIA	9,0000	16/06/1983	03/06/2015	
15	TAVARELLI MARTINA	9,0000	05/06/1985	06/07/2016	19/07/2010
16	BALLIRO' TERESA	9,0000	28/01/1985	06/07/2016	19/07/2010
17	PEZZINO GIULIA	9,0000	02/07/1984	06/07/2016	19/07/2010
18	TATA FEDERICA	9,0000	31/01/1986	03/04/2017	
19	MILLUZZO AGOSTINO	9,0000	03/07/1986	14/07/2017	
20	MORETTI DILETTA MARTINA	9,0000	24/01/1988	22/07/2019	
21	NASELLI ADRIANO	9,0000	04/05/1987	05/11/2019	
22	BURGIO GIOVANNI	9,0000	05/03/1988	17/12/2019	
23	STRANO ADRIANA	9,0000	07/11/1991	04/11/2020	27/07/2015
24	CATALDI ALESSIA	9,0000	31/07/1989	04/11/2020	28/07/2015
25	COMPAGNONE MICHELE	9,0000	22/08/1990	04/11/2020	29/07/2015
26	GIUSTI MARIA AUSILIA	9,0000	17/12/1990	04/11/2020	21/10/2015
27	LO GIUDICE FABRIZIO	9,0000	13/01/1991	04/11/2020	25/03/2016
28	MINALDI ELISA	9,0000	06/03/1991	18/11/2020	28/07/2015
29	SAVERINO SERENA	9,0000	21/02/1990	18/11/2020	28/07/2015
30	LATINA ADELE	8,6210	10/06/1977		
31	DI MAURO MARIA	8,0000	10/01/1987		
32	GIUNTA LORETTA	6,0000	08/08/1977		
Escluso: PAPA GIUSEPPE			07/11/1973		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

COPIA TRATTA
NON VALIDA

GRADUATORIA: FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	CARUSO FRANCESCO	8,0000	06/08/1975		

GRADUATORIA: FISIOTHERAPIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	BELFIORE TIZIANA	12,8950	06/10/1959		
2	ANNA CASTORINA	12,7680	03/12/1977		
3	MASCALI MARIANGELA	10,8600	19/06/1985		
4	IENO VINCENZINA	10,5320	20/03/1980		
5	CINO NICOLO	10,4400	28/12/1975		
6	MELITA MARIA	9,3690	16/07/1974		
7	PAPPALARDO ALESSANDRA	9,0000	02/05/1972	31/10/2003	
8	COSENTINO FRANCESCO	9,0000	12/08/1979	15/07/2014	
9	FILIPPO LA MALFA	9,0000	09/01/1984	12/07/2016	
10	CASTORINA GABRIELE ANGELO	9,0000	11/09/1986	02/11/2020	
11	VITALE NICOLO'	9,0000	11/04/1991	09/11/2020	
12	LICCIARDELLO DARIO	8,4230	04/11/1985		
13	REITANO MARIA CHIARA	8,1050	21/08/1977		
14	CLAUDIO DOMINANTE	8,0150	03/12/1984		
15	LA SCALA ELIDE	8,0000	18/08/1971	18/10/2001	
16	DANIELE MARCO	8,0000	26/04/1974	08/11/2005	
17	D'AMICO GIORGIA	8,0000	19/06/1985	03/09/2018	
18	SANTAGATI DARIO	8,0000	25/06/1988	29/10/2020	
19	BONFORTE GIULIA	8,0000	24/10/1988	04/11/2020	
20	PULICI CARMELO	8,0000	05/04/1990	09/11/2020	
21	GIUFFRIDA SILVANA	6,5100	03/10/1961		
22	BASSO GIUSEPPE	6,0000	18/02/1969		

GRADUATORIA: GASTROENTEROLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	SCALISI GIUSEPPE	9,0000	27/05/1983		

GRADUATORIA: GERIATRIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	BORZI' STEFANIA	11,0760	24/11/1969		
2	CONDORELLI GIOVANNI	9,9540	20/08/1981		
3	LINOSSI TORRISI LUIGINA	9,0000	25/07/1964	12/12/1994	
4	ROSARIA RAPISARDA	9,0000	11/07/1965	01/12/1997	
5	LA FAUCI MATTIA MIRIAM	9,0000	05/01/1987	08/08/2018	
6	BRISCHETTO DANIELA	9,0000	28/07/1987	28/01/2020	
7	PLATANIA ROSARIA	9,0000	28/10/1984	01/10/2020	
8	CORRAO GIOVANNA	8,4920	15/03/1961		
9	ZAPPIA ANTONINO	8,0000	14/12/1965	12/12/1994	
10	AMPATZIDIS KONSTANTINOS	8,0000	23/09/1976	30/06/2016	

GRADUATORIA: MEDICINA DEL LAVORO

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	CARAVELLO GIUSEPPA	14,3280	15/08/1967		
2	MANGIONE GIOVANNI	12,3200	01/03/1973		
3	RAMISTELLA ERNESTO MICHELANGELO	9,0000	30/06/1958	21/10/1989	
4	MARZULLO ISABELLA	9,0000	24/02/1976	14/10/2005	
5	CAFFEO VIVIANA	9,0000	13/12/1972	28/10/2005	
6	BARBAGALLO SEBASTIAN WALTER	8,0000	16/08/1980	24/10/2008	
7	NICOLE SCIFO	8,0000	29/05/1981	07/07/2014	

Escluso: TINNIRELLO ROCCO ELIO 29/05/1968

Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando

GRADUATORIA: MEDICINA DELLO SPORT

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	GRASSO SEBASTIANO	9,3540	06/05/1968		
2	PANZERA MARIA FRANCESCA	9,0000	28/02/1990		
3	QUATTROCCHI ANTONIO	8,0180	24/02/1981		
4	BELFIORE ALFONSO	5,0000	19/04/1964		

GRADUATORIA: MEDICINA INTERNA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	POLIDORO SABRINA	9,0000	10/09/1974	10/11/2005	
2	TROVATO CINZIA	9,0000	29/10/1976	16/11/2006	
3	LOSCHIAVO GIUSEPPE	9,0000	20/01/1981	30/10/2010	
4	PROITI MARIA	9,0000	27/03/1983	04/06/2015	
5	BLANCO JULIEN	9,0000	12/10/1982	05/07/2017	
6	MAZZEO MARCO	9,0000	11/04/1989	16/12/2019	
7	ARCORIA ANTONINO FABRIZIO	9,0000	16/02/1986	31/01/2020	
8	CURTO IRENE	8,0000	30/09/1983		

GRADUATORIA: MEDICINA LEGALE

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	PIAZZA VINCENZO	37,0560	29/11/1974		
2	INCOGNITO TIZIANA	10,0000	27/07/1979		
3	CARUSO GIUSEPPE	9,9600	25/05/1961		
4	TROPEA FILIPPA MARIA	9,1050	30/12/1981		
5	MONACO LUCIA	9,0000	23/10/1973	17/05/2001	
6	SPINA ANNA	9,0000	29/03/1969	30/10/2001	
7	IOSIA SERENA CARMEN ALESSANDRA	9,0000	21/08/1875	22/10/2003	
8	LOMBARDO ISABELLA	9,0000	13/03/1974	22/10/2004	
9	DI PAOLA DANILA MARIA	9,0000	30/10/1977	26/10/2007	
10	BONFIGLIO CLAUDIA	9,0000	18/12/1979	27/10/2008	
11	NAPOLI CHIARA NATASCIA	9,0000	25/05/1978	28/10/2009	
12	BONFIGLIO PAOLA	9,0000	13/07/1980	10/04/2012	
13	INDORATO FRANCESCA	9,0000	10/12/1986	18/07/2016	
14	FICHERA MARTINA	9,0000	28/01/1988	06/08/2020	
15	CONDORELLI DARIO	9,0000	23/08/1991	03/11/2020	
16	CARDILLO PATRIZIA ANTONELLA	8,0000	18/01/1969	29/10/1998	
17	LIUZZO LUDOVICO SALVATORE	8,0000	05/04/1973	16/10/2002	
18	VALENTI VINCENZO	8,0000	06/03/1977	30/10/2006	
19	ARCIFA VERONICA	8,0000	14/12/1977	26/10/2007	
20	COSTA MANUELA	8,0000	27/06/1976	31/10/2008	
21	SERGIO TOMASELLO	8,0000	20/04/1979	08/06/2015	
22	PICONE ANNALISA ROBERTA	6,0000	12/12/1974		
23	MUNCIVI' CONCETTA MARIA	3,0000	29/10/1959		
Escluso: LIUZZI CLAUDIA			26/02/1977		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

GRADUATORIA: MEDICINA TRASFUSIONALE

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	ANIMA GABRIELLA GLORIA	8,0000	02/12/1987		

GRADUATORIA: NEFROLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	ROCCARO MARIA	9,0000	29/11/1969		
2	COSTA SEBASTIANA	8,0000	21/02/1964		

GRADUATORIA: NEUROLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	DI LEO MATILDE	19,7610	13/02/1959		
2	COMMADARI IRENE MARIA	17,7060	03/09/1977		
3	CARLA PECORARO	9,7740	08/01/1979		
4	FISICARO FRANCESCO	9,6750	06/07/1989		
5	GIARDINA FLORIANA	9,1020	15/07/1987		
6	FINOCCHIARO FRANCESCO	9,0000	01/04/1961	27/07/1990	
7	ALVANO ALESSANDRO	9,0000	24/05/1976	09/10/2006	
8	PLATANIA PAOLA	9,0000	25/07/1976	22/11/2010	
9	NASTASI LAURA	9,0000	09/08/1983	15/07/2014	
10	CHISARI CLARA GRAZIA	9,0000	07/01/1985	11/07/2016	
11	VINCIGUERRA LUISA	9,0000	28/03/1986	12/07/2016	19/07/2010
12	SCIACCA GIORGIA	9,0000	08/12/1985	12/07/2016	23/07/2010
13	BONOMO ROBERTA	9,0000	16/02/1990	06/11/2019	
14	VAGLI CARLA	9,0000	31/12/1987	03/02/2020	
15	RAPISARDA LAURA	9,0000	03/11/1990	04/11/2020	
16	TROVATO ROSARIO	8,0000	06/08/1961	24/07/1991	
17	TROVATO ANNALISA	8,0000	01/07/1969	24/10/2002	
18	BARBARINO GIULIANO	8,0000	02/02/1981	18/05/2015	
19	TOSCANO SIMONA	8,0000	24/05/1991	18/11/2020	
20	SERGI CATERINA MARIA ALFIA	6,7080	24/01/1964		
21	MARCHESE SALVATORE	6,0000	11/01/1965		

GRADUATORIA: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	BELFIORE TIZIANA	10,0000	06/10/1959		
2	PANE PAOLA	9,0000	06/06/1966	13/10/1998	
3	SCIUTO MARIA ROSA	9,0000	05/04/1965	23/10/2000	
4	GIUSEPPINA CHIARENZA	9,0000	13/03/1968	18/10/2001	
5	MICALE MARCO	9,0000	18/03/1987	12/01/2019	
6	DIANA PAOLA	9,0000	31/10/1989	05/11/2019	

GRADUATORIA: OCULISTICA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	ZAPPULLA EMILIA	19,9760	21/01/1979		
2	MARINO VIVIANA	19,3080	16/06/1982		
3	PENNISI GRAZIA MARIA G	18,9740	08/10/1963		
4	GIUFFRIDA STEFANIA	18,0690	01/06/1978		
5	BATTAGLIA MARTINA	15,5670	13/08/1985		
6	MUSCO ROSITA MARIA CARMEN	15,5550	01/03/1980		
7	MALANNINO DANIELA	10,6740	23/09/1981		
8	SPINELLO ALFONSO	9,5400	03/06/1981		
9	LA GLORIA VALERIO ALVISE	9,4050	25/07/1985		
10	FARO GIUSEPPE DANIELE	9,1560	14/10/1987		
11	RICOTTA FRANCESCA	9,0300	19/10/1989		
12	PANEBIANCO ROBERTA MARIA	9,0000	12/07/1988		
13	CIULLA MARIA ELENA	8,5520	25/04/1980		
14	CIFALINO VALENTINA	8,5310	11/07/1984		
15	LAURA FOTI	8,0000	28/08/1985		

GRADUATORIA: ODONTOIATRIA (con specializzazione)					
	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	FERRARO CARMEN	16,8660	22/02/1986	09/04/2014	
2	AGNONE ANNA MARIA	15,1020	06/09/1983	06/05/2016	
3	LO SCIUTO GLENDA	12,1530	28/03/1988	26/10/2015	
4	DISTEFANO MARIA LUISA	12,1260	05/06/1977	10/11/2004	
5	LO BUE LOREDANA	11,9280	27/04/1987	25/05/2015	
6	VERSACE VITTORIA	9,3810	09/05/1972	27/10/2000	
7	TRIGILA SILVIA	9,1160	03/01/1988	25/02/2016	
8	CIANCIO MARISTELLA	9,0000	13/04/1966	09/12/1993	
9	SCALISI GIOVANNI	9,0000	18/12/1964	30/11/1995	
10	MAZZAGLIA ROSALBA MARIA	9,0000	21/02/1985	31/10/2012	
11	LEOCATA CARMELO	9,0000	27/12/1985	21/05/2014	
12	BARBAGALLO ISABELLA MARIA	9,0000	03/10/1991	28/10/2019	
13	LOMBARDO SALVATORE MARCO	9,0000	15/04/1986	12/02/2020	
14	RAPISARDI CARLA	8,2260	23/08/1965	01/12/1994	
15	CHIRICO ALBERTO	6,0000	21/08/1987	17/12/2020	
Escluso: BRUGALETTA ALESSANDRO			09/08/1987		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/03/2020 art. 19 c. 1 e dal bando					
Escluso: PELLEGRINO GIOVANNI			06/12/1973		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/03/2020 art. 19 c. 1 e dal bando					
Escluso: SALAMONE MARCO			28/05/1965		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/03/2020 art. 19 c. 1 e dal bando					

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA



**GRADUATORIA ODONTOIATRIA ESCLUSI:
NON IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE COME RICHIESTO
Art. 19 comma 4 lettera d) dell'ACN 31/03/2020 e s.m.i.**

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	DI PAOLA DAVIDE	31,8930	03/03/1979		
2	QUARTARONE GIUSEPPE	30,1580	26/11/1973		
3	MANNAI MAURO	23,5320	10/11/1978		
4	PARISI CARMELA	23,5070	02/01/1965		
5	CARMELO BLANDA	18,8780	23/07/1977		
6	DI MAURO ALFIO	14,8620	06/11/1979		
7	BALESTRERO PATRIZIA	11,6900	29/01/1961		
8	SIGNORELLO MARIO	10,4040	08/09/1971		
9	PIRRONE MARIA FRANCESCA	10,3170	09/01/1977		
10	SICILIANO GIOVANNI	9,9030	03/04/1960	28/11/1988	
11	PIRO TIZIANA CARMEN	9,3800	03/08/1978		
12	DI PAOLA VINCENZA	9,0000	30/05/1957	04/11/1987	
13	VALENTI FLAVIA	8,8290	29/05/1980		
14	FABIANO FRANCESCA	8,6010	16/11/1988		
15	D'AGATA MARCELLO	8,5940	10/12/1964		
16	COSTANZA DOMENICA	7,5100	06/07/1956		
17	FRAGALA' MICHELE	5,0000	24/10/1956	28/11/1988	
18	MUSUMECI DAVIDE	4,3830	09/11/1973		
19	LEONARDI ROSITA GIOVANNA	3,9390	02/10/1989		
20	INZERILLI CARMELO	3,6240	13/05/1977		
21	SALVO BIRRECI	3,0000	24/12/1965		05/07/1990
22	ALBANI ELISA GIULIANA ANTONELLA	3,0000	09/01/1964		06/07/1990
23	D'ANNA GIOVANNI	3,0000	08/12/1971		28/07/1995
24	CALABRINI CHIARA	3,0000	16/02/1983		19/10/2010
25	GURRERA GIORGIO	3,0000	18/05/1993		19/07/2017
26	COSENTINO LEANDRO	3,0000	12/05/1993		21/07/2017
27	FRAZZETTA ANDREA	3,0000	17/01/1992		24/07/2018
28	CHIARENZA GIOVANNI PAOLO SALVATORE	3,0000	29/04/1995		17/07/2019

COPIA TRATTATA
NON VALIDA

**GRADUATORIA ODONTOIATRIA ESCLUSI:
NON IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE COME RICHIESTO
Art. 19 comma 4 lettera d) dell'ACN 31/03/2020 e s.m.i.**

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
29	PINIZZOTTO MIRTA	3,0000	04/06/1995		29/07/2020
30	BORZI FEDERICA	3,0000	10/06/1994		29/07/2020
31	PRIVITERA SALVATORE	2,1440	14/04/1978		
32	SAMBATARO UMBERTO MARIA	2,0990	05/12/1994		
33	MANGANO GIUSEPPA CATERINA	2,0000	30/04/1966		30/11/1989
34	CARBONE GIANCARLO GIUSEPPE	2,0000	25/03/1963		18/07/2002
35	BAGLIO ORAZIO ANTONIO	2,0000	18/10/1977		21/07/2004
36	SORBELLO GIUSEPPE	2,0000	08/12/1984		22/10/2009
37	BARBAGALLO GIANLUCA	2,0000	23/07/1987		24/07/2012
38	CARDILLO FRANCESCO	2,0000	30/07/1988		15/10/2013
39	LOMBARDO ROBERTO	2,0000	14/11/1990		22/07/2016
40	NOCERA MARIA ELENA	2,0000	04/12/1988		22/09/2016
41	MORINA CLAUDIO NICOLA	2,0000	29/12/1991		13/07/2017
42	GRASSO FEDERICO	2,0000	24/10/1991		23/07/2018
43	SAMBATARO SALVATORE MARIA	2,0000	08/03/1989		24/10/2018
44	ALBANI MARCO SESTO	2,0000	14/03/1991		17/07/2019
45	FRAGALA' GLORIA	2,0000	23/06/1995		13/07/2020
46	TORRISI GIULIA	2,0000	12/07/1994		23/07/2020
47	CARUSO SALVATORE ANTONIO	0,1920	07/10/1989		
48	DI GIACOMO GIOVANNI	0,0000	08/12/1989		28/06/2013
49	CHIARENZA MARIA CHIARA	0,0000	21/07/1991		03/07/2014
50	DI GIACOMO DARIA ANNA	0,0000	18/01/1991		02/07/2015
51	TORRISI MARIA IVANA	0,0000	15/05/1994		06/07/2018

GRADUATORIA: ONCOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	COSTANZA DOMENICA	9,4800	06/07/1956		
2	DI DIO LAURA CONCETTA GIUSEPPA	9,2120	16/03/1975		
3	DIMARCO ROSANNA	9,0000	06/06/1968		
4	SAVA SERENA	8,0000	06/11/1986		

GRADUATORIA: ORTOPEDIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	SIMONI GIANMARCO	10,5170	14/05/1988		
2	PAPOTTO GIACOMO	8,4770	15/09/1984		
3	COSTARELLA LUCIANO	8,0000	05/08/1958	18/07/1991	
4	PRIVITERA VINCENZO ALESSANDRO	8,0000	26/08/1977	20/03/2017	
5	MESSINA LUCIANO GIUSEPPE	5,3120	11/05/1960		

GRADUATORIA: OSTETRICIA E GINECOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	OLIVERI MARIA CONCETTA	37,3290	08/04/1958		
2	MARCHESE MARGHERITA	20,5260	12/07/1982		
3	LIZZIO IRENE ANGELA	9,6600	09/08/1978		
4	MUSUMECI MARIA CRISTINA	9,4860	22/02/1964		
5	TESTONI BLASCO DI SCIACCA ALESSANDRA LUCIA	9,1170	19/03/1976		
6	FINOCCHIARO VALERIA ROSANNA	9,0390	05/03/1968		
7	ABRUZZO SIMONA ROSA MARIA	8,0000	10/10/1982		
8	ANNA PALMISANO	7,0000	16/04/1968		
Escluso: SORRENTI MAURIZIO SEBASTIANO			09/05/1958		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

GRADUATORIA: OTORINOLARINGOIATRIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	BONARRIGO MARIA	33,3940	10/02/1971		
2	GRECO GAETANO MARIA	17,5980	31/10/1973		
3	SAFINA GIOVANNI	17,3930	21/09/1981		
4	MARINO ALESSANDRO	15,7640	10/08/1979		
5	FUGALE GIUSEPPE	14,8130	15/12/1981		
6	SANTANGELO MANUELA	13,9010	03/08/1979		
7	ALEO GIUSEPPINA	11,8190	07/11/1986		
8	LICCIARDELLO MUSMECI MICHELA	11,8170	15/12/1978		
9	NICITA RITA ANGELA	11,2150	24/10/1982		
10	PENNISI ORAZIO GIUSEPPE	10,0000	28/02/1961		
11	SPATARO DANIELE	9,3930	16/01/1988		
12	MICALEF RITA	9,2540	17/09/1971		
13	D'ANDREA GABRIELLA	9,1190	18/12/1971		
14	CHIANTIA VINCENZO	9,0000	26/03/1960	08/07/1987	
15	ALBERIO ANNA MARIA	9,0000	06/12/1968	05/06/2015	
16	PANUCCIO CARMELO	9,0000	21/07/1986	13/02/2019	
17	POLLICINA ISABELLA	9,0000	28/02/1990	19/11/2020	21/07/2015
18	MIGLIORE FRANCESCA	9,0000	25/08/1989	19/11/2020	23/10/2015
19	NASO ANTONIO	8,4620	28/01/1987		
20	GRASSO SALVATORE ROBERTO	8,2700	23/04/1976		
21	COSTA CLAUDIA	8,2100	02/11/1985		
22	DANIELLO AUGUSTO	8,0000	28/03/1978	30/07/2011	
23	FIORITO FRANCESCO	8,0000	21/05/1984	08/08/2018	20/10/2011
24	CAMPIONE GIANLUCA	8,0000	07/06/1984	08/08/2018	19/03/2012
25	GULINO ALESSANDRO	8,0000	10/07/1988	08/08/2018	24/07/2012
26	SCHEMBRI DANILA	8,0000	15/07/1986	04/11/2019	
27	FOLLARI STEFANIA	8,0000	08/07/1987	12/11/2019	
28	TORRISI ALDO	8,0000	19/01/1990	29/10/2020	
29	VIVIANA NICASTRO	8,0000	21/06/1988	03/11/2020	
30	RUSSO MICHELE	8,0000	08/06/1987	19/11/2020	

GRADUATORIA: PATOLOGIA CLINICA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	RAPISARDA GIUSEPPE	8,0000	20/06/1965	15/07/2016	
2	ALAMO ANGELA	8,0000	26/08/1986	03/09/2020	
3	ANIMA GABRIELLA GLORIA	8,0000	02/12/1987	12/11/2020	

GRADUATORIA: PEDIATRIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	NICOLOSI ALESSANDRA MARIA SANTA	10,4880	11/11/1973		
2	MAZZA FRANCESCA	9,0000	03/02/1989		

GRADUATORIA: PNEUMOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	MAGRI SALVATORE	9,0000	21/04/1959	30/11/1993	
2	PUGLISI SALVATRICE	9,0000	15/05/1967	22/11/1995	
3	SANTONOCITO GIUSEPPE	9,0000	21/08/1961	29/11/1996	
4	PAOLINO GIUSEPPINA	8,0000	13/01/1969		
5	GALSERAN CHRISTINE	5,0000	02/06/1970		

GRADUATORIA: PSICHIATRIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	MONTELEONE CARLO CALOGERO	9,0000	04/01/1962	05/07/1993	
2	FRENI LAURA MARIA RITA	9,0000	23/03/1967	10/11/1995	
3	CONTARINO MARIA IDA	9,0000	20/09/1965	29/11/1997	
4	PRESTIFILIPPO DARIO	9,0000	20/03/1990	04/11/2020	
5	BASILE LUCIA	9,0000	22/04/1991	16/11/2020	21/07/2015
6	AVELLA MARIA TERESA	9,0000	24/01/1991	16/11/2020	28/07/2015
7	CONTI CLAUDIO	8,2100	28/11/1982		
8	GATTUSO CATERINA	8,0000	15/07/1986	28/08/2017	
9	ALTAMORE FRANCESCO	8,0000	26/08/1990	29/10/2020	
10	SOLLIMA GIOVANNI	6,0000	05/03/1964		

GRADUATORIA: PSICOTERAPIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	MONTELEONE CARLO CALOGERO	9,0000	04/01/1962	05/07/1993	
2	FRENI LAURA MARIA RITA	9,0000	23/03/1967	10/11/1995	
3	CONTARINO MARIA IDA	9,0000	20/09/1965	29/11/1997	
4	MASSIMINO SIMONA	7,0000	08/06/1984		

GRADUATORIA: RADIOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	RUGGERI CRISTINA	21,4070	21/06/1978		
2	CANFORA CINZIA	12,8910	28/10/1977		
3	MALFA PIERANTONIO	9,0000	21/03/1960	12/07/1988	
4	POLIZZI SALVATORE	9,0000	24/06/1964	30/10/1995	
5	DE MARCO ELISA	9,0000	13/11/1967	31/10/1996	
6	DILETTOSO SALVATORE MARIA	9,0000	07/10/1986	08/07/2016	
7	MALAGUARNERA MARIANGELA	9,0000	15/05/1986	10/07/2017	
8	CATURANO VALENTINA	9,0000	14/08/1986	10/12/2019	
9	VIZZINI ILENIA ANNA AGATA	9,0000	22/07/1988	01/04/2020	
10	CHIARENZA ALESSANDRA	9,0000	18/02/1990	06/11/2020	
11	DILETTOSO ALESSANDRA	9,0000	15/04/1989	17/11/2020	
12	GRASSI ORAZIO GIULIANO	8,5040	24/11/1988		
13	EMANUELA RAPISARDI	8,0000	19/12/1964	24/09/1998	
14	GULLETTA GRAZIAMARIA	8,0000	22/04/1979	31/10/2007	
15	CHIMENTI ALFIO GIANLUCA	8,0000	28/01/1990	12/11/2020	
16	CAPUTO GABRIELE	7,0000	11/08/1976		
17	DE MARCO EMANUELA	6,0000	19/05/1969		
18	VALENTI NICOLETTA	5,0660	03/04/1976		

GRADUATORIA: REUMATOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	DI GREGORIO LUCIA	16,4760	24/08/1963		
2	TROPEA SEBASTIANO	14,9610	24/06/1958		
3	CORALLO GIORGIO ALBERTO	14,5920	26/07/1984		
4	RUSSO ALESSANDRA	11,6580	02/01/1982		
5	AMATO GIORGIO	9,3270	10/11/1980		
6	DAL BOSCO YLENIA	9,0000	30/03/1989	06/11/2019	
7	APRILE MARIA LETIZIA	9,0000	05/03/1987	17/11/2020	
8	CIRILLO MARIATERESA	8,4830	06/07/1988		
9	GUERRERI MARIA DONATELLA	8,3240	29/09/1965		
10	ONESTINI DARIO ATTILA	7,6390	04/03/1971		
11	BENENATI ALESSIA DEBORA ELISABETTA	7,0660	15/05/1968		

GRADUATORIA: SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	BASILE LAURA	9,0000	01/09/1981		

GRADUATORIA: UROLOGIA

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	GAETANO ANELLO	22,0530	24/08/1971		
2	COLLURA ZAIRA	16,3760	02/09/1978		
3	PATTI DANILO FRANCESCO GIUSEPPE	10,7180	06/03/1972		
4	MAZZONE GAETANO	9,0360	12/05/1961		
5	LEONARDI ROSARIO	9,0000	07/10/1981		
6	PULVIRENTI MARIO	8,0000	14/07/1983	04/06/2015	
7	DI MAURO MARINA	8,0000	10/04/1987	04/11/2020	
8	IACONA GABRIELE	7,0000	20/10/1979		
9	LEONE STEFANIA	6,2810	29/11/1977		

GRADUATORIA: AREA A - Sanità Animale

	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	FLAVIA PRUITI CIARELLO	11,7750	16/09/1987		
2	PITTALA' SALVATORE	9,2670	05/11/1980		
3	LA FATA ELVIRA SERENA	9,0360	09/09/1988		
4	SEBASTIANO GRASSO	9,0000	16/02/1984	06/07/2012	
5	MARINO RINO	9,0000	17/12/1978	21/12/2015	
6	FALCONE ANNASTELLA	8,0000	25/01/1989	31/10/2018	
7	RAGUSA MONICA	8,0000	07/05/1986	28/10/2019	
8	CALABRO' ILENIA	8,0000	01/09/1992	10/09/2020	
9	INGRA LAURA	8,0000	16/08/1983	28/10/2020	28/03/2012
10	RINALDO FEDERICA	8,0000	05/02/1989	28/10/2020	04/11/2015
11	LOMBARDI LUCIA	8,0000	13/01/1991	28/10/2020	30/05/2017
12	BASILE FLAMINIO	7,0000	02/02/1990		
13	SCUDERI ALESSANDRO	6,1770	29/08/1988		
14	CUCINOTTA SALVATORE	6,0000	23/05/1988	17/12/2015	
15	CALI' FILIPPO	6,0000	19/02/1987	27/07/2018	
16	PACINI ADRIANO	6,0000	15/01/1987	09/11/2018	
17	POLITI ROBERTA	5,0000	10/12/1987	14/12/2017	
18	GIOMPAOLO ADRIANO	5,0000	05/10/1990	15/07/2019	
19	CUCINOTTA FAUSTO	5,0000	01/01/1991	21/11/2019	
20	LUCA TROMBETTA MARIO	3,0000	27/05/1981		
Escluso: ARENA PAOLO			21/07/1988		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

COPIA TRATTA DAL SIT
NON VALIDA PER LA



GRADUATORIA: AREA B - Igiene della produzione					
	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	PITTALA' SALVATORE	11,6280	05/11/1980		
2	GAMBUZZA CORRADO	10,6580	10/09/1967		
3	GALA MARIANNA	10,0000	19/05/1977		
4	GUARNERA SALVATORE	9,9090	11/08/1981		
5	TRIPODI FRANCESCO	9,2520	16/06/1986		
6	CUDIA CRISTINA	9,0150	01/05/1985		
7	MARINO RINO	9,0000	17/12/1978		
8	ALIBERTI ANTONINO	8,0000	22/07/1971	07/07/2001	
9	CATALDO SERENA	8,0000	18/09/1982	18/12/2013	
10	COCI NATALIA MARTINA GIADA	8,0000	23/01/1984	19/07/2018	
11	NATALIA RUSSO	7,0000	27/03/1988		
12	CAMMAROTO CONCETTA	6,0000	24/12/1978	19/07/2011	03/04/2008
13	MAROTTA STEFANIA MARIA	6,0000	26/12/1980	19/07/2011	03/11/2008
14	GIANLUCA PRESTI	6,0000	10/04/1979	10/10/2014	
15	CALABRO ANDREA	6,0000	04/05/1986	30/09/2015	
16	COMISI DONNA MAURA MARTINA	6,0000	18/02/1986	18/07/2019	
17	OLIVIERO ANGELA	6,0000	20/04/1987	21/07/2020	
18	COSTANZO FRANCESCO	5,1240	21/05/1988		
19	DI PAOLA FORTUNATO	5,0000	12/09/1983	18/12/2012	
20	GATTO ROSANGELA	5,0000	10/12/1972	15/10/2013	
21	CUCINOTTA JOSEPHINE	3,0000	19/03/1981	10/12/2012	
22	SAITTA LORENZO	3,0000	19/04/1983	30/09/2015	
23	SPINELLI MARIA	3,0000	28/01/1983	15/10/2019	

COPIA TRATTA DAL SIT
NON VALIDA PER LA

GRADUATORIA: AREA C - Igiene degli allevamenti					
	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
1	FLAVIA PRUITI CIARELLO	11,7750	16/09/1987		
2	GAMBUZZA CORRADO	10,6580	10/09/1967		
3	GALA MARIANNA	10,4020	19/05/1977		
4	TRIPODI FRANCESCO	9,4710	16/06/1986		
5	CUDIA CRISTINA	9,3150	01/05/1985		
6	SEBASTIANO GRASSO	9,0000	16/02/1984	06/07/2012	
7	PITTALA' SALVATORE	9,0000	05/11/1980	21/11/2012	03/11/2009
8	MARINO RINO	9,0000	17/12/1978	21/11/2012	03/11/2009
9	ALIBERTI ANTONINO	8,0000	22/07/1971	07/07/2001	
10	COCI NATALIA MARTINA GIADA	8,0000	23/01/1984	19/07/2018	
11	FALCONE ANNASTELLA	8,0000	25/01/1989	31/10/2018	
12	RAGUSA MONICA	8,0000	07/05/1986	28/10/2019	
13	CALABRO' ILENIA	8,0000	01/09/1992	10/09/2020	
14	INGRA LAURA	8,0000	16/08/1983	28/10/2020	28/03/2012
15	RINALDO FEDERICA	8,0000	05/02/1989	28/10/2020	04/11/2015
16	LOMBARDI LUCIA	8,0000	13/01/1991	28/10/2020	30/05/2017
17	NATALIA RUSSO	7,0000	27/03/1988		
18	GIANLUCA PRESTI	6,0000	10/04/1979	10/10/2014	
19	CALABRO ANDREA	6,0000	04/05/1986	30/09/2015	
20	CUCINOTTA SALVATORE	6,0000	23/05/1988	17/12/2015	
21	CALI' FILIPPO	6,0000	19/02/1987	27/07/2018	
22	PACINI ADRIANO	6,0000	15/01/1987	09/11/2018	
23	COMISI DONNA MAURA MARTINA	6,0000	18/02/1986	18/07/2019	
24	DI PAOLA FORTUNATO	5,0000	12/09/1983	18/12/2012	
25	POLITI ROBERTA	5,0000	10/12/1987	14/12/2017	
26	GIOMPAOLO ADRIANO	5,0000	05/10/1990	15/07/2019	
27	SCUDERI ALESSANDRO	3,5760	29/08/1988		
28	LUCA TROMBETTA MARIO	3,0000	27/05/1981	31/07/2012	
29	CUCINOTTA JOSEPHINE	3,0000	19/03/1981	10/12/2012	
30	SAITTA LORENZO	3,0000	19/04/1983	30/09/2015	
31	COSTANZO FRANCESCO	3,0000	21/05/1988	16/07/2018	

GRADUATORIA: AREA C - Igiene degli allevamenti					
	Cognome - Nome	Punteggio	Data Nascita	Data specializzazione	Data laurea
Escluso: ARENA PAOLO			21/07/1988		
Domanda trasmessa in modo difforme dall'ACN 31/3/2021 art. 19 c. 1 e dal bando					

(2022.15.773)102

DECRETO n. 347 del 26 aprile 2022.

Adozione del documento "Linee di indirizzo finalizzate alla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OTLT) nel paziente adulto in Regione Sicilia".

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del S.S.N.;
- Visto** il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni;
- Visto** l'art.32 comma 9 della Legge 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;
- Visto** il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;
- Vista** la legge 23 dicembre 2000, n.388;
- Vista** la Legge 16 novembre 2001, n. 405;
- Visto** il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 come convertito con la Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed in particolare l'art. 48 " Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario "resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato D.L.n. 269/2003;
- Vista** la legge 30 dicembre 2004, n 311, ed in particolare l'articolo 1, commi 181 e 183;
- Visto** il D.D.G. n. 6267 del 19.09.2005 recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.425/96";
- Vista** la Legge Regionale 14 Aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- Visto** il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza pubblicato sulla GURI n. 65 del 12 marzo 2017;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" che, all'art. 1 comma 475, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016 nella misura del 7,85 per cento;
- Considerato** che una rilevante quota della spesa farmaceutica per acquisti diretti è ascrivibile ai gas medicinali, ed in particolare all'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OTLT);
- Preso atto** che in Sicilia nel 2021 (gen-nov) è stata rilevata una spesa relativa agli acquisti diretti per gas medicinali di circa 34 milioni di euro, pari quasi al doppio rispetto al tetto di spesa sul Fondo Sanitario Nazionale (0.38% vs. 0.20%);
- Considerato** altresì che il buon uso dei farmaci sull'intero territorio regionale non può prescindere dall'appropriatezza delle prescrizioni;
- Considerato** che l'uso inappropriato dei farmaci si traduce in una perdita di efficacia delle terapie, in un aumento del rischio di eventi avversi e in un incremento ingiustificato della spesa farmaceutica;

- Considerato** che il Tavolo Tecnico Ministeriale, in merito all'attuazione del Programma Operativo 2019-2021, del Programma Operativo per la gestione dell'emergenza epidemiologica dal Covid-19 e degli adempimenti LEA e MEF 2019, ha evidenziato come la spesa per i gas medicinali rimanga particolarmente elevata per la Regione, suggerendo al contempo la necessità di dare luogo ad azione correttive importanti;
- Considerato** altresì che la gestione dell'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine presenta marcata eterogeneità sul territorio regionale;
- Ritenuto** pertanto di dover armonizzare ed applicare sul territorio regionale una modalità di gestione delle prescrizioni di OTLT nel paziente adulto, che garantisca il pieno rispetto delle disposizioni previste dai provvedimenti nazionale e dei criteri di appropriatezza d'uso;
- Visto** il Documento recante "*Linee di indirizzo finalizzate alla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OTLT) nel paziente adulto in Regione Sicilia*", finalizzato a revisionare l'approccio alla OTLT, condividendo strategie operative che soddisfino contemporaneamente il principio dell'efficacia clinica per il paziente e quello della razionalizzazione delle risorse;
- Visto** il D.lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Vista** la L.R. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*";

DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte, è approvato il documento "*Linee di indirizzo finalizzate alla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nel paziente adulto in Regione Sicilia*" che diventa parte integrante del presente Decreto. Tale documento disciplina le condizioni per la prescrizione a carico del SSN dell'ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nel paziente adulto.
- Art. 2)** Il presente Decreto sarà trasmesso alla GURS e avrà efficacia a far data dal 6 giugno 2022.

Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 26 aprile 2022

LA ROCCA

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

Linee di indirizzo finalizzate alla prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nel paziente adulto in Regione Sicilia



1. PREMESSA

L'Ossigenoterapia Domiciliare a Lungo Termine (OTLT) rappresenta un trattamento indispensabile per i pazienti con Insufficienza Respiratoria Cronica (IRC), in quanto in grado di modificarne favorevolmente l'aspettativa e la qualità di vita. Il mantenimento di tale standard di cura è inteso come strumento imprescindibile allo scopo di garantire la stabilità clinica del paziente e di ridurre le ospedalizzazioni, limitando l'elevato consumo di risorse sanitarie. Infatti, laddove venga attivata l'Assistenza Domiciliare Respiratoria, nei casi in cui i pazienti non siano in condizione di potersi recare presso gli ambulatori, e siano effettuati regolari controlli clinici e strumentali, si assiste ad una riduzione degli episodi di riacutizzazione e di scompenso e del numero dei ricoveri, con una conseguente minore spesa a carico del SSN **(1,2)**.

In Italia la OTLT si caratterizza per una larga e consolidata diffusione, nonché per una spesa elevata e crescente, determinando un rilevante costo di gestione per la collettività (circa 250 milioni di euro/anno) **(3)**.

In particolare, in Sicilia nel 2021 (gen-nov) è stata rilevata una spesa relativa agli acquisti diretti per gas medicinali di circa 34 milioni di euro, pari quasi al doppio rispetto al tetto di spesa sul Fondo Sanitario Nazionale (0.38% vs. 0.20%).

Il maggiore livello di spesa per la OTLT, osservato a livello regionale (anche rispetto ad altre Regioni), non è spiegabile esclusivamente con un elevato numero dei pazienti trattati; esso infatti è verosimilmente ascrivibile all'adozione di inappropriate strategie terapeutiche e a procedure di approvvigionamento non ottimali, ed in particolare:

- all'eccessivo ricorso all'ossigeno liquido, nettamente più costoso, rispetto al cosiddetto "concentratore di ossigeno";
- alle prescrizioni al di fuori delle indicazioni autorizzate e non conformi alle vigenti Linee-Guida **(4)**.
- ad un monitoraggio non accurato;
- a procedure di gara anacronistiche.

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento nasce dalla necessità di revisionare l'approccio alla OTLT, condividendo strategie operative che soddisfino contemporaneamente il principio dell'efficacia clinica per il paziente e quello del risparmio economico per la collettività, tenendo anche conto di alcune innovazioni tecniche, quale l'introduzione del "concentratore", che potrebbero ridimensionare l'utilizzo dell'ossigeno liquido. Le Raccomandazioni contenute in questo documento intendono standardizzare il ricorso alla OTLT nella Regione Siciliana nell'ottica di una maggiore appropriatezza ed efficienza.

3. INDICAZIONI E CRITERI PRESCRITTIVI

La OTLT è indicata nei pazienti con *IRC stabilizzata* o con *ipossiemia notturna* o con *ipossiemia da sforzo*. Il box riporta le affezioni polmonari per le quali viene indicato il ricorso alla OTLT.

Tabella 1. insufficienza respiratoria cronica secondaria alle seguenti patologie per le quali viene indicato il ricorso alla OTLT

Box: insufficienza respiratoria cronica secondaria alle seguenti patologie per le quali viene indicato il ricorso alla OTLT
BPCO
Asma grave
Malattie interstiziali del polmone
Fibrosi cistica
Bronchiectasie
Scompenso cardiaco cronico
Malattie vascolari polmonari
Neoplasie polmonari

Per le patologie non indicate in tabella non sono disponibili evidenze di efficacia. In tal caso la prescrizione va attentamente valutata, caso per caso, in base alle specifiche caratteristiche di ogni singolo paziente (1).

Per tutti i pazienti devono, in ogni caso, essere rispettate le seguenti indicazioni:

3.1. Indicazioni assolute

3.1.1. IRC in fase stabile con trattamento farmacologico ottimale che presenti valori di PaO₂ <55 mmHg a riposo

3.1.2. IRC in fase stabile con trattamento farmacologico ottimale che presenti PaO₂ compresa fra 55 e 60 mmHg e coesistenza di almeno uno dei seguenti fattori aggiuntivi:

- policitemia (ematocrito > 55%);
- segni di ipertensione polmonare;
- segni di sofferenza ipossica tissutale (edemi da scompenso cardiaco dx, peggioramento dello stato mentale);
- cardiopatia ischemica.

La persistenza dei criteri di indicazione ad ossigenoterapia a lungo termine e la eventuale rititolazione del flusso di O₂ va confermata entro 90 giorni da uno specialista Pneumologo mediante esecuzione di emogasanalisi arteriosa (EGA) in aria ambiente o, in caso di impedimento oggettivo (emergenza Covid, paziente non spostabile o mancata disponibilità di emogasanalisi a domicilio...), mediante acquisizione della SaO₂% periferica e confronto con quella registrata alla prima prescrizione, se ritenuta sicura e affidabile (basso rischio di ipercapnia).



3.2. Indicazioni relative

Nei pazienti con malattie respiratorie croniche l'insorgenza di ipossiemia transitoria durante il sonno e/o l'esercizio fisico può assumere un ruolo rilevante nello sviluppo di complicanze quali l'ipertensione polmonare o il cuore polmonare.

Poiché i pazienti affetti da BPCO possono andare incontro ad ipossiemia anche durante sforzi di intensità lieve-moderata, deve essere dedicata particolare attenzione ad indagare la presenza di disturbi respiratori che favoriscono l'insorgenza di ipossiemia sonno-correlata, quali Sindrome delle Apnee nel Sonno di tipo Ostruttivo (OSAS) o apnee centrali, nonché la tolleranza all'esercizio fisico.

Nei pazienti che presentino **desaturazione ossiemoglobinica intermittente**, la OTLT è indicata nelle seguenti condizioni:

- **Sonno:** la Saturazione Ossiemoglobinica (SpO₂) si mantiene al di sotto del 90% per almeno il 30% del tempo di registrazione nel corso di un monitoraggio notturno della durata pari ad almeno 6 ore; il monitoraggio notturno durante ossigenoterapia evidenzia un significativo miglioramento dell'ipossiemia (SpO₂ ≥ 90% per >80% della registrazione);
- **Esercizio fisico:** vi è il riscontro pulsossimetrico di desaturazione ossiemoglobinica durante l'esercizio fisico (SaO₂ <90%) in presenza di pneumopatia cronica e associata a sintomi (dispnea, dolore toracico, altro); vi è indicazione a O₂ terapia durante lo sforzo ad un flusso sufficiente per mantenere la SaO₂ > 90% durante la esecuzione dell'esercizio. Test applicabile: test del cammino nei 6 minuti o altri test da sforzo.

Anche in questo caso allo scopo di verificare l'appropriatezza della prescrizione, l'indicazione all'OTLT va riconfermata a 90 giorni dalla prescrizione iniziale.

4. PERCORSO PER L'EROGAZIONE DELLA OTLT NELL'ADULTO

La prescrizione di OTLT deve essere effettuata da un medico specialista in pneumologia, operante presso una Struttura territoriale o ospedaliera pubblica o privata accreditata; a tale Struttura spetta il compito di verificare i criteri di inclusione, stabilire la periodicità dei *follow-up* ed organizzare i controlli, addestrare il paziente ed i familiari alla corretta gestione della OTLT.

Le Aziende Sanitarie che risultino sprovviste di tale struttura di Pneumologia dovranno individuare uno o più medici pneumologi di riferimento, ancorché operanti in Strutture diverse dalle Pneumologie, e/o promuovere accordi interaziendali con un Centro di Pneumologia di riferimento che, in un'ottica di collaborazione continua, possa garantire un'adeguata gestione del paziente in OTLT.

Nel caso in cui sia impossibile accedere tempestivamente alla consulenza pneumologica, la prima prescrizione potrà essere effettuata anche da uno specialista in medicina interna, geriatria, cardiologia o in oncologia, che potrà attivare una "*prescrizione temporanea*" secondo percorsi definiti a livello aziendale. Tale prescrizione avrà la durata massima di 90 giorni. Contestualmente, dovrà essere contattato uno Pneumologo di riferimento per concordare la successiva presa in carico del paziente. La prescrizione della OTLT deve essere riconfermata annualmente previo un appropriato *follow-up* (almeno 2 controlli annuali con esecuzione di EGA). Contestualmente alla prescrizione deve essere rilasciata la richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per "*Insufficienza Respiratoria Cronica*" (Codice 024).

Nel caso in cui un paziente venga dimesso con prescrizione di OTLT da una Struttura diversa dalla Azienda di residenza, il medico prescrittore trasmetterà al medico di medicina generale la documentazione necessaria

alla successiva presa in carico del paziente da parte dello specialista di riferimento per la OTLT territorialmente competente. Tale percorso è valido anche per i pazienti in OTLT domiciliati nelle strutture protette.

Il Piano Terapeutico (PT) per la prescrizione (Allegato A) deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, codice fiscale e codice tessera sanitaria;
- affezione che ha condotto all'insufficienza respiratoria cronica;
- valori di PaO₂, PaCO₂, SaO₂% e pH a riposo rilevati al momento della diagnosi per la prima prescrizione
- valori di PaO₂, PaCO₂, SaO₂% e pH a riposo durante ossigenoterapia;
- grado di mobilità;
- fonte di erogazione;
- flusso d'ossigeno prescritto a riposo, durante la notte e in corso di esercizio fisico;
- durata quotidiana della OTLT;
- data inizio trattamento;
- data del controllo successivo.

Tale PT, controfirmato dallo Pneumologo di riferimento, deve essere inviato al Distretto dell'ASP di residenza del paziente per la successiva validazione ed attivazione del servizio e al Servizio di Farmacia dell'ASP per il monitoraggio della prescrizione.

4.1. Titolazione del flusso di ossigeno

La titolazione del flusso di O₂ deve essere eseguita mediante emogasanalisi arteriosa o, in alternativa, nei casi di impossibilità precedentemente descritti, mediante la misurazione della SaO₂%.

4.2. Modalità e fonti di somministrazione

L'utilizzo della OTLT prevede la scelta dell'idonea fonte di somministrazione:

4.2.1. Concentratore fisso di ossigeno: tale apparecchio è consigliabile per bassi flussi di O₂, comunque non superiore a 5 L/min (5).

4.2.2. Concentratore portatile con batteria: è in grado di erogare flussi d'ossigeno continuo o pulsatile compresi fra 0-3 L/min con Frazione Inspiratoria di Ossigeno (FiO₂) > 80%.

4.2.3. Contenitore criogenico di ossigeno liquido di tipo fisso o portatile (stroller): è in grado di erogare flussi d'ossigeno compresi fra 0-15 L/min; E' più costoso rispetto al concentratore (6). Questa sorgente va riservata, pertanto, agli individui che necessitano di alti flussi di O₂ (>5 L/min) o che mantengano attività fisica e vita di relazione (7).

4.2.4. Contenitore di ossigeno gassoso: è in grado di erogare flussi di ossigeno elevati; ha il vantaggio di permettere lo stoccaggio a lungo termine, data l'assenza di perdite dalla bombola; può essere disponibile anche come sorgente trasportabile (bombole di ossigeno portatili). La manipolazione è a volte difficile per le persone anziane; ha inoltre un costo elevato. Questa sorgente va pertanto utilizzata esclusivamente come fonte di soccorso, in situazioni particolari (ad es. mancanza di erogazione di corrente elettrica, guasto tecnico dell'apparecchiatura, improvvisa necessità di flussi di O₂ particolarmente elevati).

In base all'autonomia funzionale e al fabbisogno di O₂ del paziente, i criteri per la prescrizione delle differenti modalità di erogazione di O₂ sono i seguenti:

a. Concentratore fisso: pazienti con mobilità gravemente ridotta:

- pazienti allettati o che non escono dal proprio domicilio;
- pazienti che non intendono utilizzare l'ossigeno fuori dalla propria abitazione;
- flussi a riposo ≤ 5 L/min;

b. Concentratore fisso + bombole gassose portatili: pazienti a bassa mobilità e basso flusso:

- periodi di uscita < 2 h/die;
- flussi continui in mobilità non superiori a 3 L/min;

c. Concentratore fisso + concentratore portatile: pazienti ad elevata mobilità e basso flusso:

- periodi di uscita > 2 h/die;
- flussi continui in mobilità non superiori a 3 L/min;

d. Contenitore criogenico fisso: pazienti con mobilità gravemente ridotta:

- pazienti allettati o che non escono dal proprio domicilio;
- pazienti che non intendono comunque utilizzare l'ossigeno fuori dalla propria abitazione;
- flussi a riposo > 5 L/min;

e. Contenitore criogenico fisso + stroller: pazienti ad elevata mobilità ed elevato flusso:

- periodi di uscita > 2 h/die
- flussi a riposo > 5 L/min e/o flussi in mobilità ≥ 3 L/min.

f. Contenitore di ossigeno gassoso: fonte di soccorso supplementare per pazienti dotati di concentratore fisso:

Nella scelta tra le diverse fonti di somministrazione i clinici devono tenere in considerazione il rapporto costo/beneficio.

4.3. Tempi di utilizzo

La OTLT deve essere attuata per almeno 18 h/die nei pazienti ipossiemicici stabili; i benefici aumentano proporzionalmente al tempo di assunzione, cosicché è preferibile che esso sia prossimo alle 24 h/die (1).

Sono pertanto proponibili le seguenti durate minime di utilizzo quotidiano:

- **ipossiemia continua:** > 18 h/die, preferibilmente prossima alle 24 h;
- **ipossiemia notturna:** > 6 h/die.

4.4. Tipo di interfaccia

Sono utilizzabili i seguenti sistemi:

- **Cannule nasali:** preferibili per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo;
- **Maschera facciale:** preferibile per flussi fino a 5L/min in pazienti con prevalente respirazione orale;
- **Maschera tipo Venturi:** per pazienti che necessitino di FiO₂ controllata.

- **Raccordi per tracheostomia:** per pazienti portatori di tracheostomia con o senza cannula tracheale.

Per i soggetti che utilizzano flussi di O₂ di FiO₂ elevati (>5 L/min o FiO₂ ≥40%, rispettivamente), soprattutto se tracheostomizzati, consigliabile l'umidificazione attiva a caldo.

4.5. Programmi di follow-up

Dal momento che un programma di controlli clinici e strumentali periodici può ridurre gli episodi di riacutizzazione e di scompenso, il numero dei ricoveri e la spesa sanitaria, è fortemente consigliabile che i pazienti in ossigenoterapia ed in grado di deambulare siano sottoposti a regolari visite di controllo ed emogasanalisi arteriose presso le U.O. di Pneumologia di riferimento.

Il primo controllo deve avvenire entro tre mesi dalla prima prescrizione, i successivi secondo necessità, comunque almeno una volta l'anno.

Per i pazienti non deambulanti, i controlli clinici e strumentali devono essere effettuati a domicilio dallo Specialista Pneumologo Territoriale.

In caso non fosse possibile per la struttura territoriale verificare i criteri della OTLT a domicilio entro le scadenze previste, il piano terapeutico potrà essere eccezionalmente prolungato dal MMG previo monitoraggio della saturimetria, fino alla successiva presa in carico del paziente da parte dello specialista di riferimento per la OTLT territorialmente competente. Anche tale PT dovrà essere inviato al Distretto Sanitario di residenza dell'assistito per l'eventuale autorizzazione.

Il paziente ed i *caregiver* devono essere informati che continuare a fumare comporta, oltre ad un sicuro peggioramento dei sintomi, un reale rischio di incendio dovuto all'infiammabilità dell'ossigeno. Nel caso di persistente fumo attivo è preferibile optare se possibile per l'uso di concentratori.

5. INFORMATIZZAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PER I PAZIENTI IN OSSIGENOTERAPIA

I dati raccolti nel Piano Terapeutico (Allegato A) rappresentano la base per la costituzione di un sistema informatizzato dei pazienti in ossigenoterapia. L'informatizzazione è ritenuta importante in quanto costituisce uno strumento fondamentale per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva e, indirettamente, per il controllo della spesa. In attesa dell'attivazione del sistema *web-based*, sarà cura dei singoli Centri prescrittori raccogliere i moduli ed attivare la registrazione dei dati di prescrizione, o procedere con la modifica dei PT *web-based* attualmente in uso, compilando i campi previsti dal presente documento.

Copia del PT dovrà essere inviata al Distretto Sanitario di residenza per l'autorizzazione e al Servizio Farmaceutico della ASP di residenza del paziente per il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva.

6. MONITORAGGIO E RIESAME DEL DOCUMENTO

Il presente documento necessita che gli effetti della sua applicazione vengano monitorati.

A tal fine si affidano le seguenti azioni di monitoraggio alle Direzioni Sanitarie, in collaborazione con le Strutture di Pneumologia di riferimento, i Distretti e i Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie Provinciali:

- diffusione delle raccomandazioni contenute nel protocollo regionale e nelle linee guida nazionali a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella presa in carico di pazienti in OTLT;
- *audit* interni diretti alla valutazione dell'appropriatezza prescrittiva e della spesa.



Si dispone inoltre che vengano regolarmente rilevati i seguenti indicatori:

- numero di programmi terapeutici prescritti;
- consumo di ossigeno;
- numero di pazienti con esenzione IRC, codice 024;
- numero di nuovi pazienti avviati al trattamento con concentratore di ossigeno, in rapporto al numero totale di pazienti avviati alla OTLT. Si considera ottimale un rapporto non inferiore al 30%;
- % di piani terapeutici confermati a 3 mesi.

Le ASP, con cadenza semestrale, devono inviare i suddetti dati al Dipartimento Pianificazione Strategica al seguente indirizzo PEC: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

BIBLIOGRAFIA

1. Ringbaek TJ et al. Does long-term oxygen therapy reduce hospitalization in hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease? *EurResp J* 2002; 20: 38-42.
2. Ringbaek TI et al. The effect of home oxygen therapy on hospitalization in moderate hypoxaemic COPD. *Chron Respir Dis* 2005; 2: 107-8.
3. Corrado A et al. Long-Term Oxygen Therapy in COPD: evidences and open questions of current indications. *MonaldiArch Chest Dis* 2010; 73: 34-43.
4. Neri M et al. on behalf of the Educational Study Group of the Italian Association of Hospital Pulmonologists (AIPO). Long-term oxygen therapy in chronic respiratory failure: A Multicenter Italian Study on Oxygen Therapy Adherence (MISOTA). *RespirMed* 2006; 100: 795-806.
5. Kacmarek RM. Delivery systems for long-term oxygen therapy. *Respir Care* 2000; 25: 84-9.
6. Langenderfer R, Branson RD. Compressed gas: manufacture, storage and piping systems. In: Branson RD, Hess DR, Chatburn RL, eds. *Respiratory care equipment* 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 1998, 21-54.
7. Murgia A et al. Gruppo di Studio Riabilitazione Respiratoria. Linee Guida per l'Ossigenoterapia a Lungo Termine. Aggiornamento anno 2004. *Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio* 2004; 19: 206-19.

COPIA TRATTA DAI
NON VALIDA PER

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Piano Terapeutico per la prescrizione di Ossigenoterapia Domiciliare a Lungo Termine (OTLT)

Azienda Sanitaria/ _____	
Unità Operativa _____	
Nome e Cognome dell'assistito _____	Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Cod. Fiscale _____	Data di nascita ___/___/___
Indirizzo _____	Tel _____
ASP di residenza _____	Prov. _____ Regione _____
<u>INDICAZIONE TERAPEUTICA</u>	
Insufficienza respiratoria cronica (codice esenzione 024) secondaria a:	
<input type="checkbox"/> BPCO <input type="checkbox"/> malattie interstiziali polmonari <input type="checkbox"/> bronchi ectasie <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____	
prima prescrizione <input type="checkbox"/> conferma a 90 gg <input type="checkbox"/> rinnovo annuale <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Deambulazione (SI/NO) <input type="checkbox"/> allettato (SI/NO) <input type="checkbox"/> solo domicilio (SI/NO) <input type="checkbox"/> fuori domicilio > 2 h/die (SI/NO)	
<u>INDICAZIONE</u>	
1) OTLT continuativa (validità della prescrizione 6 mesi, 3 mesi se prima prescrizione)	
IRC in fase stabile con trattamento farmacologico ottimale che presenti valori di PaO ₂ <55 mmHg a riposo <input type="checkbox"/>	
Emogas-analisi arteriosa alla FiO ₂ di _____	O ₂ l/min _____
Data prelievo ___/___/___	PaO ₂ _____ PaCO ₂ _____ pH _____
IRC in fase stabile con trattamento farmacologico ottimale che presenti PaO ₂ compresa fra 55 e 60 mmHg e coesistenza di almeno uno dei seguenti fattori aggiuntivi: <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • policitemia (ematocrito > 55%); • segni di ipertensione polmonare; • segni di sofferenza ipossica tissutale (edemi da scompenso cardiaco dx, peggioramento dello stato mentale); • cardiopatia ischemica; • altro (specificare) _____; 	
Emogas-analisi arteriosa alla FiO ₂ di _____	O ₂ l/min _____
Data prelievo ___/___/___	PaO ₂ _____ PaCO ₂ _____ pH _____

2) OTLT intermittente (validità della prescrizione 6 mesi, 3 mesi se prima prescrizione)

Paziente con ipossiemia da sforzo: SpO2 <89% durante test del cammino in aria ambiente

- SpO2 a riposo in aria ambiente _____
- SpO2 in aria ambiente al termine di test del cammino o altro test da sforzo _____
- SpO2 in O2 al termine di test del cammino o altro test da sforzo con O2 terapia _____% al flusso di O2 _____ l/min.

Paziente con ipossiemia notturna: SpO2 <90% per 30% del monitoraggio notturno della pulsossimetria in aria ambiente, corretto dall'ossigeno

- SpO2 a riposo in veglia in aria ambiente _____%
- SpO2 nadir durante il sonno in aria ambiente _____%
- SpO2 nadir durante il sonno con O2 terapia _____% al flusso di O2 _____ l/min

PRESCRIZIONE

Flusso prescritto _____ Litro/minuto _____ Ore/die _____

- A riposo
- Durante sforzo
- Notturno

Modalità di erogazione

- concentratore fisso
- concentratore portatile
- ossigeno liquido
- stroller
- ossigeno gassoso (bombola di emergenza)
- altro (specificare) _____

Interfaccia

- cannule nasali
- mascherina facciale
- mascherina nasali
- mascherina di Venturi
- Interfaccia per tracheotomia
- altro (specificare) _____

Data prossimo controllo __/__/__

Durata _____

Data __/__/__

Timbro e firma in originale del Medico prescrittore

(2022.17.823)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO n. 114 del 14 aprile 2022.

Autorizzazione del progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane S.p.A., sita in Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 01 Aprile 1968, n° 1404 e 02 Aprile 1968 n° 1444;
- VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 65/81 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art.10 della legge regionale 10 aprile 1995, n.40;
- VISTO** il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** l'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 19 del 13/08/2020 sul regime transitorio della pianificazione urbanistica;
- VISTO** il P.R.G. del comune di Palermo approvato con D.Dir. n. 124 del 13/03/2002 e D.Dir. n. 558 del 29/7/2002;
- VISTA** la nota prot./DRU al n. 11454 del 7/07/2021, con la quale il Sindaco Metropolitano ha indetto una Conferenza dei Servizi, ex art. 14 – ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., (L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- D.L. 22/2020 - L. 30.12.2020, n. 178), per il giorno 12/07/2021, per l'acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere relativi al "Progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane S.p.a. sita in Palermo via Cirrincione."
- CONSIDERATO** che, in sede di conferenza il rappresentante di questo Dipartimento ha chiarito che il progetto deve essere autorizzato dal Dipartimento Urbanistica ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 65/1981 così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 15/91, sentito il comune e previa acquisizione dell'art. 13 della Legge 64/74, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del terreno;
- CONSIDERATO** altresì che, nell'ambito della stessa conferenza (12/07/2021) il R.U.P. ha richiesto formalmente l'avvio della procedura di approvazione del progetto in variante allo strumento ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 65/81 e che, pertanto, detta mozione può essere considerata formale richiesta di attivazione della procedura di approvazione ai sensi del predetto art. 7 della L.R. n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 15/91;
- VISTA** la nota prot. n. 61452 del 06/10/2021, assunta al prot. del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica al n. 16008 del 08/10/2021, con la quale la Città Metropolitana di Palermo ha trasmesso, unitamente agli elaborati in formato digitale scaricabili dal link indicato nella medesima nota, il parere del Genio Civile di Palermo, richiedendo al contempo l'approvazione del progetto definitivo di che trattasi, in variante al P.R.G. vigente.
- CONSIDERATO** che tale nota può essere intesa, al di fuori della conferenza dei servizi, come richiesta della procedura art. 7 L.r. 65/81 a questo Dipartimento;
- VISTA** la nota /DRU prot. n. 16780 del 19/10/2021, con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Comune di Palermo di esprimere il proprio parere sul progetto in argomento mediante apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
- VISTA** la nota prot. n. AREG/142527/2022 del 23/02/2022, assunta al prot./DRU n. 3422 del 23/02/2022, con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso la Delibera n. 5 del 26/01/2022, mediante la quale il C.C. ha espresso avviso favorevole, ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 65/81, in variante al P.R.G. vigente, sul progetto di riqualificazione e trasformazione in

complesso scolastico polivalente, dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane S.p.a. sita in Palermo via Cirrincione.

VISTO il parere favorevole Genio Civile di Palermo, prot. n. 151283 del 04/10/2021, reso ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 16/2016 (ex art. 13 della Legge n. 64/74);

VISTI gli elaborati di progetto;

VISTO il parere n. 8/S2.1 del 09/03/2022, reso dal Servizio 2/DRU ai sensi dell'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, che di seguito parzialmente si trascrive: "...omissis...."

... Considerato che:

La proposta progettuale persegue lo scopo di dotare di idonee sedi le istituzioni scolastiche e si propone anche la riqualificazione dell'ambiente circostante, caratterizzato da un tipo di edilizia economica popolare di tipo intensivo di scarso valore architettonico; infatti appare una importante occasione di riqualificazione urbana, potenzialmente in grado di contribuire in maniera incisiva all'innalzamento della qualità della vita nel quartiere sia attraverso l'offerta culturale sia attraverso le ricadute della presenza dell'istituto scolastico polivalente sull'economia.

Il C.C. con Atto deliberativo n. 5 del 26/01/2022 ha reso avviso favorevole al progetto di che trattasi, in variante al P.R.G. vigente.

L'area di che trattasi non è soggetta a vincolo paesaggistico.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra premesso, visto e considerato e data l'indispensabilità dell'opera per lo sviluppo le finalità culturali a cui la stessa è votata, si autorizza, il progetto in variante allo strumento urbanistico vigente, e

si esprime parere positivo

ai sensi dell'art. 7 della L.R. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della L.R. 15/91 e dall'art. 40 della L.R. 40/95, per quanto riguarda gli aspetti strettamente urbanistici, sulla variante urbanistica, relativa al Progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane S.p.a. sita in Palermo via Cirrincione, in linea con l'avviso favorevole espresso dal Consiglio Comunale con la delibera n. 5 del 26/01/2022, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo prot. n. 151283 del 04/10/2021.

RITENUTO di poter condividere il superiore parere;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita,

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge Regionale 65/81 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel parere n. 8/S2.1 del 09/03/2022, del Servizio 2/DRU di questo Dipartimento Urbanistica, si autorizza il Progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste Italiane S.p.a. sita in Palermo via Cirrincione, in variante allo strumento urbanistico vigente, in linea con l'avviso favorevole espresso dal Consiglio Comunale con la delibera n. 5 del 26/01/2022, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo prot. n. 151283 del 04/10/2021

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:

- 1) Parere n. 8/S2.1 del 09/03/2022;
- 2) Delibera Consiliare n. 5 del 26/01/2022;
- 3) Parere del Genio Civile di Palermo 151283 del 04/10/2021, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 16/2016 (ex art. 13 della Legge n. 64/74).
- 4) Elaborati tecnici di natura urbanistica:
 - Relazione del progetto definitivo;
 - Relazione tecnico-urbanistica con le motivazioni di proposta di variante allo strumento urbanistico;
 - Relazione geologica;
 - Relazione Geologico-Tecnica;
 - Stralcio dello strumento urbanistico vigente con l'area di intervento;

- Stralcio catastale dell'area di intervento;
- TAV AP1 - Planimetria generale con Piante delle coperture;
- TAV AP2 – Planimetria generale con Piante Piano Terra.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 10 della Legge 1150/42.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART. 6) Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. il presente decreto è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 14 aprile 2022.

BERINGHELI

(2022.15.785)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 18 marzo 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento c/Arrigo Ettore Daniele Fortunato e Rizzo Annunziata.

N. 1163/2021 REG. RIC.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

(N. 44 reg. ordinanze 2022)

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2021, proposto dall'Assessorato Regionale Dei Beni Culturali e Dell' Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana,

(Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento), in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede Distrettuale sono domiciliati *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

contro

Ettore Daniele Fortunato Arrigo, Annunziata Rizzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Caponnetto, Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01739/2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Ettore Daniele Fortunato Arrigo e di Annunziata Rizzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il Cons. Maria Immordino;

Nessuno è presente per le parti;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. E' stata appellata dall'Assessorato dei beni culturali e dell'Identità siciliana (Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento) la sentenza indicata in epigrafe.

2. E' opportuna, in via preliminare, una breve esposizione dei fatti sottesi alla controversia *de qua*.

3. Gli odierni appellati adivano il TAR per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del d.d.s. n. 1533 del 22/05/2020, e relativa nota di trasmissione, emesso ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 5.762,48, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio per la realizzazione di un appartamento posto alla seconda elevazione e facente parte di un maggiore edificio composto da due piani f.t., sito nel Comune di Agrigento nella via della Ruta n. 5 e censito al N.C.E.U. al Fg. n. 163 part.1270, sub. 3;

- della nota prot. n. 1159 del 29/01/2015 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento nella parte in cui prevede la riscossione della sanzione paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004;

-della nota prot. n. 168/6 del 08/01/2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento nonché dell'allegata perizia tecnica estimativa del danno al paesaggio.



4. Gli odierni appellati deducevano le seguenti censure:
 - a) intrasmissibilità della sanzione;
 - b) sopravvenienza del vincolo paesaggistico.
5. Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto la censura relativa all'intrasmissibilità della sanzione, ed ha accolto il ricorso ritenendo fondata ed assorbente, la censura (di cui al punto a) incentrata sulla sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla commissione dell'abuso argomentando sulla base del canone di irretroattività desumibile dall'art. 1 L. n. 689/1981 e dal comma 3 dell'art. 5 della L.r. n. 17/1994.
6. Con ricorso n. 1163 del 2021 l'Amministrazione regionale, già resistente e rimasta soccombente nel giudizio di prime cure, ha depositato l'atto di appello (tempestivamente passato per notifica) proponendo una articolata critica alla sentenza in epigrafe e chiedendone la riforma, in quanto avrebbe disatteso la tesi secondo cui alla data di commissione dell'abuso edilizio per cui è causa l'area sarebbe stata (già) interessata da un vincolo paesaggistico (e non soltanto archeologico) che avrebbe, quindi, sin dal 1971 preceduto il vincolo introdotto dalla L. 8.8.1985, n. 431, e chiedendo che questo CGARS sollevi questione di legittimità costituzionale, negli stessi termini di cui alla sentenza non definitiva parziale e ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 532 del 14.6. 2021 (trattandosi di causa che presenta identità di situazione fattuale rispetto a quella di cui al procedimento iscritto al r.g.n. n. 99/2020 ove è stata emessa la predetta sentenza parziale n. 532 del 14.6. 2021).
7. Nel giudizio di appello si sono costituite le parti appellate con memoria di stile del 27/1/2022.
8. All'udienza del 24 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene in via preliminare di illustrare l'ordine espositivo con il quale verranno affrontate le questioni sottoposte al suo scrutinio nel presente giudizio,

anche in relazione alla decisione di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 3 della L.r. siciliana n. 17/1994.

2. Si premette che:

- il presente giudizio è uno dei tanti ancora pendenti innanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ed aventi ad oggetto immobili edificati abusivamente nell'area della Valle dei Templi in Agrigento nella medesima area (con riferimento a due di tali fascicoli, come meglio si chiarirà nel prosieguo della esposizione, questo CGARS ha disposto con sentenza parziale ed ordinanza collegiale la rimessione delle cause alla Corte Costituzionale: per numerosi altri, finora, è stata disposta la c.d. "sospensione impropria");

- non può essere messa in discussione l'assoluta peculiarità della Valle dei Templi di Agrigento, espressione di una compenetrazione fra profili archeologici, artistici, storici e dell'ambiente circostante che attribuisce al sito il carattere dell'unicità: nel dicembre del 1997, nel corso della 21a riunione annuale del Comitato del Patrimonio mondiale dell'Unesco, tenutasi a Napoli (1-6 dicembre 1997), è stata iscritta nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità con la denominazione "Area Archeologica di Agrigento" (il documento ICOMOS n. 831 descrive il sito e i principali monumenti in esso contenuti).

3. Si premette altresì che nell'ambito del procedimento iscritto al r.g.n. n. 99/2020 chiamato in decisione nella pubblica udienza del 5 maggio 2021:

a) questo CGARS, con ordinanza collegiale 23.10.2020 n. 976, ha disposto una verifica al fine di chiarire l'esatta collocazione dell'immobile per cui era lite rispetto alla perimetrazione della "zona B" di cui ai decreti ministeriali 12.6.1957, 16.5.1968 e 7.10.1971 ed al successivo decreto del Presidente della Regione siciliana n. 91 del 1991, nonché al precedente decreto Presidenziale 6.8.1966 n. 807 e in data 15.11.2020 il verificatore ha depositato la relazione di verifica;

b) l'immobile per cui è causa è ubicato in area corrispondente a quella oggetto della relazione di verifica resa nell'ambito del procedimento iscritto al r.g.n. n. 99/2020;

c) nell'ambito del procedimento iscritto al r.g.n. n. 99/2020 il Collegio ha reso la sentenza non definitiva parziale e ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 532 del 14.6. 2021 (ed in pari data, nell'ambito di procedimento iscritto al r.g.n. n. 250/2019 il Collegio ha reso la sentenza non definitiva parziale e ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 533 del 14.6. 2021);

d) alle argomentazioni sviluppate nel provvedimento r.g.n. n. 99/2020 sopra citato si farà ampio riferimento in seno al presente provvedimento.

4. Ciò posto, si procede alla disamina delle questioni oggetto di scrutinio nel seguente ordine:

a) in *primis* si rileva che le parti appellate, costituite nel presente grado di giudizio, con una sintetica memoria con la quale si contestano i motivi dell'appello, non hanno appellato incidentalmente il motivo di censura di primo grado respinto, relativo alla intrasmissibilità della sanzione, sicchè sulla questione si è formato il giudicato interno; parimenti, nessun motivo assorbito è stato riproposto ex art. 101 cpa;

b) al fine di perimetrare gli argomenti effettivamente rilevanti - si esamina il primo (ed infondato, ad avviso del Collegio) motivo dell'appello della difesa erariale;

c) successivamente si espone il convincimento del Collegio, in punto di fatto, sul regime vincolistico dell'area in cui insiste l'immobile per cui è causa (con reiezione della tesi della difesa erariale secondo cui al tempo dell'abuso sarebbe stato già presente un vincolo paesaggistico o che, comunque, il vincolo archeologico fosse "equipollente" a quello paesaggistico);

d) immediatamente di seguito, sono rappresentate le conseguenze che ciò comporta con riguardo all'odierno processo, qualificando la natura giuridica della fattispecie ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004;

e) sono quindi espone le ragioni per cui si ritiene inapplicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 1 L. n. 689/1981;

f) infine, riassunte le ragioni della rilevanza della questione, viene esaminato il

tema della non manifesta infondatezza della questione concernente la compatibilità costituzionale dell'art. 5 comma 3 della L.r. siciliana n. 17/1994, considerato anche l'inquadramento giuridico di cui al punto c).

5. In ossequio alla condivisibile ricostruzione di cui a Cass. civ., ss. uu. 11.12.2007 n. 25837 (secondo cui avrebbero sempre carattere decisorio, e devono essere immediatamente impugnati ovvero essere oggetto di riserva di impugnazione, i capi della ordinanza di rimessione che decidono nei sensi di cui all'art. 279 comma 1 n. 4 c.p.c.) ed in linea con le prescrizioni di cui all'art. 36 comma 2 c.p.a., a miglior garanzia delle parti del processo, si provvederà a decidere le questioni di cui alle lettere b) e c) del superiore elenco con sentenza non definitiva, che tuttavia, al fine di consentire la unicità di esame alla Corte costituzionale, non verrà resa separatamente, ma unitamente alla ordinanza collegale di rimessione.

6. Come brevemente chiarito nella parte "in fatto" della presente decisione, il primo giudice ha accolto il ricorso di primo grado (anche richiamando *per relationem* alcuni precedenti giurisprudenziali), sulla scorta di un triplice argomentare fattuale e giuridico:

- a) l'insussistenza di alcun vincolo paesaggistico sull'area ove venne edificato l'immobile, al momento in cui l'abuso venne commesso (fino al sopravvenire della L. n. 431/1985, c.d. legge Galasso);
- b) la sussistenza, sull'area predetta, di un vincolo archeologico al momento in cui l'abuso venne commesso;
- c) la non assimilabilità del vincolo archeologico sussistente sull'area ove venne edificato l'immobile ad un vincolo paesaggistico, ai fini dell'applicabilità dell'art. 167 del d. lgs. n. 42/2004.

Di conseguenza, il Tar ha accolto la censura incentrata sulla sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla commissione dell'abuso, qualificando l'indennità qui controversa come sanzione amministrativa, ed argomentando quindi sulla base del canone di irretroattività desumibile dall'art. 1 della L. n. 689/1981 e dal comma 3 dell'art. 5 della L.r. n. 17/1994.

7. Quanto ai primi tre profili dell'iter motivazionale seguito dal Tar (precedenti punti b e c) il Collegio ne condivide l'approdo e ritiene, di converso, che le difese articolate dalla difesa erariale in primo grado non meritino condivisione.

7.1. Come emerge dalla verifica effettuata nell'ambito del procedimento r.g. n. 99/2020, cui si è prima fatto riferimento, e come peraltro si darà conto brevemente alla luce dell'analisi dei testi normativi susseguitesì, ritiene il Collegio che – per quanto paradossale ciò possa sembrare tenuto conto delle peculiari caratteristiche e dell'evidente pregio dell'area geografica in esame - sino al 1985 sull'area dove venne perpetrato l'abuso non insisteva alcun vincolo paesaggistico, e che non possa neppure seguirsi la difesa erariale (primo motivo dell'appello principale) laddove questa sostiene che il vincolo archeologico sussistente potesse “parificarsi” ad un vincolo paesaggistico (o, per dirla altrimenti ricomprendesse profili paesaggistici).

7.2. Ciò rilevato, il Collegio ritiene a questo punto di doversi addentrare, ai fini della trattazione del primo motivo dell'appello principale e della rimessione alla Corte costituzionale, nell'inquadramento giuridico dei vari aspetti che contraddistinguono l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 167 comma 5 del d. lgs. n. 42/2004 e dell'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 al caso di specie.

7.3. Detta conclusione si spiega in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta in materia e delle circostanze di fatto che sono di seguito illustrate.

7.4. Quanto alle circostanze di fatto, va premesso che gli appellati hanno dichiarato che il fabbricato- dallo stesso acquistato nel 1982 - è stato realizzato ed ultimato entro l'anno 1975 dal proprio dante causa (e tale affermazione è rimasta incontestata) e che esso ricade all'interno della zona perimetrata quale “Zona B” (anche tale affermazione è rimasta incontestata dalla difesa erariale); ne discende pertanto che le emergenze fattuali e giuridiche di cui alla verifica effettuata nell'ambito del processo r.g.n. 99/2020 sono perfettamente traslabili alla presente fattispecie.

7.5. Ciò posto, l'evoluzione normativa può essere così riassunta:

- a seguito delle attività della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Agrigento, il Ministro della pubblica istruzione, con decreto 12.6.1957 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle dei Templi e dei punti di vista della città sulla Valle stessa, siti nell’ambito del comune di Agrigento”, sottopose a tutela paesistica un’ampia zona del territorio comunale;
- a seguito della “frana di Agrigento” venne approvato il d.l. 30.7.1966 n. 590, "Dichiarazione di zona archeologica di interesse nazionale della Valle dei Templi di Agrigento", convertito in L. 28.9.1966 n. 749;
- a distanza di sola una settimana il Presidente della Regione Siciliana intervenne nella questione emanando il decreto presidenziale 6.8.1966 n. 807 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle dei Templi e dei punti di vista del belvedere del comune di Agrigento”, che sottopose una più ampia zona del territorio comunale a vincolo paesistico;
- in esecuzione L. 28.9.1966 n. 749, di conversione del d.l. 30.7.1966 n. 590, venne emanato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero per i lavori pubblici, il decreto 16.5.1968, “Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d’uso e dei vincoli di in edificabilità” (c.d. Gui-Mancini) - poi modificato dal decreto 7.10.1971 “Modifiche del decreto ministeriale 16 maggio 1968, concernente la determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, prescrizioni d’uso e vincoli di in edificabilità” (c.d. Misasi-Lauricella) -, che vincolò e delimitò la Valle dei Templi, definendo e suddividendo l’area vincolata in cinque zone, dalla A alla E, aventi ciascuna specifica prescrizione, oltre ad avere introdotto (la Misasi-Lauricella) il nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. per la realizzazione di infrastrutture urbanistiche;
- in data 17.8.1985 venne pubblicata nella G.U.R.S. la l. 10.8.1985 n. 37 “Nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”, il cui art. 25, “Parco archeologico di Agrigento”,

prevedeva al comma 1, che “Entro il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori regionali per i beni culturali e per il territorio e l'ambiente, sentiti i pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il decreto di delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento ed all'individuazione dei confini delle zone da assoggettare a differenziati vincoli, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana”: la delimitazione dei confini del Parco archeologico venne stabilita con il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13.6.1991 n. 91 “Delimitazione dei confini del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento” (c.d. Nicolosi), che fece coincidere il confine del Parco archeologico di Agrigento con il confine della zona A – delimitata con l'art. 2 del decreto ministeriale 16.5.1968 (c.d. Gui-Mancini) e poi modificato con decreto ministeriale 7.10.1971 (c.d. Misasi-Lauricella) – e che ampliò anche la zona “B”, includendo Cozzo S. Biagio, Contrada Chimento ed una zona a nord della Contrada Mosè.

7.6. Quindi, in disparte il vincolo paesaggistico di cui alla legge Galasso ed al successivo d. lgs. n. 42/2004, in base alla normativa vigente al tempo della costruzione (1973/76), il manufatto oggetto di controversia era sottoposto a vincolo archeologico in base al decreto 16.5.1968 e al decreto 7.10.1971, così come per il successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana 13.6.1991 n. 91.

Di converso deve considerarsi accertato che l'area non era soggetta a vincolo paesaggistico all'epoca della costruzione, in quanto né il decreto del 1968 né il decreto 7.10.1971 lo imponevano.

12.6. Il vincolo paesaggistico è quindi sopravvenuto rispetto alla realizzazione del manufatto per cui è lite.

Così disattesa la tesi originaria di primo grado della difesa erariale secondo cui nell'area insisteva un vincolo paesaggistico al tempo della commissione dell'abuso, il Collegio deve farsi carico dell'ulteriore prospettazione critica originaria secondo

cui il vincolo archeologico imposto sull'area avesse una portata effettuale identica ad un vincolo paesaggistico, e/o ricomprendesse quest'ultimo.

Come avvertito nella premessa, anche tale profilo critico non è persuasivo.

Osta, all'accoglimento di tale prospettazione:

- a) la diversa natura dei due vincoli presi in considerazione;
- b) il dato letterale: d.m. 16.5.1968;
- c) in termini assorbenti, il chiaro dettato della sentenza della Corte costituzionale 11.4.1969 n. 74.

Nel periodo storico che ha preceduto e accompagnato la realizzazione dell'immobile abusivo (fra il 1968, anno dell'entrata in vigore del d.m. 16.5.1968, e l'anno 1973, di completamento dell'immobile abusivo) l'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della l. n. 1497/1939, l'elenco delle località, predisposto dalla Commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei Comuni interessati (Corte cost., 23.7.1997 n. 262).

Il vincolo è apposto attraverso un procedimento tipico, che si conclude con un provvedimento finale costitutivo di obblighi (art. 7 l. n. 1497/1939) a carico dei soggetti "proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile il quale sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località" ed è destinato a venire meno quando l'autorità preposta alla approvazione definitiva rifiuti l'approvazione (anche parzialmente eliminando l'efficacia rispetto a taluni immobili) ovvero intervenga una successiva modifica dell'elenco suddetto.

La Consulta ha sottolineato (per differenza con il sistema introdotto dalla L. n. 431/1985, ora contenuto nel d. lgs. n. 42/2004) che la L. n. 1497/1939 prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e località di particolare pregio estetico isolatamente considerate.

L'art. 2-bis del d.l. 30.7.1966 n. 590, convertito, con modificazioni, nella L. 28.9.1966 n. 749, che ha dichiarato la Valle dei Templi di Agrigento zona



archeologica di interesse nazionale, e il successivo d.m. 16.5.1968 non solo fanno esplicito riferimento al vincolo archeologico ma non incanalano detta qualificazione nell'alveo indicato dalla l. n. 1497/1939, così apponendo un vincolo avente una natura corrispondente a quella dichiarata, appunto archeologica (e non paesaggistica).

Del resto la Corte costituzionale ha affermato che “l'art. 2 bis ha disposto un vincolo su la zona dei Templi (rimettendo all'autorità amministrativa la determinazione del perimetro di essa) in conseguenza di un fatto di eccezionale gravità, qual era stato il movimento franoso del 1966, ed in considerazione del preminente carattere archeologico della zona e dell'interesse generale a impedire ulteriori effetti dannosi di quell'evento” (Corte cost. 11.4.1979 n. 64).

Il d.m. 7.10.1971, successivo a Corte costituzionale n. 74/1969, recante la nuova perimetrazione del sito, non solo non scalfisce la tesi della natura non paesaggistica del vincolo originariamente apposto alla Valle dei Templi, ma ne avalla l'impostazione, laddove, nelle premesse, ravvisa la finalità dell'intervento normativo nella volontà di consentire “le ricerche archeologiche e le opere di restauro, sistemazione e valorizzazione della zona archeologica e dei suoi monumenti, nonché le opere necessarie alla custodia dei reperti antichi”.

7.8. Deve quindi concludersi che il vincolo archeologico imposto sull'area non avesse una portata effettuale identica al vincolo paesaggistico e/o non ricomprendesse quest'ultimo, non ricadendo l'immobile nel perimetro del vincolo paesistico.

8. La superiore ricostruzione, quindi, è conforme a quella del Tar, in punto di determinazione dell'assetto vincolistico dell'area ove è stato perpetrato l'abuso e al tempo dello stesso (sul punto anche Cass. pen., III, 4.9.2014 n. 36853).

8.1. Il Tar ha da ciò fatto discendere le conseguenze demolitorie censurate dalla difesa erariale, ritenendo che la sanzione ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004 vada ascritta nel novero delle sanzioni amministrative e che il canone della irretroattività



desumibile dall'art. 1 L. n. 689/1981 e dal comma 3 dell'art. 5 della L.r. n. 17/1994 impedisca di ritenere legittimo il provvedimento impugnato.

8.2. Tale questione richiede una attenta, seppur sintetica, analisi, per la quale è necessario inquadrare il provvedimento impugnato e l'indennità che ne costituisce l'oggetto (analisi, questa, già svolta nell'ambito della sentenza non definitiva parziale e ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 532 del 14.6. 2021 e della sentenza non definitiva parziale e ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 533 del 14.6. 2021, con le considerazioni che di seguito si ritrascrivono).

Come è noto, per lungo tempo la giurisprudenza ha qualificato l'indennità di cui all'art. 15 l. n. 1497/1939 (trasfusa poi nell'art. 164 d. lgs. n. 490/1999, ed oggi nell'art. 167 d. lgs. n. 42/2004) come sanzione amministrativa (Cons. St.: V, 24.4.1980 n. 441; 24.11.1981 nn. 700 e 702; VI, 29.3.1983 n. 162; VI, 4.10.1983 n. 701; VI, 5.8.1985 n. 431; VI, 16.5.1990 n. 242, VI, 31.5.1990 n. 551; VI, 15.4.1993 n. 290; VI, 2.6.2000 n. 3184; VI, 9.10.2000 n. 5386; IV, 12.11.2000 n. 6279; IV, 2.3.2011 n. 1359; V, 26.9.2013 n. 4783; VI, 8.1.2020 n. 130; II, 25.7.2020 n. 4755; CGARS: sez. cons. 16.11.1993 n. 452; sez. giur. 13.3.2014 n. 123; 17.2.2017 n. 58; 23.3.2018 n. 168; 17.5.2018 n. 293; 22.8.2018 n. 484; 29.11.2018 n. 958; 25.3.2019 n. 251, 20.3.2020 n. 198; 1.7.2020 n. 505; 3.7.2020 n. 527; Cass.: sez. un., 18.5.1995 n. 5473; 10.8.1996 n. 7403; 4.4.2000 n. 94; 10.3.2004 n. 4857; 10.3.2005 n. 5214), specificando in alcune occasioni che l'assenza di danno sostanziale al paesaggio non esonera dalla sanzione, essendovi comunque sempre un danno formale per aver edificato senza nulla osta paesaggistico (Cons. St., V, 1.10.1999 n. 1225; VI, 2.6.2000 n. 3184; VI, 9.10.2000 n. 5386; 31.10.2000 n. 5828; IV, 27.10.2003 n. 6632; IV, 12.3.2011 n. 1359; V, 26.9.2013 n. 4783; VI, 8.1.2020 n. 130; II, 27.5.2020 n. 4755).

Nondimeno, nell'ambito degli arresti richiamati, alla qualificazione dell'indennità in discorso quale sanzione amministrativa pecuniaria non è seguita l'integrale applicazione della disciplina sistematica di cui alla l. n. 689/1981 (seppur nei

“limiti di compatibilità” scolpiti sub art. 12) rinvenendosi almeno tre punti di frizione: l’irretroattività, il regime della prescrizione e l’intrasmissibilità agli eredi ed aventi causa.

La sentenza oggi appellata, come già rilevato nella parte “in fatto”, si sofferma sulla questione della asserita intrasmissibilità della sanzione e su quella della sopravvenienza del vincolo (come del pari quella impugnata nell’ambito del ricorso r.g.n. 99/2020, parimenti definito con la sentenza non definitiva parziale ed ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 532 del 14.6. 2021).

Il Collegio, deve segnalare quella che è – a suo avviso- un’incoerenza sistematica notevole nella giurisprudenza “tradizionale”, che ritiene che la fattispecie ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004 vada ascritta al novero delle sanzioni amministrative e che alla stessa si applichi l’impianto di cui alla legge 689/1981.

Giova precisare, in proposito, che assai sovente la giurisprudenza ha:

- a) sostenuto tout court l’applicabilità L. n. 689/1981 (in quanto si qualifica il provvedimento impugnato quale sanzione amministrativa) al disposto di cui all’ art. 167 d. lgs. n. 42/2004;
- b) applicato le disposizioni della predetta legge n. 689/1981, in punto di irretroattività (art. 1) e quanto al regime della prescrizione (art 28);
- c) ritenuto inapplicabile il regime della citata legge n. 689 in punto di intrasmissibilità agli eredi (art. 7), nella evidente difficoltà di contrastare approdi pacifici della giurisprudenza amministrativa e penale formatasi sull’ambulatorietà dell’ordine di demolizione (Cons. St., IV, 12.4.2011 n. 2266; IV, 24.12.2008 n. 6554; nonché Cass., III, 15.7.2020 n. 26334; III, 22.10.2009 n. 48925) e, - si può ipotizzare- nel convincimento che l’affermazione di un simile principio renderebbe il precetto primario facilmente eludibile.

8.3. In punto di inquadramento generale il Collegio ritiene, non solo per la segnalata incoerenza intrinseca (che, semmai, è soltanto la “spia” di una ricostruzione complessivamente non appagante: si veda peraltro la uniforme

giurisprudenza che esclude, sempre e comunque, l'applicazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 alla fattispecie in esame: ex aliis CGARS, sez. giurisdizionale, 23.5.2018 n. 300) e sulla scorta di un più recente e meditato orientamento giurisprudenziale (Cons. St., IV, 31.8.2017 n. 4109; Id., II, 30.10.2020 n. 6678), che l'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 abbia una funzione riparatoria, essendo funzionale alla cura dell'interesse paesaggistico, e quindi che alla medesima non si applichi la l. n. 689/1981.

8.4. L'art. 167 d. lgs. n. 42/2004 stabilisce, al comma 1, la regola generale per cui la violazione della disciplina paesaggistica contenuta nel Titolo I della Parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio determina per il trasgressore l'obbligo di rimessione in pristino a proprie spese.

Alla regola generale si sottrae la fattispecie di accertamento della compatibilità paesaggistica disciplinata al successivo comma 4, ai sensi del quale l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.

A tal fine, in base al successivo comma 5:

- il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dai suddetti interventi presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi;
- l'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni;
- qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al

pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima) mentre in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Il detto comma 5 dell'art. 167 dispone altresì che “la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'art. 181 comma 1-quater si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma”, che disciplina, fra l'altro, il pagamento della somma dovuta dal trasgressore.

Ai sensi dell'art. 181 comma 1-quater d. lgs. n. 42/2004 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter (che coincidono con i sopra riferiti interventi di cui all'art. 167 comma 4), presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi e l'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (con disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 167, comma 5).

8.5. Da quanto sopra discende che:

- l'istanza presentata dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dai suddetti interventi, avvia un procedimento avente due finalità connesse, essendo volto all'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi e, nel contempo, se il risultato dell'attività di verifica è positivo, alla comminatoria del pagamento della somma di cui al comma 5 del predetto art. 167;
- la soddisfazione dell'interesse pretensivo del privato (a vedere riconosciuta la conformità paesaggistica del manufatto abusivo) porta con sé, quindi, necessariamente, in funzione di contrappeso, la debenza della somma;
- l'obbligo di corrispondere la somma sorge con l'adozione dell'atto favorevole ma

non è esigibile fino alla liquidazione dell'ammontare (l'intervallo procedimentale successivo all'accertamento della conformità ambientale è funzionale proprio, e solo, come si vedrà infra, alla quantificazione del dovuto);

- nella prospettiva pubblicistica l'interesse paesaggistico è perseguito superando, innanzitutto, l'alternativa fra, da un lato, incompatibilità paesaggistica e riduzione in pristino (comma 1 dell'art. 167 d. lgs. n. 42/2004) e, dall'altro lato, compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi del comma 4 dell'art. 167 e debenza della somma di denaro;

- al rigetto della domanda consegue quindi la misura ripristinatoria per eccellenza, riposante nella demolizione (Cons. St., VI, 21.12.2020 n. 8171 e 15.4.1993 n. 290).

- diversamente, l'accertamento della compatibilità paesaggistica determina, in ragione del principio di efficienza dell'intero sistema (l'attuale conformità paesaggistica rende recessiva la precedente irregolarità), il superamento della pretesa di assicurare il ripristino dello status quo ante;

- la cura del relativo interesse impone comunque all'Amministrazione di tenere in considerazione l'abuso commesso facendone sopportare il costo (per la collettività, nei termini che si diranno infra) al privato istante attraverso il pagamento di una somma di denaro, quantificata, nei termini di cui al comma 5 dell'art. 167 d. lgs. n. 42/2004, previa perizia di stima, e avente anche una finalità general-preventiva;

- i provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica e di condanna al pagamento della somma di denaro, nonché di quantificazione del dovuto, concorrono tutti alla cura del paesaggio e si pongono, fra loro, in una relazione di necessità, nel senso che detto interesse pubblico è adeguatamente amministrato solo in quanto siano adottati tutti;

- il collegamento pubblicistico fra le determinazioni dell'Amministrazione (compatibilità paesaggistica, condanna al pagamento di una somma di denaro e quantificazione dell'importo) è reso evidente dalla disposizione che prevede che l'istanza presentata dal privato sia funzionale non solo all'accertamento della compatibilità paesaggistica ma anche alla quantificazione del pagamento della



somma di denaro;

- l'obbligo di pagare la somma di denaro deriva dalla legge e diviene attuale con l'accertamento positivo della conformità paesaggistica dell'intervento (che invece, all'accertamento negativo, segue la riduzione in pristino),
- segnatamente l'an della debenza è reso certo al momento della verifica (positiva) di conformità paesaggistica del manufatto; nondimeno, posto che esso non è ancora liquido, non è esigibile fino all'avvenuta determinazione del quantum;
- la quantificazione della somma dovuta è connotata dalla cura dell'interesse paesaggistico essendo effettuata infatti in base a una stima, nel "maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito";
- a quest'ultima è riconducibile una duplice ratio;
- innanzitutto essa è funzionale alla cura dell'ambiente; in tal senso il parametro di quantificazione prescelto non è avulso dalla necessità di superare la prospettiva ripristinatoria, di per sé rinvenibile nella sola riduzione in pristino, ed è riconducibile alla necessità di calmierare l'esternalità negativa derivante dalla trasgressione paesaggistica, connessa ad un interesse in parte adespota, anche in relazione alla sua connessione con il valore dell'ambiente e delle esigenze di preservarlo alle generazioni future;
- ciò è reso evidente dall'utilizzo delle somme ricavate per "l'esecuzione delle rimessioni in pristino" e per "finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino" (comma 6 dell'art. 167 d. lgs. n. 42/2004) e dalla quantificazione della stessa in modo non avulso dalla trasgressione commessa, dal momento che uno dei parametri è costituito dal danno arrecato;
- la precedente normativa infatti, contenuta nell'art. 15 l. n. 1497/1939, nel d.m. 26.9.1997, poi trasfuso nell'art. 164 d. lgs. n. 490/1999, qualificava l'indennità come risarcitoria, così evidenziandone la funzione di compensazione della collettività dell'utilità perduta nel tempo dell'abuso, valorizzando in modo astratto

l'oggetto di tutela, l'interesse paesaggistico, cioè considerandolo nel suo valore di scambio;

- in tal senso si può interpretare la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che delinea la condanna pecuniaria in esame come “sanzione riparatoria alternativa” al ripristino dello status quo ante, così non applicando la disciplina contenuta nella l. n. 689/1981 e, in particolare, la norma sulla trasmissibilità agli eredi (Cons. St., VI, 21.12.2020 n. 8171; Id., II, 30.10.2020 n. 6678);

- il ripristino non deve, infatti, intendersi quale riaffermazione della situazione precedente all'abuso (che l'istituto in esame è volto proprio a superare) ma sta a indicare la finalità di risolvere, pro futuro, l'intervenuta turbativa degli interessi, al fine di presidiare questi ultimi (attraverso la debenza di una somma di denaro commisurata alla maggior somma fra il danno prodotto e le connesse conseguenze profittevoli);

- nondimeno la corresponsione della somma di denaro svolge altresì una funzione di deterrenza derivante dall'effetto afflittivo, del quale è indice la terminologia utilizzata dal legislatore, che fa riferimento alla “sanzione”, il criterio normativo di quantificazione, basato sul “maggiore importo” tra il danno arrecato e il profitto conseguito, potenzialmente foriero di una condanna per un importo superiore rispetto al pregiudizio economico prodotto, e la stessa dinamica sottesa all'istituto di cui all'art. 167 d. lgs. n. 42/2004. La tenuta del sistema non può infatti essere messa in pericolo da una sopravvenuta compatibilità ambientale, idonea, in tesi, a far venir meno la precedente trasgressione, pena l'indebolimento del vincolo paesaggistico, la cui violazione potrebbe essere percepita come non decisiva, nella speranza che in futuro venga meno, così eliminando anche le conseguenze della situazione anti-giuridica antecedente;

- la portata afflittiva è comunque secondaria, considerata l'irrilevanza, ai fini dell'integrazione dei presupposti di applicazione della condanna pecuniaria, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa (elemento determinante per qualificare una fattispecie come sanzionatoria secondo l'Ad. Plen. 11.9.2020 n. 18)



e dal fatto che la condanna pecuniaria non costituisce una conseguenza diretta dell'illecito commesso;

- essa è infatti principalmente il portato di un provvedimento favorevole (l'accertamento della compatibilità ambientale) di cui costituisce il corollario e il contrappeso;

- la funzione della condanna pecuniaria di cui all'art. 167 comma 5 è, quindi, solo parzialmente riconducibile all'afflizione che connota sia il danno punitivo (SS. UU. 5.7.2017 n. 16601 e 6.5.2015 9100), sia la sanzione amministrativa (fattispecie che richiedono entrambe una previsione di legge, ai sensi rispettivamente dell'art. 25 comma 2 Cost e dell'art. 23 Cost., nel caso di specie da rinvenirsi nella norma di legge appena citata);

- nel complesso l'imposizione del pagamento della somma di denaro ha quindi una finalità compensativa del danno prodotto e solo in parte afflittiva;

- il relativo procedimento costituisce una manifestazione tipica di potestà amministrativa, nell'ambito dei quale il cittadino versa in una posizione di interesse legittimo e ciò anche considerando la sua componente afflittiva (secondaria e servente), e diversamente rispetto all'esercizio del solo potere punitivo da parte dell'Amministrazione, nel quale non vi è ponderazione di interessi (Cass., I, 23.6.1987 n. 5489), essendo ricollegato al vincolato accertamento, secondo la procedura di cui alla l. n. 689/1981, del verificarsi concreto della fattispecie legale, cui corrisponde il diritto soggettivo dell'intimato a non subire l'imposizione di prestazioni fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, con conseguente devoluzione delle relative controversie, in assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva, al giudice ordinario (Cons. St., V, 24.1.2019 n. 587);

- dal punto di vista strutturale il procedimento in esame vede una prima fase deputata a verificare la compatibilità paesaggistica (e la connessa, e dovuta, condanna al pagamento della somma di denaro) mentre il successivo intervallo temporale, finalizzato a quantificare l'importo, è meramente servente, essendo



necessario per rendere liquido ed esigibile l'importo e quindi effettivo il rimedio (rispetto al precedente abuso) dell'ordine di pagamento;

- al procedimento si applicano i principi dell'attività amministrativa, pur considerandone il (parziale) carattere afflittivo: la l. n. 241 del 1990 offre la regolamentazione di base di qualsiasi procedimento amministrativo che non sia accompagnato da una normativa specifica; la l. n. 689/1981 non può essere applicata al di là della categoria delle sanzioni amministrative pecuniarie (Cons. St., II, 4.6.2020 n. 3548), "non può che tornare a trovare applicazione quello generale di cui alla l. n. 241/1990" (Cons. St., II, 4.6.2020 n. 3548) e, infatti, alle sanzioni pecuniarie sostitutive di una misura ripristinatoria di carattere reale non si applica la l. n. 689/1981 (CGARS, 9.2.2021 n. 95 e Cons. St., VI, 20.10.2016 n. 4400);

- la ragione dell'impostazione è rinvenibile nell'interrelazione reciproca della doppia finalità, che non può andare a nocimento dell'interesse pubblico che il provvedimento mira a tutelare dal momento che - come già detto - prevalgono le istanze di cura di detto interesse (mentre la potestà afflittiva è recessiva) e che in ogni caso entrambe le funzioni assolute di cura del bene paesaggistico leso e di deterrenza, sono comunque destinate da ultimo a tutelare l'interesse della collettività, alla quale, in ultima istanza, è comunque preordinata anche la potestà punitiva dello Stato: "La sanzione in "senso stretto" è irrogata tramite un procedimento diverso da quello previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che fa capo alla l. n. 689/1981, è garantita dai principi di legalità, personalità e colpevolezza (per quanto mutuati dalla legislazione ordinaria e non dalla Costituzione), è suscettibile di integrale riesame giudiziale (senza, cioè, alcun limite di "merito" amministrativo), laddove alle sanzioni "altre" si applicano i principi dell'attività amministrativa tradizionale (dettate dalla legge generale sul procedimento amministrativo)" (Cons. St., V, 24.1.2019 n. 587).

9. Ciò posto, (con riferimento ai tre "punti di frizione" prima delineati) si osserva che:

a) la questione della prescrizione non viene in rilievo nel presente processo, in

quanto non sollevata dalla parte originaria ricorrente, (e comunque, sul punto, a soli fini di comprova della coerenza della ricostruzione complessiva patrocinata dal Collegio, si rinvia alla sentenza di questo CGARS n. 95 del 2021, che perviene comunque alla conclusione della prescrizione quinquennale, senza tuttavia fondarla sull'art. 28 l. n. 689/1981);

b) parimenti la problematica della intrasmissibilità della sanzione ad eredi ed aventi causa non viene in rilievo nel presente processo di appello, in quanto non è stato incidentalmente impugnato dalle parti appellate il capo di sentenza reiettivo della censura di primo grado, e su di esso è calato il c.d. "giudicato interno" (sul punto, a soli fini di comprova della coerenza della ricostruzione complessiva patrocinata dal Collegio, si fa integrale riferimento ai capi da 18.1 a 18.3 della sentenza non definitiva parziale ed ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 532 del 14.6.2021 resa nell'ambito del procedimento iscritto al r.g.n. n. 99/2020);

c) assume invece rilevanza la tematica concernente l'irretroattività del vincolo paesaggistico imposto sull'area (in ordine alla quale si è prima chiarito, in punto di fatto, orientamento del Collegio).

Il Collegio ritiene, come già illustrato sopra, che fino alla l. n. 431/1985 l'area ove insiste immobile de quo non fosse gravata da alcun vincolo paesaggistico.

10. Il caso in esame è quindi connotato da un vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione del manufatto abusivo (ultimata nel 1973/1976, come si evince dalla domanda di sanatoria).

11. Viene quindi in rilievo il tema, comune, come detto, a numerose altre controversie pendenti presso il CGARS, dell'applicazione dell'art. 1 della l. n. 689/1981 e dell'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994.

11.1. Come già motivato, il Collegio ritiene che l'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 abbia una funzione riparatoria, essendo funzionale alla cura dell'interesse paesaggistico, e quindi che alla medesima non si applichi la l. n. 689/1981.

Detta qualificazione dell'indennità in parola impone piuttosto di considerare la normativa vigente al momento della pronuncia dell'Amministrazione, in base alla regola generale (non applicabile all'attività sanzionatoria in senso stretto) per cui la pubblica Amministrazione, sulla quale a norma dell'art. 97 Cost. incombe l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone (Ad. Plen. n. 20/1999).

11.2. Declinando la suddetta norma di azione dell'Amministrazione nel settore di interesse l'Adunanza plenaria ha affermato che, in base alla disciplina nazionale (art. 32 della l. n. 47/1985, che fa riferimento ai vincoli paesaggistici, e successivi interventi normativi, di cui all'art. 4 del d.l. n. 146/1985, all'art. 12 del d.l. n. 2/1988, dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 10.3.1988 n. 302, all'art. 2, comma 43, della l. 23 dicembre 1996 n. 662 e all'art. 1 l. n. 449/1997) e al diritto vivente formatosi su di essa, "la disposizione di portata generale di cui all'art. 32, primo comma, relativa ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non reca alcuna deroga a questi principi, cosicché essa deve interpretarsi "nel senso che l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente" (Ad. Plen. n. 20/1999).

La giurisprudenza amministrativa successiva ha seguito la suddetta impostazione (Cons. St., VI, 25.3.2019 n. 1960; 25.1.2019 n. 627 e 22.2.2018 n. 1121; IV, 14.11.2017 n. 5230). E ciò anche in relazione all'indennità connessa all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica del manufatto abusivo, comunque dovuta a livello nazionale, indipendentemente dalla qualificazione della medesima come sanzionatoria o risarcitoria. In tale ambito, pertanto, non si è ritenuto applicabile l'art. 1 l. n. 689/1981, anche (seppur con le contraddittorietà

evidenziate sopra) nei casi in cui l'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 è stata qualificata come sanzionatoria (con conseguente conferma dell'opzione ermeneutica illustrata sopra che supera le contraddittorietà della più risalente impostazione).

Il consolidarsi di tale orientamento – che il Collegio condivide- si spiega anche in ragione del portato dell'art. 2 comma 46 l. n. 662 del 1996, che esplicita come, in caso di condono, resti dovuta l'indennità per danno al paesaggio (di cui infra quanto ai rapporti con la normativa regionale) e la giurisprudenza si è conformata (Cons. St., VI, 22.7.2018 n. 4617; Id., II, 2.10.2019 n. 6605).

“Di tale disposizione, entrata in vigore successivamente al provvedimento impugnato in primo grado, la Sezione, conformemente ad un orientamento consolidato di questo Consiglio, ha già avuto modo di rilevare "la natura chiaramente interpretativa", in quanto la sanzione paesaggistica va fatta risalire alla disciplina di cui alla legge del 1939 e la sua applicazione retroattiva anche alle domande di condono presentate, ai sensi della legge n. 47/1985 in quanto la formula utilizzata ("qualsiasi intervento realizzato abusivamente") lascia chiaramente intendere che il perimetro applicativo della norma prescinde dall'epoca alla quale risale la presentazione della domanda di condono, venendo invero in considerazione il danno ambientale perpetrato invece che l'assetto procedimentale per il conseguimento della sanatoria urbanistica (...).

La natura interpretativa della norma, quale espressione di un principio di autonomia tra sanatoria edilizia e paesaggistica, comporta l'applicazione anche alla sanatoria presentata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, nel 1990, trattandosi del medesimo rapporto di autonomia tra procedimento paesaggistico e procedimento edilizio” (Cons. St., II, 30.10.2020 n. 6678).

11.3. In considerazione della disciplina vigente in ambito nazionale, quindi, ad avviso del Collegio:

a) non troverebbe applicazione, per le già esposte ragioni, l'art. 1 della l. n.

689/1981;

b) la controversia andrebbe decisa sulla base della legge vigente al momento della pronuncia dell'Amministrazione, con la conseguenza che, in presenza di un vincolo attuale (nel senso appena detto), l'indennità sarebbe dovuta (e l'appello andrebbe accolto sul punto, con conseguente riforma dell'impugnata decisione ed integrale reiezione del ricorso di primo grado).

11.4. Senonché, pur essendosi esclusa l'applicabilità dell'art. 1 l. n. 689/1981, ai fini della compiuta disamina della tematica della irretroattività occorre adesso confrontarsi con un'ulteriore disposizione normativa di matrice regionale.

Nella Regione Siciliana viene, infatti, in evidenza l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994, recante "norma di interpretazione autentica" dell' art. 23 comma 10 della l.r.10 agosto 1985, n. 37, che nel testo "sopravvissuto" alla sentenza della Corte costituzionale 8.2.2006 n. 39 (che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 11, l.r. 16.4.2003 n. 4) dispone che "il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio".

Viene in particolare in evidenza l'ultimo periodo di detta disposizione, che inibisce l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vincolo sopravvenuto.

11.5. Il Collegio, prima di affrontare il tema della costituzionalità di detta disposizione, ritiene utile premettere di ritenere vigente la medesima (sulla scia di CGARS, sezioni riunite, 12.5.2021, n. 149; Id., sezioni riunite, 12.5.2021 n. 147; Id., e sezioni riunite 10.5.2021 n. 354) in una duplice prospettiva.

11.6. Quanto al primo profilo, si rileva che – secondo gli insegnamenti del Giudice delle leggi - il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale ed automatica in quanto esso produce come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso



legislatore e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto, che esprime un principio essenziale per il sistema delle fonti (Corte cost. 24.1.2012 n. 13) ed alla tenuta del sistema giuridico, in quanto espressione delle esigenze di sicura conoscibilità delle norme che compongono l'ordinamento.

Esso può pertanto essere ammesso in ipotesi tipiche e molto limitate.

La Corte costituzionale ha ritenuto di poter parlare di reviviscenza nell'ipotesi di annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale, che viene individuata come caso a sé (Corte cost. 24.1.2012 n. 13).

Nel caso di specie l'art. 17 comma 11 l.r. n. 4 del 2003 ("Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva") ha sostituito l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 ("il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva"), offrendo, dell'art. 23 l.r. n. 35 del 1987, un'interpretazione opposta. Sicché di fatto ha abrogato l'interpretazione contenuta nell'art. 5 comma 3 L.r. n. 17/1994 nella sua originaria formulazione.

L'inoperatività della reviviscenza renderebbe priva di effetti la pronuncia di incostituzionalità. Fra le due interpretazioni possibili (il vincolo sopravvenuto comporta comunque la necessità di chiedere il nulla osta paesaggistico in caso di abuso, oppure il vincolo paesaggistico sopravvenuto inibisce il potere dell'autorità paesaggistica), avrebbe continuato ad essere applicata la regola dettata dalla disposizione costituzionalmente illegittima: è la stessa Corte costituzionale a rendere conto, nella sentenza n. 39 del 2006, della concezione opposta e inconciliabile recata dalla due disposizioni di legge che si sono succedute (in particolare la seconda, quella dichiarata costituzionalmente illegittima, avrebbe un

“significato addirittura opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico”).

Non potendosi ammettere tale evenienza (cioè che la disposizione costituzionalmente illegittima continui a produrre effetti) non può che ritenersi che, dichiarata costituzionalmente illegittima la sostituzione, riviva la norma che è stata sostituita, posto che il meccanismo sostitutivo evidenzia come non sia venuta meno l'esigenza di normare la specifica materia.

Né depone in senso contrario, nel caso di specie, la circostanza che la norma sostituita e quella che la sostituisce costituiscono, entrambe, disposizioni di interpretazione autentica (così la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2006), sicché la regola ermeneutica successiva (e costituzionalmente illegittima) ha prescelto il parametro legislativo opposto rispetto a quello precedente, ma non ha fatto venir meno l'esigenza interpretativa.

Il Collegio ritiene pertanto che sia tuttora in vigore la norma contenuta nell'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 nella formulazione precedente alla sostituzione operata dall'art. 17 comma 11 l.r. n. 4 del 2003, anche in considerazione del fatto che l'eventuale non conformità a Costituzione di detta disposizione non si riverbera sul meccanismo della reviviscenza, determinando piuttosto l'illegittimità costituzionale di esso (se riportato in vita dalla precedente declaratoria di illegittimità costituzionale).

Si aggiunge che nell'occasione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2006 non è stato valutato l'ultimo periodo dell'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 (“nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”) nella formulazione precedente alla sostituzione operata dall'art. 17 comma 11 l.r. n. 4/2003, neppure laddove si afferma (comunque in riferimento a un orientamento giurisprudenziale risalente) che l'interpretazione autentica dell'art. 23 comma 10 della l.r. n. 37/1985, fornita dallo stesso legislatore regionale con l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994, ha contribuito al consolidarsi a

livello regionale di una interpretazione analoga a quella in uso a livello nazionale rispetto all'art. 32 della legge statale n. 47/1985, specie dopo l'intervento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 22.7.1999 n. 20.

Sicché si ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale proprio in relazione a quella proposizione, anche in ragione di quel principio di certezza del diritto (funzionale a rendere conoscibile la norma a tutti gli operatori del diritto, anche all'autorità amministrativa e al privato) cui è preordinato l'orientamento della Corte sulla reviviscenza.

11.7. In secondo luogo, il Collegio ritiene che l'art. 2 comma 46 l. n. 662/1996 (cui la giurisprudenza ha peraltro attribuito portata interpretativa: così il già richiamato arresto, Cons. St., II, 30.10.2020 n. 6678), che esplicita che in caso di condono edilizio resta dovuta l'indennità per danno al paesaggio ("Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla l. 29 giugno 1939, n. 1497, e al d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497/1939"), non abbia abrogato la disposizione regionale del 1994. Ciò in quanto, in ambito di competenza legislativa esclusiva devoluta ad una regione a statuto speciale (come è nella specie) ed in presenza di legge regionale, la successiva legge statale (incompatibile) non supporta, fatta salva l'ipotesi del rinvio dinamico, il sistema della successione delle leggi nel tempo nel senso di ritenere implicitamente abrogata la legge precedente il cui contenuto sia incompatibile con il disposto della fonte primaria successiva: osta la competenza legislativa esclusiva della Regione Sicilia (di cui infra) che impone di valutare non solo l'incompatibilità ma anche la portata della successiva norma statale in termini di norma nazionale di grande riforma, richiedendo la pronuncia sul punto della Corte costituzionale.

Mentre l'ordinamento italiano devolve il primo profilo (relativo all'incompatibilità) al giudizio diffuso degli operatori del diritto che si trovino ad applicarla, non

avviene così rispetto al secondo profilo di valutazione (appartenenza o meno della norma statale alla categoria delle norme di grande riforma), devoluto, anche in ragione della complessità che lo connota, alla Corte costituzionale, anche nella prospettiva della certezza del diritto. Del resto “i due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge” (Corte cost. 14.6.1956 n. 1).

Il rapporto fra l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 e l'art. 2 comma 46 l. n. 662 del 1996, non trovando soluzione nelle regole che governano la successione delle leggi nel tempo, è quindi ricompreso nella questione di legittimità costituzionale che si pone alla Corte costituzionale.

12. Ritenuto quanto sopra, il Collegio intende porre la questione di legittimità costituzionale sull'art. 5 comma 3 della l.r. n. 17/1994, con specifico riferimento all'ultimo periodo di detta disposizione, che inibisce l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vincolo sopravvenuto (“il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”).

12.1. La questione è rilevante in ragione di quanto a più riprese considerato ed in quanto, in costanza della norma regionale suddetta (e pur essendo il Collegio persuaso che non trovi applicazione il disposto di cui all'art. 1 l. n. 689/1981) nel caso di specie dovrebbe confermarsi la pronuncia di primo grado che ha annullato

l'ingiunzione di pagamento dell'indennità, atteso che il vincolo paesaggistico è stato apposto dopo la realizzazione della costruzione abusiva.

Laddove, invece, la norma venga meno in seguito a pronuncia di incostituzionalità (ovvero anche, semplicemente, laddove si ritenesse, difformemente da quanto ipotizzato dal questo Giudice, che la predetta disposizione non sia più in vigore in quanto implicitamente abrogata) il Collegio dovrebbe determinarsi in senso opposto, riformando la sentenza di primo grado.

Non può poi sottacersi la particolare rilevanza che assume la questione per questo CGARS (oltre che per l'Amministrazione siciliana e i cittadini che afferiscono al relativo territorio), atteso che il presente giudizio è uno dei circa ottanta attualmente pendenti innanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ed aventi ad oggetto immobili edificati abusivamente nell'area della Valle dei Templi in Agrigento nella medesima area.

13. Sembra evidente che l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 (nello stabilire che l'art. 23 comma 10 l.r. n. 37/1985, debba essere interpretato nel senso che “il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva”, dispone che “nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”) sia volto a impedire che dall'abuso derivino effetti negativi sul proprietario dell'immobile allorquando il vincolo paesaggistico è successivo alla realizzazione dell'abuso (e sembra altresì evidente che, in questa chiave di lettura, tale esenzione ricomprenderebbe anche eredi ed aventi causa, che altrimenti ci si troverebbe al cospetto di una illogicità incomprensibile: l'autore dell'abuso verrebbe “privilegiato” rispetto all'avente causa di questi).

La voluntas legis regionale non pare, in tale prospettiva, attribuire un ruolo decisivo all'uso del termine “sanzione”, ritenendosi piuttosto che essa voglia impedire

l'esborso di denaro, indipendentemente dalla qualificazione di quest'ultimo.

Il termine sanzione delinea la conseguenza di carattere patrimoniale derivante dall'aver realizzato un'opera abusiva ed è coerente con la qualificazione attribuita all'epoca all'indennità in discorso.

In tal senso si ritiene che la possibilità di esperire un'interpretazione costituzionalmente orientata, che, valorizzando l'utilizzo del termine "sanzione", ritenga non applicabile all'indennità di cui all'art. 167 comma 5 del d. lgs. n. 42/2004 la norma regionale contenuta nell'art. 5 comma 3 della l.r. n. 17/1994, non sia percorribile: osta il principio della certezza del diritto. Il profilo emerge con evidenza se si considera la già richiamata circostanza relativa all'attuale pendenza di ottanta giudizi di contenuto analogo presso questo CGARS, così risaltando la rilevanza che assume il connotato della certezza del diritto non solo per l'organo giurisdizionale ma altresì per l'Amministrazione siciliana e gli abitanti del relativo territorio.

Invero, a tacere del fatto che, se si interpretasse in tal senso la disposizione regionale, si determinerebbe un'ipotesi di norma inutiliter data, si aggiunge che l'art. 5 l.r., per come è stato costantemente applicato, intende riferirsi, laddove utilizza il termine "sanzione", proprio all'indennità per danno al paesaggio.

Si ritiene pertanto che la disposizione regionale della cui legittimità costituzionale si dubita sia riferita all'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 (indipendentemente dalla qualificazione di detta indennità sulla quale ci si è prima soffermati, laddove si ritiene di avere chiarito le ragioni per le quali il Collegio non la ricompresa nella categoria delle sanzioni amministrative pecuniarie normate dalla l. n. 689/1981).

Nondimeno il Collegio, pur ritenendo che detta qualificazione non abbia un rilievo così determinante in punto di valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ancorata alla diversità di disciplina con la normativa statale in punto di abuso paesaggistico (nei termini illustrati infra), come si dirà, non ignora che la qualificazione dell'indennità in parola in termini di



sanzione amministrativa pecuniaria non è indifferente per il Giudice ad quem, come si avrà modo di illustrare nel paragrafo 21.

13.1. Premesso ciò, la valutazione della non manifesta infondatezza si articola innanzitutto nel senso che l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994, nella formulazione ritenuta vigente, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli artt. 9 e 117 comma 2, lett. s) della Costituzione, in quanto determina una lesione diretta dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell'intero territorio nazionale. La predetta norma regionale interseca la disciplina sulla protezione del paesaggio (in quanto provvede a delineare le conseguenze dell'abuso anche paesaggistico), normativa che, a sua volta, rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente, di esclusiva spettanza statale ai sensi dell'art 117 comma 2 lett. s) della Costituzione.

Ciò in quanto:

- ai sensi dell'art. 9 comma 2, Cost. la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione;
- l'art. 117 comma 2 lett. s), Cost. attribuisce alla Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- l'art. 14 comma 1 lett. n), dello Statuto speciale della Regione Sicilia, approvato con r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455 e successive modificazioni e integrazioni, riconosce una potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione delle antichità e delle opere artistiche.

In merito alla materia del paesaggio si rileva che:

- l'art. 9 Cost. (la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”) ha costituito, in combinato disposto con gli artt. 2 e 32 Cost., l'asse portante per il riconoscimento del diritto primario a godere di un ambiente salubre, e ciò attraverso la lettura effettuata dalla Corte costituzionale nelle

sentenze n. 210 e n. 641 del 1987, poi consacrato nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, attraverso i rinvii espressi ad ambiente ed ecosistema introdotti dall'art. 117, secondo comma, lett. s);

- la nozione di paesaggio di cui all'art. 9 Cost. ha così assunto una connotazione che partecipa sia dell'esigenza di cura di singoli beni, quindi dei valori storici, culturali ed estetici del territorio, sia quella di non pretermettere l'interesse alla tutela dell'ambiente, sia quell'attenzione alla materia dell'urbanistica (Corte cost. 21.4.2021 n. 74 e 17.4.2015 n. 64);

- specularmente l'ampia nozione di ambiente, così come è stata ricostruita specie dopo il 2001, ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale (Corte cost. 30.3.2018 n. 66, punto 2.2. del Considerato in diritto).

Detto ciò in punto di norme costituzionali di interesse nella presente controversia si rileva conseguentemente, in relazione alle soggettività coinvolte dalle suddette attribuzioni, che:

- la tutela del paesaggio non si identifica con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una materia trasversale (Corte cost. 17.4.2017 n. 77), sulla quale lo Stato esercita, in ragione della portata ascensionale della sussidiarietà, istanze unitarie che trascendono l'ambito regionale (Corte cost. 1.10.2003 n. 303);

- in molteplici occasioni, codesta Corte ha affermato che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117 comma 2 lett. s) Cost., alla cura esclusiva dello Stato (Corte cost. 23.7.2018 n. 172);

- l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di tale materia-obiettivo non implica una preclusione assoluta all'intervento regionale, purché questo sia volto all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi livelli di tutela (sentenza 23.7.2019 n. 172, punto 6.2. del Considerato in diritto e sentenza n.

178/18, punto 2.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso sentenza Corte cost. 17.4.2017 n. 77, 16.7.2014, 24.10.2013 n. 246, 20.6.2013 n. 145, 26.2.2010 n. 67, 18.4.2008 n. 104 e 14.11.2007 n. 378);

- alle regioni non è consentito modificare gli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, “senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela” (Corte cost. 21.4.2021 n. 74);

- fra gli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, che alle regioni non è consentito modificare, deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica (Corte cost. 21.4.2021 n. 74).

Con specifico riferimento alle competenze legislative delle regioni a statuto speciale, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che il legislatore statale, tramite l'emanazione delle norme di grande riforma economico-sociale, “conserva il potere - anche relativamente al titolo competenziale legislativo "nella materia 'tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali', di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, [...] di vincolare la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale" (sentenza n. 238/2013, punto 2.2. del Considerato in diritto).

Specularmente la Regione Siciliana, con specifico riferimento alla competenza legislativa esclusiva attribuitale dallo Statuto speciale in materia di paesaggio e di urbanistica, deve rispettare, oltre che, in generale, i precetti costituzionali, anche le “norme di grande riforma economico-sociale” poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative (Corte cost. 8.11.2017 n. 232 con riferimento alla disciplina dell'accertamento di conformità).

A ciò si aggiunge che la definizione dell'ambiente quale materia trasversale porta con sé consente l'attivazione, da parte dello Stato, istanze unitarie che trascendono l'ambito regionale in ragione della portata ascensionale della sussidiarietà, (Corte cost. 1.10.2003 n. 303).

In ragione di quanto sopra si rileva che:

- la l. n. 431 del 1995 è stata qualificata in termini di legge di grande riforma (Corte cost. 27.6.1986 n. 151), così come il d. lgs. n. 42/2004 (Corte cost. 29.10.2009 n. 272): il codice dei beni culturali “detta le coordinate fondamentali della pianificazione paesaggistica affidata congiuntamente allo Stato e alle regioni” (sentenza n. 66/18, punto 2.4. del Considerato in diritto), in coerenza con i principi delineati supra in tema di protezione del paesaggio e di tutela dell'ambiente e della valenza della disciplina statale diretta a proteggere l'ambiente e il paesaggio quale limite alla competenza legislativa in materia anche delle regioni a statuto speciale;
- tale qualificazione discende dal fatto che il codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. n. 42/2004 impatta in modo diretto sul valore primario e assoluto del paesaggio (“il paesaggio va, cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali” (così la sentenza 5.5.2006 n. 182), così come richiamato dall’art. 9 Cost. e dall’art. 117 comma 2 lett. s) Cost., e ne delinea un nuovo assetto, improntato a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione del territorio nella prospettiva estetica e culturale, intesa in senso dinamico;
- l’indennità di cui all’art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004, sulla quale è intervenuto l’art. 2 comma 46 l. n. 662 del 1996 nei termini sopra delineati, risulta, -in ragione della funzione riparatoria rispetto all’externalità negativa prodotta con l’abuso e in funzione general-preventiva, di dissuasione-, direttamente connessa al valore primario e assoluto che il d. lgs. n. 42/2004 attribuisce al paesaggio.

14. A fronte di ciò:

- la disciplina sul condono edilizio è organicamente regolamentata in ambito nazionale prevedendo che l’accertamento postumo (nei termini evidenziati sopra, nei paragrafi 15.3., 15.4. e 15.5.) della compatibilità paesaggistica sia accompagnato dal pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004;
- è stato già illustrato, come il pagamento della somma di denaro connessa all’accertamento della compatibilità paesaggistica costituisca un tratto



fondamentale dell'istituto a livello di disciplina nazionale;

- come si è rilevato sopra, l'indennità connessa all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica del manufatto abusivo è dovuta in ambito nazionale, anche se il vincolo paesaggistico è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell'abuso (e ciò indipendentemente dalla qualificazione della medesima come sanzionatoria o risarcitoria);

- ciò in ragione, da un lato, della richiamata Adunanza plenaria n. 20 del 1999 e, dall'altro lato, dell'art. 2 comma 46 l. n. 662 del 1996 (cui la giurisprudenza, come già illustrato, ha peraltro attribuito una portata interpretativa), che esplicita come, in caso di condono, resti dovuta l'indennità per danno al paesaggio;

- l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994, nel prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria non sia irrogabile nel caso di sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla commissione dell'abuso, si discosta dalla disciplina nazionale sopra illustrata lasciando "scoperto" il periodo precedente nel quale l'abuso è stato commesso ma l'accertamento di compatibilità non è ancora avvenuto;

- in tal senso viene assicurata sul territorio siciliano una tutela meno elevata del valore ambiente e paesaggio rispetto a quella garantita sul rimanente territorio nazionale;

- in ambito siciliano, infatti, la conformità attuale alla disciplina paesaggistica consente di superare il precedente abuso senza ulteriori conseguenze negative, sicché viene meno il disvalore ambientale e paesaggistico connesso a quest'ultimo, parificando la posizione di chi non ha commesso abuso alla posizione di chi lo ha commesso ma ha ottenuto l'accertamento positivo di conformità di cui all'art. 167 d. lgs. n. 42/2004 solo dopo averlo realizzato;

- così non avviene, come si è già visto, sul rimanente territorio nazionale, dove la tutela del paesaggio è presidiata a livello general-preventivo anche attraverso il pagamento di un'indennità a copertura delle conseguenze pregiudizievoli dell'abuso commesso;

- tale ultimo aspetto assume una particolare rilevanza nell'ambito dell'istituto di cui all'art. 167 d. lgs. n. 42/2004 (come sopra già illustrato), delineando un procedimento avente due prospettive, quella del superamento di una situazione di non conformità formale alla disciplina paesaggistica in seguito all'accertamento della compatibilità sostanziale del manufatto (questo a presidio di un principio di efficienza e di scarsità delle risorse che accomuna l'intero ordinamento giuridico e non solo la prospettiva pubblicistica) e il contrappeso del pagamento di un'indennità in funzione general-preventiva a presidio del rispetto ex ante delle regole poste a tutela del paesaggio attraverso il pagamento dell'indennità (chè altrimenti viene meno la coerenza delle medesime, con conseguente intaccamento del valore fondamentale dell'ambiente e del paesaggio);

- si è illustrato sopra come il procedimento e la posizione dell'Amministrazione sul punto si giustifichi e trovi le ragioni del proprio canone di azione solo nel bilanciamento fra i due aspetti sopra delineati e come non possa esservi l'uno, senza l'altro.

L'art. 5 comma 3 ultimo periodo l.r. n. 17/1994, nella formulazione che si ritiene attualmente vigente (come sopra illustrato), laddove non consente l'irrogazione dell'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 in caso di sopravvenienza del vincolo paesaggistico, contrasta, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dall'art. 14 lett. n) dello Statuto in materia di tutela del paesaggio e di conservazione delle antichità e delle opere artistiche, con le norme di grande riforma economico-sociale contenute nell'art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, con conseguente violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. Ciò in quanto comporta una significativa alterazione del meccanismo delineato dal legislatore statale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, così come interpretato, da un lato, dalla richiamata Adunanza plenaria n. 20 del 1999 e, dall'altro lato, dall'art. 2 comma 46 l. n. 662 del 1996 (cui la giurisprudenza, come già illustrato, ha peraltro attribuito una portata interpretativa), che esplicita come, in caso di condono, resti dovuta l'indennità per danno al paesaggio anche in caso di

vincolo sopravvenuto: non è consentito alla Regione Siciliana adottare una disciplina difforme da quella contenuta dalla normativa nazionale di riferimento che assicura il pagamento dell'indennità di cui all'art. 167 d. lgs. n. 42/2004.

14.1. Il Collegio solleva altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 3 ultimo periodo l.r. n. 17/1994, nella ridetta formulazione che si ritiene attualmente vigente, laddove non consente l'irrogazione dell'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 in caso di sopravvenienza del vincolo paesaggistico, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ciò, in quanto la norma censurata consente di eliminare qualsiasi conseguenza pecuniaria negativa in caso di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica. Altrettanto non avviene invece sul restante territorio nazionale, pur a fronte della medesima situazione di fatto e di un livello di tutela del paesaggio che non può essere difforme (almeno verso il basso, essendo, come già visto, consentito alle Regioni unicamente di innalzare lo standard di tutela).

Nel meccanismo disegnato dalla norma regionale della cui costituzionalità il Collegio dubita, la regolarizzazione del fatto lesivo per il paesaggio (certamente sussistente al momento della deliberazione dell'amministrazione sulla domanda di condono) avviene senza alcuna conseguenza pregiudizievole per il suo autore.

Dal che la considerazione che la disciplina qui censurata possa indebolire l'efficacia deterrente del sistema delineato dall'art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, così come interpretato dall'Adunanza plenaria n. 20 del 1999 e dall'art. 2 comma 46 della l. n. 662 del 1996, con conseguente incentivazione a tenere il comportamento, confidando nella possibilità di un adempimento successivo, in grado di superare l'illecito paesaggistico commesso: così vanificando l'efficacia deterrente dell'istituto, con conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina e connesso pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.

Né giustifica la diversità di trattamento del danno al paesaggio sul territorio siciliano la prospettiva di un rapporto tra pubblica amministrazione e consociati

imperiato su uno schema dialogico-collaborativo anziché oppositivo, che si tradurrebbe nell'imposizione di un obbligo di "avvertire" il privato circa la necessità di conformarsi al precetto, che imporrebbe la previa imposizione del vincolo paesaggistico sull'area oggetto di abuso rispetto alla realizzazione di questo.

L'argomentazione infatti non spiega la diversità della disciplina siciliana, in quanto un'argomentazione analoga potrebbe articolarsi anche in relazione al rimanente territorio nazionale.

A ciò si aggiunge, in senso inverso, che il valore del paesaggio giustifica piuttosto, per i motivi sopra esposti, l'impostazione opposta.

Non sfugge, tra l'altro, che in riferimento all'ambito del diritto penale la possibilità di riservare maggiore spazio a meccanismi di riduzione o addirittura di esclusione della pena, a fronte di condotte riparatorie delle conseguenze del reato da parte del suo autore, è stata esplorata recentemente anche dal legislatore statale con l'introduzione del nuovo art. 162-ter del codice penale ad opera l. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), che prevede per l'appunto l'estinzione dei delitti procedibili a querela soggetta a remissione – senza alcuna residua sanzione per il trasgressore – quando, anche in assenza di remissione della querela da parte della persona offesa, questi abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose di esso entro l'apertura del dibattimento di primo grado.

Nondimeno nel caso di specie il meccanismo introdotto dal legislatore regionale con l'art. 5 comma 3 della l.r. n. 17/1994 non assicura la riparazione del danno in quanto la regolarizzazione della posizione del soggetto istante ai sensi dell'art. 167 comma 5 del d. lgs. n. 42/2004 avviene prescindendo dalla valutazione del pregiudizio arrecato al bene ambiente, che, anzi, tale omissione costituisce l'effetto precipuo della norma regionale sospettata di illegittimità costituzionale. E ciò è ancora più rilevante in quanto l'interesse pubblico al paesaggio presenta le



caratteristiche dell'interesse almeno in parte adespota, potenzialmente incidente sulle generazioni future, e le cui violazioni determinano esternalità negative difficilmente apprezzabili (di talché anche la particolare modalità di quantificazione dell'indennità di cui all'art. 167 comma 5).

Non può quindi ritenersi, in uno con la Corte costituzionale, che ha ritenuto che l'introduzione del nuovo art. 162-ter del codice penale corrisponda a legittime opzioni di politica criminale o di politica sanzionatoria (18.1.2021 n. 5), che la scelta operata dal legislatore regionale con l'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 non trasmodi nella manifesta irragionevolezza o non si traduca in un evidente pregiudizio al principio del buon andamento dell'amministrazione

L'art. 5 comma 3 della l.r. n. 17/1994, eccedendo dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sicilia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n) e quindi essendo privo di giustificazione, viola quindi anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

15. Da ultimo, per completezza espositiva, sarà consentita una considerazione. Si è già chiarito che l'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 non riveste, per il Collegio, i connotati della sanzione amministrativa in ragione delle considerazioni sopra illustrate.

Nondimeno, se anche si ritenesse di attribuire detta qualificazione all'indennità in parola, questo CGARS ritiene che la norma censurata non si presti a una interpretazione adeguatrice, che ne determini la sussumibilità nell'ambito della categoria delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali.

Detta indennità infatti si situa nell'ambito di una fattispecie (quella di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004) favorevole per il privato istante in quanto consente il superamento di un precedente illecito. Sicché l'analisi concreta delle finalità perseguite (già sopra illustrata ai paragrafi 15.3., 15.4. e 15.5.) rende recessiva, sulla base dei parametri Engel, la finalità punitiva rispetto a quella preventiva, nel senso che l'indennità costituisce una misura a tutela del paesaggio,



che consente di superare l'illecito commesso, alla quale risultano estranei gli aspetti meramente afflittivi della pena (potendosi al più rinvenire delle secondarie finalità di deterrenza).

La tecnica di quantificazione, peraltro, basata sul binomio danno arrecato-profitto conseguito, osta a ritenere particolarmente elevato il grado di afflittività in quanto la misura del dovuto non trova giustificazione nella necessità di assicurare l'effetto punitivo ma nel tentativo di rimediare a un danno arrecato. Nella determinazione dell'indennità non si ha infatti riguardo all'elemento soggettivo del fatto, né all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e neppure alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, parametri che il legislatore ha individuato al fine di assicurare la finalità punitiva (art. 11 della l. n. 689/1981).

Detto ciò in punto di non annoverabilità dell'indennità controversa nell'ambito delle sanzioni amministrative sostanzialmente penali, questo CGARS ritiene che la riconducibilità della stessa nella categoria delle sanzioni amministrative (sussumibilità comunque avversata da questo CGARS, come sopra illustrato) non consentirebbe comunque di superare le questioni di legittimità costituzionale in ragione dei principi della conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie (Corte cost. 29.5.2019 n. 134).

In altre parole, questo CGARS ritiene che non possa essere utilizzato, in funzione paralizzante rispetto alla questione di legittimità costituzionale della norma censurata, il rilievo che essa (laddove non consente di irrogare la "sanzione" nel caso di sopravvenienza del vincolo paesaggistico) sarebbe giustificata dalla necessità di allineare la fattispecie alla regola generale di conoscibilità del precetto la cui violazione determina la conseguenza sanzionatoria.

Piuttosto, l'ordinamento suppone (e impone) che colui che realizza un illecito edilizio si assuma la responsabilità delle conseguenze negative che dalla condotta derivano nel corso del tempo, fino a che la posizione del medesimo non risulta nuovamente conforme all'ordinamento giuridico (secondo il canone del versari in



re illecita): il precetto da conoscere anticipatamente non è rappresentato dal singolo vincolo paesaggistico ma dal fatto che la realizzazione del manufatto deve avvenire nel rispetto delle regole di settore, pena, quanto meno, il pagamento di un'indennità.

Il settore non risulta esposto né al rischio che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito, né al rischio di violare la libera autodeterminazione individuale, dal momento che consente al destinatario della norma di apprezzare le conseguenze giuridiche della propria condotta (così non realizzandosi le situazioni che rappresentano la ratio dei principi della conoscibilità del precetto e della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, così (Corte cost. 29.5.2019 n. 134).

La disposizione di portata generale di cui all'art. 32 l. n. 47/1985 rende infatti rilevanti i vincoli di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, di tutela del patrimonio storico artistico e di tutela della salute che appongono limiti all'edificazione ai fini dell'accertamento di conformità in sanatoria: è la legge che impone quindi una corrispondenza stretta fra il vincolo edilizio e i suddetti vincoli, ritenendoli connessi quanto agli interessi pubblici coinvolti e inestricabilmente compromessi dalla concreta realizzazione illecita del manufatto.

L'Adunanza plenaria ha ritenuto che detta disposizione non rechi alcuna deroga al principio di legalità in quanto “è la legge che attribuisce la funzione e ne definisce le modalità di esercizio, anche attraverso la definizione dei limiti entro i quali possono ricevere attenzione gli altri interessi, pubblici e privati, con i quali l'esercizio della funzione interferisce” e che “la pubblica Amministrazione, sulla quale a norma dell'art. 97 Cost. incombe più pressante l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone” (n. 20 del 1999).

Sicché, una volta che la cura dell'interesse paesaggistico, in uno con la cura degli

altri interessi coinvolti nell'operazione, sia così realizzata dall'Amministrazione preposta, questa è tenuta a valutare anche i vincoli sopravvenuti rispetto alla costruzione, fino al momento della propria decisione. Senonché tale incombenza (di considerare anche i vincoli sopravvenuti) non trova ragion d'essere in un comportamento della parte pubblica, essendo piuttosto ascrivibile al fatto che in precedenza il privato abbia agito in assenza di titolo, non consentendo così la verifica di quanto edificato.

Pertanto, se sanzione vi è, essa svolge la funzione di punire il trasgressore non, in via diretta, per avere violato il vincolo paesaggistico, ma per non essersi premunito del titolo edificatorio, esponendolo alle conseguenze negative che nel corso del tempo quella condotta produce, fino al momento in cui il privato non ritiene di porre fine alle conseguenze antigiuridiche della stessa, presentando la domanda di cui all'art. 167 d. lgs. n. 42/2004 e l'Amministrazione si pronuncerà sulla stessa.

Non si pone quindi un tema di conoscibilità del precetto, potendosi al più porre una questione di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, che questo CGARS ritiene superabile in ragione del fatto che gli interessi coinvolti, oltre a quello strettamente edificatorio, sono indicati nell'art. 32 e così sono prevedibili le conseguenze che derivano dalla violazione di detti interessi: l'unico elemento di aleatorietà attiene alla mancanza di sicurezza in ordine al fatto che l'area interessata dall'illecito sia nel corso del tempo sottoposta (o meno) a vincolo.

Detta aleatorietà, peraltro, è contenuta dalla predeterminazione della tipologia di vincoli e di conseguenze che ne derivano, da un lato, e, dall'altro lato, dal fatto che dipende proprio dal soggetto "punito" la possibilità di ridurre, se non azzerare, detta aleatorietà presentando l'istanza di compatibilità (paesaggistica, per quanto interessa nella presente controversia).

16. Detto ciò in funzione delle questioni di legittimità sollevate, proprio per quanto si è in ultimo esposto nel precedente paragrafo questo CGARS non ritiene di porre ulteriori questioni in relazione specificamente all'eventuale qualificazione



(avversata dal Collegio, come sopra illustrato) dell'indennità di cui all'art. 167 comma 5 d. lgs. n. 42/2004 in termini di sanzione amministrativa dal momento che la giurisprudenza costituzionale ritiene che "la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia a sé, ma accede alle materie sostanziali" (Corte cost. 7.6.2018 n. 121), così assorbendosi nelle questioni di costituzionalità già poste, dovendosi rilevare che le denunciate problematiche in punto di depotenziamento della tutela del paesaggio manterrebbero in simile ipotesi inalterata consistenza (cfr. Corte cost., 17 novembre 2020, n. 240, seppur con riferimento a Regione a Statuto ordinario).

17. Tanto premesso, richiamando quanto sopra osservato in punto di rilevanza della medesima e riassunto al paragrafo 18 (in costanza della norma regionale suddetta nel caso di specie dovrebbe confermarsi la pronuncia di primo grado che ha annullato l'ingiunzione di pagamento dell'indennità, atteso che il vincolo paesaggistico è stato apposto dopo la realizzazione della costruzione abusiva, mentre, laddove, invece, la norma venga meno in seguito a pronuncia di incostituzionalità il Collegio dovrebbe determinarsi in senso opposto, riformando la sentenza di primo grado), in punto di non manifesta infondatezza (in ragione della nozione di norma di grande riforma economico sociale, che la Regione Siciliana è tenuta a rispettare pur essendo titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di paesaggio, e della irragionevole disparità di trattamento), ed in punto di impossibilità di interpretazione adeguatrice della norma, il CGARS solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994, per contrasto con gli artt. 9 e 117 comma 2, lett. s), 3 e 97 della Costituzione ai sensi dell'art. 23 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, ritenendola rilevante.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c., con trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla

decisione definitiva

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa parzialmente e non definitivamente pronunciando:

- respinge l'articolazione sottesa al primo motivo dell'appello principale volta a sostenere che al tempo dell'abuso sussistesse nell'area un vincolo paesaggistico, ovvero che il vincolo archeologico ivi sussistente fosse equiparabile ad un vincolo paesaggistico;
- visto l'art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 3 l.r. n. 17/1994 in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 117 comma 2 lett. s) della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
- sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79 comma 1 c.p.a.;
- dispone, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente della Regione Siciliana, all'Assemblea regionale siciliana, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Salvatore Zappala', Consigliere

Maria Immordino, Consigliere, Estensore

*Il presidente: Taormina
L'estensore: Immordino*

(2022.17.848)044

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Ramacca.

Con decreto n. 602 del 13 aprile 2022 del dirigente del servizio Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, la zona cinologica stabile di tipo "B" denominata "Lo Sparviero", ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT), contrada Ficuzza, è stata affidata all'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Sezione provinciale di Catania.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile nel seguente link: <https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/14%20aprile%202022%20-S3-%20D.R.S.%20n%C2%B0%20602%20del%2013%20aprile%202022.pdf>.

(2022.15.777)020

Ampliamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Patti.

Con decreto n. 603 del 13 aprile 2022 del dirigente del servizio Gestione faunistica del territorio del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, è stata ampliata la zona cinologica stabile di tipo "B" individuata all'interno dell'azienda agro-venatoria "Agribiotech", sita in contrada Porticella nel comune di Patti (ME).

Il testo integrale del provvedimento è consultabile nel seguente link: <https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/14%20aprile%202022%20-S3-%20D.R.S.%20n%C2%B0%20603%20del%2013%20aprile%202022.pdf>.

(2022.15.776)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rettifica del decreto n. 28 dell'1 febbraio 2022, relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Euro CA.PA.SO., con sede in Mussomeli.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 376 del 7 aprile 2022, gli artt. 3 e 4 del D.A. n. 28/10.S dell'1 febbraio 2022 sono stati sostituiti dal seguente: "Il compenso spettante al liquidatore sarà a carico dell'apposito fondo per costi e oneri di liquidazione che il liquidatore nominato avrà cura d'istituire in occasione della predisposizione del bilancio iniziale di liquidazione".

(2022.15.775)041

Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.).

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 5/Gab del 13 aprile 2022, al commissario ad acta dell'I.R.S.A.P. dott. Giovanni Perino, nominato con il D.A. n. 1727 del 10 ottobre 2018, sono stati estesi i poteri per l'adozione dei seguenti e specifici atti previsti per legge:

- adozione proposta di variante al piano particolareggiato dell'agglomerato industriale di Patti - zona d1, redatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. - presa d'atto del progetto di iniziativa privata presentato dalle ditte Silegnopiù s.r.l. e Cagifer sud s.r.l. - avvio della procedura ex art. 3, legge regionale n. 71/1978;
- approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'IRSAP;
- modifiche allo statuto dell'IRSAP;
- modifiche al regolamento per gli insediamenti produttivi negli agglomerati industriali.

Il testo completo del decreto è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/ser-vizi-informativi/decreti-e-direttive/estensione-poteri-commissario-ad-acta-irsap-0>.

(2022.15.770)052

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.4 - Avviso pubblico "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche". Rettifica del terzo elenco parziale definitivo delle operazioni ammesse finanziabili e delle operazioni non ammesse.

Con decreto n. 439/7S del 22 aprile 2022 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono stati rettificati l'Allegato 1 "Elenco delle operazioni ammesse finanziabili" e l'Allegato 2 "Elenco delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni".

Il testo completo del suddetto provvedimento è reperibile presso la home page del sito istituzionale della Regione siciliana, nella sezione "Decreti e direttive".

(2022.17.830)129

Approvazione dell'Avviso pubblico "Cluster in Sicilia", in attuazione dell'azione 1.3.1 "Sostegno alla competitività delle imprese siciliane" a valere sul POC Sicilia 2014/2020 e sull'anticipazione FSC 2021/2027.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 472 del 27 aprile 2022, è stato approvato un Avviso pubblico (iniziativa denominata Cluster in Sicilia), in attuazione dell'azione 1.3.1 "Sostegno alla competitività delle imprese siciliane" a valere sul POC Sicilia 2014/2020 e sull'anticipazione FSC 2021/2027.

Il testo del D.D.G. n. 472 del 27 aprile 2022 relativo all'Avviso, completo della relativa modulistica, è pubblicato nel sito di Euroinfoscilia all'indirizzo: www.euroinfoscilia.it e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive>.

(2022.17.837)129

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione all'Azienda Idrica Com. Agrigentini - AICA allo scarico delle acque reflue urbane in uscita da un impianto di depurazione sito nel territorio del comune di Racalmuto.

Con decreto n. 283 dell'11 aprile 2022, il dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha rilasciato all'Azienda Idrica Com. Agrigentini - AICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel vallone Pantano delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in contrada Orto Petrotto nel territorio del comune di Racalmuto (AG) e a servizio della rete fognaria dell'agglomerato urbano dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nella sezione "Pubblicazione Decreti art. 68, legge regionale 12 agosto 2014 n. 21".

(2022.15.754)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Catania.

Con decreto del dirigente del servizio X Centro per l'impiego di Catania del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 815 del 7 aprile 2022, il Comitato provinciale INPS per la provincia di Catania è stato così ricostituito:

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1. Brighina Vincenzo, nato a Mirabella Imbaccari il 20 ottobre 1949 - residente a Catania in via Reclusorio del Lume, 54 - C.G.I.L.;
2. Materia Stefano, nato a Catania il 10 luglio 1973, residente a Catania in via Eolo, 6/B - C.G.I.L.;

3. Anello Francesco, nato a Catania il 14 novembre 1948, residente ad Aci Sant'Antonio/Lavinaio in via Prov.le Monterosso n. 41, domiciliato c/o C.I.S.L. in via Vincenzo Giuffrida, 160 a Catania;

4. Di Paola Pietro, nato ad Adrano il 28 settembre 1955, residente ad Adrano in c/da Dagala, sn, domiciliato c/o C.I.S.L. in via Vincenzo Giuffrida, 160 a Catania;

5. Gullotto Giuseppe, nato a Randazzo il 24 febbraio 1951, residente a Randazzo in via Pietro Mascagni, 26 - U.I.L.;

6. Santonocito Antonio, nato a Misterbianco il 12 giugno 1957, residente a Misterbianco in via S. Nicolò, 274, domiciliato c/o CONFISAL in via Dottor Consoli, 48 a Catania;

7. Patti Agostina, nata ad Acireale il 13 agosto 1959, residente ad Acireale in via Vincenzo Grasso, 5 - CIDA;

In rappresentanza dei datori di lavoro:

1. Zermo Carmelo, nato a Catania il 16 febbraio 1953, residente a Catania via Empedocle, 116/A - CONFCOMMERCIO;

2. Mirabella Salvatore, nato ad Acicastello il 5 febbraio 1943, residente ad Acicastello in via Litteri, 44, domiciliato c/o CONFINDUSTRIA in viale Vitt. Veneto, 109 a Catania;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1. Caprino Campana Giuseppe, nato a Bronte il 15 marzo 1959, residente a Maniace in via Boschetto, n. 4 - CIA;

2. Campisi Salvatore, nato a Catania il 23 marzo 1951, residente a Palagonia in via Perugia, 2 - Designazione unitaria CNA - CASA - UPLA CLAAI;

In rappresentanza della pubblica amministrazione:

1. Direttore pro-tempore del Servizio XII Centro per l'impiego di Catania o suo delegato;

2. Direttore pro-tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Catania o suo delegato;

3. direttore pro-tempore della Ragioneria dello Stato di Catania o suo delegato;

4. Brucchieri Bruno - Componente indicato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro in rappresentanza della Regione siciliana.

La speciale commissione, presieduta dal rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dall'art. 46 della legge n. 88/89, è così composta:

1. Caprino Campana Giuseppe, nato a Bronte il 15 marzo 1959, residente a Maniace in via Boschetto, n. 4 - CIA;

2. Oliveri Angelo, nato a Raddusa il 3 gennaio 1967, residente a Castel di Iudica in via Oberdan, 6 - COPAGRI;

3. Milazzo Margherita Carmela, nata a Catania il 16 luglio 1978, residente a Misterbianco in via Sac. Giuseppe Leccata, 20 - COLDIRETTI;

4. Direttore pro tempore del servizio XII Centro per l'impiego di Catania o suo delegato;

5. Direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Catania o suo delegato;

6. Direttore pro tempore della Ragioneria dello Stato di Catania o suo delegato;

7. Brucchieri Bruno - Componente indicato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro in rappresentanza della Regione siciliana.

La speciale commissione, presieduta dal rappresentante in seno al comitato I.N.P.S. degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 46 della legge n. 88/89, è così composta:

1. Zermo Carmelo, nato a Catania il 16 febbraio 1953, residente a Catania via Empedocle, 116/A - CONFCOMMERCIO;

2. Miceli Nunzio Claudio, nato a Zafferana Etnea il 6 luglio 1956, residente a Zafferana Etnea in via Petralunga, 11 - CONFESERCENTI;

3. Politino Salvatore Antonio Christian, nato a Catania il 3 settembre 1972, residente a Giardini Naxos in via San Giuseppe 2/B - ASSOESERCENTI;

4. Direttore pro tempore del servizio XII Centro per l'impiego di Catania o suo delegato;

5. Direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Catania o suo delegato;

6. Direttore pro tempore della Ragioneria dello Stato di Catania o suo delegato;

7. Brucchieri Bruno - Componente indicato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro in rappresentanza della Regione siciliana.

La speciale commissione, presieduta dal rappresentante in seno al Comitato I.N.P.S. degli artigiani, prevista dall'art. 46 della legge n. 88/89, è così composta:

1. Campisi Salvatore, nato a Catania il 23 marzo 1951, residente a Palagonia in via Perugia, 2 - designazione unitaria CNA - CASA - UPLA CLAAI;

2. D'Agata Dario, nato a Catania il 23 ottobre 1991, residente a Mascalucia in via porto Marretti, 1 - designazione unitaria CNA - CASA - UPLA CLAAI;

3. Allegra Alessandro, nato a Messina il 9 giugno 1980, residente a Messina in viale Europa, 19 - CONFARTIGIANATO;

4. Direttore pro tempore del servizio XII Centro per l'impiego di Catania o suo delegato;

5. Direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S. di Catania o suo delegato;

6. Direttore pro tempore della Ragioneria dello Stato di Catania o suo delegato;

7. Brucchieri Bruno - Componente indicato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro in rappresentanza della Regione siciliana.

La durata in carica del Comitato e delle relative Commissioni speciali è di anni 4 decorrenti dalla data dell'effettivo insediamento.

(2022.15.784)091

Modifica ed integrazione dell'allegato A al decreto n. 494 del 14 aprile 2022, relativo all'approvazione dell'Avviso linea di intervento "Giovani e sostenibilità" e linea di intervento "Giovani e cultura e benessere" - Accordo unico di collaborazione ACMO/2021.

Nel sito del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è pubblicato per intero il decreto del dirigente generale n. 574 del 3 maggio 2022, di modifica e integrazione dell'allegato (A), art. 5 "Enti beneficiari", punto 2, dell'Avviso linea di intervento "Giovani e sostenibilità" e linea di intervento "Giovani e cultura e benessere", approvato con D.D.G. n. 494/2022 del 14 aprile 2022 - Accordo unico di collaborazione ACMO/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 29 aprile 2022, Parte I.

(2022.18.865)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presa d'atto del Disciplinare che regola i rapporti tra il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed il libero Consorzio comunale di Enna per la realizzazione di un intervento di cui al Programma operativo complementare - POC 2014/2020 - Asse 3.

Con decreto n. 98 del 2 febbraio 2022 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità in data 11 febbraio 2022, prot. n. 41, si è preso atto del Disciplinare che regola i rapporti tra la Regione siciliana, Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed il libero Consorzio comunale di Enna, per l'intervento Programma operativo complementare - POC 2014/2020 - Asse 3 - "Lavori di sistemazione ed ammodernamento della R.T. Caltanissetta-Barrafranca-O.P. 59", CUP: G47H07000970002 e Cod. Caronte SI 1 27575.

(2022.16.815)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di partecipazione presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 42/2021 - Progetto Giovani 4.0 - nuova edizione - Sezione B - PO FSE Sicilia 2014-2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio n. 918 del 26 aprile 2022, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di partecipazione presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 42/2021 - Progetto Giovani 4.0 - nuova edizione - Sezione B - PO FSE Sicilia 2014-2020 costituita dai seguenti elenchi, parti integranti del provvedimento:

- allegato A - Domande ammesse a finanziamento;
- allegato B - Domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse (strutturato avendo avuto riguardo della disposizione prevista nel comma 5 dell'art. 4.1.6 - Procedura di istruttoria e selezione);

- allegato C - Domande inammissibili a valutazione;
- allegato D - Domande irricevibili.

Copia integrale del provvedimento è pubblicata nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it - sezione del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio e nel sito ufficiale del PO FSE Sicilia 2014-2020 www.sicilia-fse.it.

I soggetti proponenti hanno 10 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto nel sito istituzionale del Dipartimento per presentare eventuali "Osservazioni" solo ed esclusivamente secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.D.G. n. 918/2022.

(2022.17.832)137

Approvazione dell'Elenco definitivo dei percorsi formativi di I livello di IV annualità, Misura 4A "Apprendistato per la qualifica ed il diploma" - Programma operativo Garanzia Giovani della Regione siciliana - Fase II - Asse 1 bis.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio n. 965 del 3 maggio 2022, è stato approvato l'Elenco definitivo dei percorsi formativi di I livello di IV annualità IeFP, Misura 4A "Apprendistato per la qualifica ed il diploma" - Programma operativo Garanzia Giovani della Regione siciliana - Fase II - Asse 1 bis.

Il decreto, il relativo allegato "domande ammesse e inserite nell'Elenco definitivo dei percorsi formativi in apprendistato di I livello di IV annualità", parte integrante dello stesso, sono disponibili nel sito ufficiale del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio del portale <http://pti.regione.sicilia.it>.

(2022.18.864)140

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto di accreditamento di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 284 dell'8 aprile 2022 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento della struttura denominata "Dott. Lo Greco Salvatore - Ambulatorio Odontoiatrico", sita nel comune di Palma di Montechiaro (AG) in via IV Novembre n. 176, alla struttura "Ambulatorio Odontoiatrico Lo Greco s.r.l.", partita IVA 03028820847, per la gestione dell'ambulatorio di odontoiatria, con sede nel comune di Palma di Montechiaro (AG) in via IV Novembre nn. 174/176.

(2022.15.738)102

Con decreto n. 287 dell'8 aprile 2022 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento della struttura denominata "Laboratorio Analisi Cliniche di Ligammari Anna Maria & C. s.a.s.", con sede legale e operativa nel comune di Alessandria della Rocca (AG) in via Santuario n. 4, alla struttura "Labs s.r.l.", partita IVA 02956430843, per la gestione di un laboratorio generale di base, con sede legale nel comune di Alessandria della Rocca (AG) in via Dante n. 64 e sede operativa nel medesimo comune in via Santuario n. 4.

(2022.15.740)102

Con decreto n. 288 dell'8 aprile 2022 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento della struttura denominata "Centro Analisi Cliniche di Gagliano Giuseppe s.a.s.", con sede legale e operativa nel comune di Cianciana (AG) in via Martorana n. 2, alla struttura "Labs s.r.l.", partita IVA 02956430843, per la gestione di un laboratorio generale di base, con sede legale nel comune di Alessandria della Rocca (AG) in via Dante n. 64 e sede operativa nel comune di Cianciana (AG) in via Martorana n. 2.

(2022.15.739)102

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale della struttura Dott. Abate società cooperativa, con sede nel comune di Bivona.

Con decreto n. 302 dell'11 aprile 2022 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la gestione di un ambulatorio di diagnostica per immagini alla struttura denominata "Dott. Abate società cooperativa", partita IVA 02321700847, con sede nel comune di Bivona (AG) in via S. Chiara n. 10, in seguito alle seguenti variazioni strutturali e tecnologiche:

- variazione della pianta planimetrica per alcune modifiche della distribuzione interna;
- installazione di nuova apparecchiatura TAC marca Ge modello Revolution ACT 16 strati. Sostituzione RM articolare con una più aggiornata RM articolare marca Esaote S.p.A. modello O scan (0.31 T).

(2022.15.755)102

Autorizzazione per l'apertura di un dispensario stagionale in località Mazzarò del comune di Taormina.

Con decreto n. 310 del 12 aprile 2022 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dr. Giovanni Verso, legale rappresentante della farmacia British Pharmacy del dr. Giovanni Verso & C. s.n.c., sita in Taormina, piazza IX Aprile n. 1, titolare della 2ª sede urbana del comune di Taormina (ME), è stato autorizzato all'apertura del dispensario stagionale, sito adiacente il piazzale Funivia, nella località Mazzarò del comune di Taormina, per il periodo estivo dell'anno 2022 (1 giugno - 30 settembre).

La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata alla dott.ssa Tiziana Finocchio.

(2022.15.757)028

Autorizzazione per l'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Menfi.

Con decreto n. 312 del 13 aprile 2022 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dr. Salvatore Rotolo, legale rappresentante della Farmacia S. Antonio di Rotolo Salvatore e Barbera s.r.l., 3ª sede farmaceutica del comune di Menfi (AG), sita in via G. Matteotti n. 4, è stato autorizzato all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale, nella località Fiori del comune di Menfi in piazza degli Oleandri, per il periodo estivo dall'1 giugno al 30 settembre dell'anno 2022.

La direzione tecnica del dispensario farmaceutico stagionale è affidata alla dott.ssa Alessandra Anatra.

(2022.15.758)028

Autorizzazione alla casa di cura Musumeci Gecas s.r.l., sita in Gravina di Catania, all'uso di locali e alla rimodulazione di posti letto autorizzati e accreditati.

Con decreto n. 314 del 13 aprile 2022 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la casa di cura "Musumeci Gecas s.r.l.", sita in Gravina di Catania (CT), è stata autorizzata all'uso dei locali di cui al progetto approvato con D.D.G. n. 1399 del 20 dicembre 2021 e alla rimodulazione dei posti letto autorizzati e accreditati di cui al progetto approvato con D.D.G. n. 1599 del 24 luglio 2019 con il seguente assetto organizzativo:

CODICE	DISCIPLINE	POSTI LETTO ACCREDITATI
9	Chirurgia generale	20
36	Ortopedia	30
43	Urologia	10
26	Medicina generale	16
68	Pneumologia	10
2	Day Hospital (per le discipline accreditate)	4

98	Day Surgery (per le discipline accreditate)	8
TOTALE		98

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica.

(2022.15.772)102

Modifica del decreto n. 312 del 13 aprile 2022, concernente autorizzazione all'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Menfi.

Con decreto n. 319 del 15 aprile 2022 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, a parziale modifica del D.D.S. n. 312 del 13 aprile 2022, il legale rappresentante della "Farmacia S. Antonio di Rotolo e Barbera s.r.l.", 3^a sede farmaceutica del comune di Menfi (AG), sita in via G. Matteotti n. 4, autorizzato all'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nella località Fiori del comune di Menfi in piazza degli Oleandri, per il periodo estivo dall'1 giugno al 30 settembre dell'anno 2022, è il dr. Nino Barbera.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel D.D.S. n. 312/2022 non in contrasto con il suddetto provvedimento.

(2022.15.780)028

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione convenzionata nel comune di Erice.

Con decreto n. 112 dell'11 aprile 2022, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 16 del 29 marzo 2022 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il procedimento TP 9-18 "Piano di lottizzazione convenzionata in un lotto di terreno ubicato nel comune di Erice in contrada Roccaforte, via Rocco Fodale e relativa costruzione di una villetta unifamiliare - ditta: Fodale Salvatore e C.", sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica.

Avverso il decreto n. 112 dell'11 aprile 2022 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2022.15.753)119

PAC-POC 2014/2020 - Asse 10 - Azione 1 - Modifica del decreto n. 135 del 9 marzo 2022, relativo alla concessione di un contributo finanziario, impegno di somma e approvazione dello schema di disciplinare di finanziamento per la realizzazione di un intervento nel comune di Torregrotta.

Con decreto n. 307 dell'11 aprile 2022 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, registrato alla Ragioneria centrale del territorio e dell'ambiente al n. 874 del 22 aprile 2022, si è provveduto alla modifica dell'art. 1 del D.D.G. n. 135 del 9 marzo 2022, con il quale si è provveduto alla concessione del contributo finanziario, all'impegno della somma sul capitolo 842448 e all'approvazione dello schema di disciplinare di finanziamento, in favore del comune di Torregrotta, per la realizzazione dell'intervento ora correttamente denominato "Canalizzazione delle acque bianche di via Sciascia mediante il rifacimento del canale di scolo"; dell'importo di € 40.760,34 - Codice Caronte S1_1_28673, nell'ambito del PAC-POC 2014/2020 - Asse 10 - Azione 1 - Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 422 del 31 dicembre 2018 Dipartimento AA.LL. e s.m.i. - R.A. 5.1 "Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera".

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it Dipartimento dell'ambiente.

(2022.17.839)135

Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del progetto di modifica non sostanziale di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale sito nel comune di Catania.

Con decreto n. 308 dell'11 aprile 2022, il dirigente del servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" del Dipartimento regionale dell'ambiente, all'esito della valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul "Progetto di modifica non sostanziale dell'impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale sito nel comune di Catania, c.da Milisinni, località Passo Martino, S.P. n. 69/II", proponente ditta Realizzazioni e Montaggi s.r.l., ha comunicato che tale progetto non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo e pertanto non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1726), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

(2022.15.750)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con condizioni, del progetto relativo alla manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra il comune di Tripi, la S.S. 113 ed il comune di Furnari.

Con decreto n. 310 dell'11 aprile 2022, il dirigente del servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" del Dipartimento regionale dell'ambiente, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale il parere C.T.S. n. 90/2022 reso nella seduta del 30 marzo 2022, la nota di trasmissione prot. n. 22067 dell'11 aprile 2022, riportante la dichiarazione dei presenti firmata dal segretario e dal presidente della C.T.S., nonché l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S., ha disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di non assoggettare al procedimento di valutazione di impatto ambientale il "Progetto di manutenzione straordinaria della strada denominata via Arangia di collegamento tra il comune di Tripi, la S.S. 113 ed il comune di Furnari", presentato dal comune di Tripi, a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali impartite.

Il decreto è consultabile integralmente al Codice procedura (C.P.) n. 1755 del Portale valutazioni ambientali di questo Assessorato all'indirizzo <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel nuovo Portale della Regione siciliana all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente> (→ Consulta i decreti), ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015 e ss.mm.ii.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120 dalla sua pubblicazione.

(2022.15.774)119

Conclusione con esito positivo, con raccomandazioni, della procedura di valutazione di incidenza ambientale per il progetto relativo alla riqualificazione ecosostenibile del lungomare di Barcarello, ricadente nel territorio del comune di Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 313 dell'11 aprile 2022, è stata dichiarata conclusa con esito positivo, con raccomandazioni, la procedura di valutazione di incidenza ambientale livello I - Screening, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., relativa al progetto denominato "PON Metro - REACT EU - Intervento PA 6.1.A.E - Riqualificazione ecosostenibile del Lungomare Barcarello", ricadente nel territorio del comune di Palermo, presentato dal comune medesimo.

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente in ossequio all'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e nel Portale valutazioni ambientali del Dipartimento dell'ambiente (<https://si-vvi-regione.sicilia.it>), Codice procedura n. 1808.

(2022.15.751)119

Conclusione con esito positivo, con condizioni, del procedimento di valutazione di incidenza per il progetto di sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 72 del 14 aprile 2022, è stato dichiarato concluso con esito positivo, con condizioni, il procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, per il progetto denominato "Sistemazione e messa in sicurezza della SP 1 nel territorio comunale di Montelepre" - Patto per il Sud - PA_17796 - comune di Montelepre, proposto dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione siciliana.

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (Portale valutazioni ambientali - Codice procedura n. 1690) e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente in ossequio all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

(2022.15.783)119

Conclusione con esito positivo, con condizioni, del procedimento di valutazione di incidenza per un progetto di recupero, conservazione e valorizzazione dello Stagnone di Marsala e delle saline.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 74/Gab del 14 aprile 2022, è stato dichiarato concluso con esito positivo, con condizioni, il procedimento di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, per il progetto denominato "Progetto esecutivo relativo per il recupero, alla conservazione e la valorizzazione dello Stagnone di Marsala e delle saline", proposto dal comune di Marsala (TP).

Il decreto è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (Portale valutazioni ambientali -

Codice procedura n. 1118) e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente in ossequio all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

(2022.15.782)119

Revoca del decreto n. 64/Gab del 14 febbraio 2018 ed esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica del progetto relativo alla realizzazione di un complesso alberghiero nel comune di Trappeto.

Con decreto n. 115 del 14 aprile 2022, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha disposto che, in conseguenza della sentenza TAR Palermo n. 389/2021, è stato revocato il D.A. n. 64/Gab del 14 febbraio 2018, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 22 del 24 gennaio 2018 della commissione tecnica specialistica, è stata disposta l'assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del "Progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero a servizio dell'area naturalistica e archeologica San Cataldo e fiume Nocella, in variante alle previsioni del P.R.G. - Ditta proponente: Alessandra Costruzioni 77 s.r.l." - classifica PA 76-2 - Codice procedura 1608 - Comune di Trappeto (PA).

Il medesimo progetto viene escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in virtù delle motivazioni contenute nella sentenza TAR Palermo n. 389/2021.

Avverso il decreto n. 115 del 14 aprile 2022 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2022.15.778)119

CIRCOLARE

PRESIDENZA

CIRCOLARE 29 aprile 2022, n. 1.

Contributi per l'anno 2022 alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana.

ALLE OO.D.V. ISCRITTE
ALL'ELENCO TERRITORIALE
DEL VOLONTARIATO DI P.C.
DELLA REGIONE SICILIANA

AI SINDACI E AI RESPONSABILI
DEGLI UFFICI DI PROTEZIONE CIVILE
DEI COMUNI DELLA SICILIA
SEDE DI OO.D.V. DI P.C.

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO
DELLA REGIONE SICILIANA

ALLE CITTÀ METROPOLITANE DELLA SICILIA

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

1.PREMESSE – CONTRIBUTI EROGABILI

Il “Regolamento esecutivo dell’art. 7 della L.R. 14/1998, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile” di cui al D.P.R.S. n. 12/2001, al Titolo Secondo, definisce le modalità di concessione dei contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, regolarmente iscritte nel già Registro regionale di cui all’art.7 della l. r. n. 14/1998, oggi denominato Elenco territoriale del Volontariato di protezione Civile della Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R.S. n. 519/2013.

Con la presente direttiva, secondo i criteri previsti dal succitato D.P.R.S. 12/2001 e successive vigenti normative e nel pieno rispetto, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, recante Codice della Protezione civile come integrato corretto con D.lgs. 6 febbraio 2020 n. 4, si definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei contributi per l’anno 2022, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del DRPC Sicilia, con l’obiettivo di favorirne la crescita qualitativa.

2.INTERVENTI FINANZIABILI, CRITERI E PRIORITA'

Il contributo finanziario del Dipartimento regionale previsto intende sostenere l’attività delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Elenco Territoriale del Volontariato di P.C. della Regione Siciliana.

Poiché le Organizzazioni di Volontariato costituiscono una parte rilevante del sistema regionale della protezione civile ed operano in sinergia e complementarietà con tutte le altre componenti si potenzieranno quelle attività che presentano carenze e criticità nell’ambito del sistema stesso.

In particolare, i contributi, in ordine di priorità di concessione, riguardano:

-il rimborso delle spese obbligatorie relative alle assicurazioni per RCT, infortuni e malattie per i volontari (**pr. I**) e della RCA per i mezzi intestati alle stesse OOdV, relative agli anni dal 2018 al 2021 (**pr. II**), nonché



-i progetti per il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e per il conseguimento di attestati e/o brevetti di formazione specialistica (**pr. III**) e per acquisto mezzi, attrezzature anche cofinanziati (**pr. IV**).

Fermo restando che l'erogazione del contributo rimane condizionata alla "idoneità dell'Organizzazione di Volontariato richiedente a svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza" (art. 18 del vigente Regolamento), si precisa che non saranno concessi contributi alle Organizzazioni di Volontariato che nell'ultimo triennio non abbiano effettuato attività di protezione civile o abbiano effettuato attività in maniera sporadica, disorganica o con demerito o si siano rifiutate di intervenire laddove richiesto dagli organi di protezione civile. Tali fattispecie saranno comunque oggetto di valutazione negativa.

I contributi, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente, sono di norma erogati in misura non superiore all'80% del fabbisogno documentato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.S. 12/2001.

Si precisa che la misura dei contributi che saranno concessi alle OO.d.V. dipende dalle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili sul bilancio regionale 2022, ad oggi non approvato, e dall'ammontare complessivo dei contributi richiesti; possono altresì essere fissati dei plafond massimi di spesa per ciascuna priorità.

3.CONTRIBUTI E PERCENTUALI

Priorità I - Rimborso dei costi sostenuti per premi assicurativi obbligatori per i volontari

Il rimborso delle spese sostenute per le assicurazioni obbligatori per i volontari (RCT, infortuni e malattie) è relativo ai premi annuali pagati per il periodo di riferimento (01 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2021) entro la data di scadenza della presentazione delle domande, ove non rimborsati da parte di questo Dipartimento ovvero da parte di altri Enti, Pubblici o privati.

Il rimborso ammissibile delle spese sostenute per le assicurazioni è comunque conteggiato a decorrere dalla data del Decreto di iscrizione all'elenco territoriale del volontariato della Regione siciliana.

Il rimborso delle spese per le Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività in convenzione con altri Enti, Pubblici o privati, (per es. attività di assistenza sociale o sanitaria, attività di protezione ambientale, culturale e divulgativa, etc.) è riconosciuto, di massima, in quota percentuale e cioè proporzionalmente all'incidenza delle attività di P.C. sul complesso delle attività svolte dalla Organizzazione.

Priorità II- Rimborso delle spese assicurative obbligatorie per i mezzi intestati alle OOdV.

Il rimborso delle spese assicurative dei mezzi è garantito, entro i limiti di bilancio, per quei mezzi intestati alle Organizzazioni e che risultano a tutt'oggi disponibili ed in perfetta efficienza, per le effettive necessità del Sistema di protezione civile.

Il rimborso delle spese sostenute per le assicurazioni obbligatorie (RCA) per i mezzi è relativo ai premi annuali pagati per il periodo di riferimento (01 Gennaio 2018 – 31 dicembre 2021) entro la data di scadenza della presentazione delle domande

Sono esclusi dal rimborso i periodi di utilizzo dei mezzi a seguito di convenzioni con Enti diversi dal DRPC o, comunque, oggetto di altra contribuzione .

La concessione dei contributi richiesti rimane condizionata all'invio dell'Allegato P2 nel quale l'Organizzazione di Volontariato beneficiaria dichiara l'utilizzo dei mezzi intestati alla OdV per le finalità di protezione civile, e cioè di pubblico interesse, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e del territorio.

La concessione dei contributi relativi alla priorità II avverrà con il seguente criterio:

- nella misura dell'80% per i primi 4 mezzi;
- nella misura del 60% per il 5°, 6° e 7° mezzo;

COPIA
NOI

- nella misura del 40% dall'8° mezzo in poi.

Priorità III- Contributi per il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari.

I progetti dovranno riguardare:

- formazione in materia di sicurezza operativa dei volontari anche in ambiente di emergenza pandemica e ambientale;
- formazione per il conseguimento di attestati e/o brevetti di formazione specialistica e spese per accertamenti

Il progetto formativo deve prevedere di massima:

1-titolo del progetto; 2-durata del progetto, 3- descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto e indicazione dei destinatari del progetto stesso; 4-descrizione dell'obiettivo del progetto; 5- indicazione del numero degli operatori volontari da formare; 6-indicazione della sede o delle sedi di attuazione della formazione, 7- indicazione dell'Ente e della sede che rilascerà l' attestato o brevetto da conseguire; 8-indicazione della sede di realizzazione della formazione generale degli operatori volontari; 9- indicazione della durata della formazione generale con i relativi tempi di erogazione della stessa; 10- indicazione della sede di realizzazione della formazione specifica degli operatori volontari; 11- informazioni relative alla formazione specifica con riferimento alle tecniche e alle metodologie di realizzazione della stessa; 12- indicazione e descrizione dei moduli della formazione specifica con relativi contenuti e durata di ciascun modulo.

Priorità IV- Contributi per attrezzature, mezzi e cofinanziamenti.

I progetti da finanziare dovranno riguardare in ordine di priorità:

1. l'acquisto per ogni volontario di DPI - dispositivi di protezione individuale - conformi alle norme vigenti, con priorità per quelli per servizi a maggiore rischio (antincendio, alluvioni, etc);
2. il miglioramento di attrezzature o mezzi già in possesso dell'Organizzazione;
3. il completamento delle strutture e delle attrezzature relative alla Colonna Mobile;
4. il cofinanziamento di progetti già approvati e finanziati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
5. l'acquisto delle attrezzature necessarie a garantire la funzionalità minima delle Organizzazioni di Volontariato quali computer, stampanti, etc.

Per la priorità IV la richiesta di contributo dovrà essere correlata alla tipologia di specializzazione dell'Organizzazione richiedente e rimane condizionata all'invio dell'Allegato P4.

I mezzi e le attrezzature finanziate devono recare emblemi e loghi tali da consentire l'identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.

Per quanto riguarda le richieste di cofinanziamento del DRPC di progetti già approvati e finanziati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile si rappresenta che questo Dipartimento contribuirà, di norma, fino alla concorrenza del 90% del costo totale, fermo restando che dovrà essere prevista comunque una quota pari ad almeno il 10% del costo totale a carico dell'Organizzazione.

Per quanto riguarda i progetti di miglioramento di attrezzature o mezzi già in possesso dell'Organizzazione, il Servizio del DRPC territorialmente competente per l'istruttoria deve attestare che gli interventi finanziari sono ritenuti indispensabili alla crescita del Sistema regionale di P.C.

L'erogazione del contributo rimane condizionata alla *“idoneità dell'Organizzazione di Volontariato richiedente a svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza”* (art. 18 del vigente regolamento).

COPIA
NON



Per il corrente anno, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, si procederà al soddisfacimento delle richieste avanzate secondo le tipologie e le priorità individuate come sotto specificato e nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

1. alle Organizzazioni di Volontariato composte fino a n. 50 volontari potrà essere erogato un contributo massimo per l'acquisto di attrezzature pari ad € 40.000,00;
2. alle Organizzazioni di Volontariato composte da oltre 50 volontari potrà essere erogato un contributo massimo per l'acquisto di attrezzature pari ad € 60.000,00;
3. per il completamento di progetti già in precedenza finanziati da questo Dipartimento il contributo massimo non potrà superare la somma di € 30.000,00;

I superiori importi sono soggetti a variazione in dipendenza delle effettive disponibilità finanziarie assegnate allo scopo a questo Dipartimento e all'ammontare complessivo dei contributi richiesti e/o di eccezionali circostanze.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del vigente Regolamento D.P.Reg. 12/2001, le istanze di contributo delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile regolarmente iscritte all'elenco territoriale del Volontariato di protezione Civile della Regione Siciliana ed al RUNTS (ovvero in corso) ed in regola con la verifica del mantenimento requisiti, nonché le integrazioni e ogni comunicazione relativa al presente avviso, vanno inoltrate **"esclusivamente" a mezzo PEC** all'indirizzo: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it, **entro e non oltre le ore 24 del 15/06/2022**

Le OO.D.V. avranno cura di trasmettere la documentazione al Comune di competenza, entro 15 gg dal suddetto termine, al fine di consentire al suddetto Comune di poter esaminare la documentazione e apporre il visto.

Le istanze (*come da modello allegato*) presentate dal Legale Rappresentante dell'ODV, dovranno riportare in calce il visto del Comune (timbro e firma del Responsabile dell'Ufficio di protezione civile), presso cui la stessa ha sede e dovranno essere corredate dalla documentazione di rito come da modelli allegati, ovvero:

1. Relazione illustrativa e tecnica (*come da All.1*);
2. Dichiarazione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, (*come da All. 2*) in ordine alle attività svolte ed ai principali e prevalenti eventi, esercitazioni, emergenze etc. cui ha partecipato l'OdV ed il personale impegnato. Si precisa, ancora una volta, che gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, sono quelli adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con direttiva del 9 novembre 2012.
3. Dichiarazione in ordine all'ammontare dei contributi ottenuti e le relative finalità, negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 (*come da All.3*) specificando i rimborsi assicurativi ottenuti nonché gli eventuali mezzi e le attrezzature finanziati e/o concessi in uso da tutti gli enti.

Per agevolare le attività istruttorie, le Organizzazioni di Volontariato in indirizzo avranno cura di presentare **una unica istanza**, suddividendo le spese per ciascun anno 2018/2019/2020/2021 e per singola tipologia/priorità di contributo (così come predisposto nel fac-simile della domanda), inoltrandola per PEC, corredata dalla documentazione prevista.

5. ISTRUTTORIA DEL DRPC SICILIA

Il DRPC Sicilia curerà l'istruttoria delle istanze presentate nei modi e nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa e dalla presente circolare, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e par condicio cui si ispira l'azione amministrativa ed in particolare:

- a. entro 30 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, verificherà la regolarità delle istanze ricevute, comunicando alle OoDv l'inizio della relativa istruttoria, l'integrazione con eventuale documentazione mancante o i rigetti delle istanze, non regolarmente inviate nei termini e/o non ricevibili;

COPIA
NON

b. entro 60 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, completerà l'istruttoria delle istanze di contributo mediante verifica puntuale della documentazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento, in qualsiasi fase istruttoria, possono essere richieste integrazioni della documentazione prodotta, ivi compresi i preventivi.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere prodotta, sempre via PEC, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC, pena la decadenza dal diritto di attribuzione del contributo.

In fase d'istruttoria possono essere altresì apportate d'ufficio le integrazioni e correzioni formali alle istanze e al contributo.

6.ADEMPIMENTI UFFICI TECNICI COMUNALI

In ordine al "visto" da apporre sull'istanza di contributo avanzata dall'Organizzazione di Volontariato, di cui all'art. 16 del vigente Regolamento, si chiarisce che lo stesso, equivale esclusivamente ad una formale "presa d'atto" da parte del Comune ove ha sede legale l'Organizzazione di Volontariato richiedente ed è un atto dovuto che non può peraltro essere rifiutato.

Riguardo al "visto ex art. 17 del D.P.Reg. n. 12/2001" si precisa che lo stesso equivale ad una attestazione del Comune di aver provveduto ad esaminare positivamente la documentazione, approvando fra i preventivi (almeno in numero di 3), quello che risulta congruo nonché il più vantaggioso per la pubblica amministrazione per qualità e prezzo. Il numero dei preventivi potrà essere inferiore a 3 solo nel caso in cui l'OdV dichiarerà che non esiste un numero sufficiente di ditte qualificate per la fornitura del bene o dei servizi in oggetto. Tale dichiarazione dovrà essere vistata dal Comune unitamente alla restante documentazione.

Gli Uffici Comunali offriranno, pertanto, la più ampia collaborazione alle Organizzazioni di Volontariato per le ricerche di mercato, tenendo conto del rispetto del miglior parametro qualità/prezzo, in un'ottica di crescita del Sistema regionale di Protezione Civile secondo i contenuti della direttiva presidenziale prot. n. 1722 del 14.01.2008 (G.U.R.S. n.10 del 29.02.2008) "Attività comunali e intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – Art. 108 Dlgs N.112/98".

Il Comune dovrà provvedere al visto (ovvero al diniego), entro 15 giorni dall'istanza della O.D.V.

7.EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - RENDICONTAZIONE – CONTROLLI

Il contributo verrà erogato in unica soluzione al Sindaco del Comune presso cui l'Organizzazione richiedente ha sede. Il Sindaco provvederà all'accreditamento all' Organizzazione stessa, previa verifica della documentazione comprovante l'effettiva spesa, nel rispetto dell'art. 20 del citato Regolamento.

Si rammenta che le somme erogate da questo Dipartimento alle Organizzazioni di Volontariato per il tramite dei Comuni presso cui le stesse hanno sede, sono destinate esclusivamente alle medesime Organizzazioni di Volontariato per le finalità ammesse da questo Dipartimento che saranno formalmente notificate all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

Eventuali diversi utilizzi delle somme di che trattasi da parte del Comune o della O.D.V., saranno formalmente segnalate alla Procura della Corte dei Conti, salvi i provvedimenti di competenza.

I documenti giustificativi della spesa dovranno essere in originale e dovranno giustificare l'intera spesa al 100% e non soltanto quindi la somma erogata quale contributo da questa Amministrazione. Solo nel caso di polizze assicurative in corso di validità è ammessa l'acquisizione della copia conforme all'originale.

Su tutta la documentazione fiscale di cui sopra deve essere apposta, in forma indelebile, la dicitura: "SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DRPC Sicilia".

Del documento acquisito, il Comune dovrà rilasciare copia con la dicitura "documento fiscale trattenuto agli atti di questo Comune per erogazione contributo regionale previsto dalla Legge 14/1998 e s.m.i."

COPIA
NON

In ordine alle modalità di rendicontazione contabile delle somme accreditate si rimanda alle norme di Contabilità Generale dello Stato, nonché alla vigente normativa regionale in materia, che individuano il Sindaco, funzionario delegato, quale responsabile degli obblighi previsti dal comma 9 dell'art. 13 della L.R. n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La rendicontazione "tecnica" deve, invece, avvenire nel rispetto del comma 2 dell'art. 20 del vigente Regolamento. A tal riguardo si richiamano i contenuti dei commi 2-4 dell'art. 20 del D.P. Reg.12/2001, relativo ai contributi erogati dal DRPC:

a. I contributi ottenuti debbono essere regolarmente rendicontati dall'organizzazione, per il tramite del Comune presso cui l'organizzazione stessa ha sede, entro l'anno successivo a quello di accreditamento.

b. La rendicontazione, che riguarderà l'intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell'attività o del progetto, non solo, quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto, vistata e trasmessa dall'Ufficio Tecnico di protezione civile del Comune presso cui l'organizzazione ha sede, consisterà in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato, contenente la descrizione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, corredata dalle copie dei giustificativi di spesa con l'apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell'organizzazione, nonché della dichiarazione relativa ad altri eventuali contributi ottenuti da enti pubblici, per l'espletamento dei propri programmi di attività.

c. In caso di omessa rendicontazione entro i termini indicati sarà attuato il dispositivo di cui all'art. 11 del presente regolamento (n.d.r. cancellazione dal registro, oggi Elenco)".

Per quanto attiene ai Gruppi comunali di Volontariato iscritti nella sezione speciale di cui al decreto dirigenziale n.26 del 15.03.2002 (G.U.R.S. n.17/2002), si rimanda ai contenuti dell'art.5 commi 4 e 5 del medesimo decreto.

Entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, di norma, questo DRPC Sicilia anche di concerto con il Comune presso cui l'ODV ha sede, può effettuare una visita ispettiva per verificare l'effettiva acquisizione del bene e la sua piena funzionalità, eventualmente attivando, ove necessario, i provvedimenti previsti dal Regolamento e dalle vigenti norme in materia di pubblico erario.

* * *

Ribadendo l'importanza di un sistema di volontariato ben formato ed attrezzato per una prima risposta alle emergenze locali e per lo svolgimento delle attività di prevenzione dei rischi in una logica di potenziamento del sistema regionale di protezione civile, si confida nella massima collaborazione attiva delle istituzioni in indirizzo.

Al fine di dare la massima diffusione alla presente Circolare, la stessa, completa degli allegati, sarà disponibile sul sito ufficiale di questo Dipartimento, sarà inviata via PEC - e-mail a tutte le ODV, ai Centri di Servizio per il volontariato, agli altri Enti in indirizzo e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegati:

Istanza unica contributi

Modello P1- P2- P3 e P4

All. n. 1 - 2 - 3 e 4

*Il dirigente generale del Dipartimento regionale
della protezione civile: COCINA*

N.B. - Gli allegati richiamati sono pubblicati, consultabili e scaricabili dal sito della Protezione civile raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>.

(2022.18.854)022

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti

Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via

Maqueda, 185.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/0.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
--------------------	----------

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,15

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto) € 23,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 1,70

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea) € 166,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento annuale (solo on-line) € 133,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento semestrale (versione cartacea) € 91,00 + I.V.A. ordinaria

Abbonamento semestrale (solo on-line) € 73,00 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario € 3,50 + I.V.A. ordinaria

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione € 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione